



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 148

OGGETTO :AFFIDAMENTO S.I.I. ALLA S.EC.AM. SPA QUALE GESTORE UNICO DELL'ATO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **dodici**, del mese di **novembre**, alle ore **16:50**, nella sede dell'Ente , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale (in seduta **SEGRETA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**)

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BORMOLINI DAMIANO	SINDACO	X	
ZINI NARCISO	VICE SINDACO	X	
SILVESTRI ATTILIO LIONELLO	ASSESSORE	X	
GALLI RUDI	ASSESSORE		X
COLA MARCO	ASSESSORE	X	
Totale		4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BORMOLINI DAMIANO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 12/11/2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO S.I.I. ALLA S.EC.AM. SPA QUALE GESTORE UNICO DELL'ATO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 47 del 07.07.2014 concernente "Recepimento degli indirizzi dell'ufficio d'ambito della Provincia di Sondrio in merito all'affidamento del servizio idrico integrato dei comuni dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Sondrio alla Società per l'Ecologia e l'Ambiente spa" il Consiglio Comunale ha recepito e preso atto di quanto espresso nelle premesse del provvedimento stesso ed in particolare:

- che S.Ec.Am. S.p.A. è stata individuata quale gestore nell'intero territorio comunale, del servizio di acquedotto ad usi civili, fognatura e collettamento delle acque reflue;
- che la scadenza della gestione di S.Ec.Am. S.p.A. coinciderà con il medesimo termine finale previsto nella convenzione con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio;
- che la gestione di S.Ec.Am. S.p.A. diverrà operativa dopo che il Comune e la predetta Società ne avranno definito, congiuntamente, gli aspetti tecnici ed economici, formalizzando gli accordi così raggiunti in un apposito protocollo d'intesa, approvato dalla Giunta Comunale, che costituirà allegato e parte integrante del contratto di servizio, da sottoscrivere tra le parti;
- che dal 1 luglio, a prescindere dall'inizio dell' "operatività" della gestione, i Comuni sono sollevati dalla competenza in materia di Servizio Idrico Integrato e dovranno pertanto informare e rendicontare l'Ufficio d'Ambito su tutti gli interventi inerenti il SII che non rientrino nella manutenzione ordinaria così come dichiarata nei dati forniti ai sensi della delibera AEEG n.643 del 27 dicembre 2013;
- che l'operatività della gestione sarà, inoltre, subordinata alla predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà del Comune, la cui disponibilità verrà attribuita a S.Ec.Am. S.p.A., in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006;
- che l'Ufficio d'Ambito ha provveduto alla formulazione della proposta di tariffa approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 4 aprile 2014, in conformità alla disciplina impartita dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (per brevità, AEEGSI) ed in attesa di approvazione da parte della stessa Autorità;
- che i servizi espletati da S.Ec.Am. S.p.A. saranno inoltre regolati dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" e dalla "Carta dei servizi" approvati dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 34 del 27 settembre 2013.

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 23.10.2014, avente ad oggetto: "Stato di fatto delle operazioni di cui all'art. 3 della Convenzione tra Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. Spa", con la quale, l'Ufficio D'Ambito della Provincia di Sondrio sollecita i Comuni a sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione i documenti "Contratto di Servizio" e "Protocollo d'Intesa" e a stipularli con il Gestore d'Ambito;

RILEVATO che con la deliberazione sopracitata l'Ufficio d'Ambito ha inoltre disposto:

- l'esclusione dal Piano degli investimenti 2015 per tutte quelle gestioni (Comuni e Società di Depurazioni) che alla data del 15.11.2014 non abbiano sottoscritto unitamente a S. Ec. Am. Spa i documenti "Contratto di Servizio" e "Protocollo d'Intesa";
- che il rimborso dei costi operativi dell'anno 2014, sostenuti da Comuni e Società di depurazione, potrà avvenire solo se i documenti "Contratto di Servizio" e "Protocollo d'Intesa" saranno stipulati con S.Ec.Am. spa entro l'anno corrente;

PRESO ATTO CHE le parti (Comune e Società) hanno definito gli aspetti tecnici ed economici inerenti la gestione del Servizio Idrico Integrato, aspetti meglio esplicitati nell'allegato sub A) Schema di Contratto di Servizio e relativi annessi:

- protocollo d'intesa;
- regolamento del SII, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27.09.2013;
- carta dei servizi del SII di S.Ec.Am. S.p.A., approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27.09.2013;
- prescrizioni comunali per il ripristino delle sedi stradali;

CHE, in particolare, viene individuata quale data per l'affidamento del servizio il 1 gennaio 2015, con l'obbligo di provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, alla redazione e sottoscrizione degli stati di consistenza delle reti e degli impianti di proprietà del Comune;

RITENUTO quindi ottemperare a quanto come sopra richiesto;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ognuno per le rispettive competenze, di regolarità tecnica dei Responsabili del Servizio Lavori Pubblici, Gestione e Manutenzione, Tributi e Sic e Finanziario e Personale, quali riportati in allegato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) **AFFIDARE** alla S.Ec.Am. Spa, quale gestore unico dell'ATO della Provincia di Sondrio, il Servizio Idrico Integrato, come definito ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino alla scadenza della convenzione di affidamento del S.I.I. dei Comuni dell'ATO della Provincia di Sondrio prevista per il 30 giugno 2033, affidamento disposto con delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 4 aprile 2014;
- 2) **APPROVARE**, conseguentemente l'allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, sub A) Schema di Contratto di Servizio e relativi annessi:
 - protocollo d'intesa;
 - regolamento del SII, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27.09.2013;
 - carta dei servizi del SII di S.Ec.Am. S.p.A., approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27.09.2013;
 - prescrizioni comunali per il ripristino delle sedi stradali;da sottoscrivere con S. EC. AM. Spa e volti alla regolamentazione degli aspetti tecnici ed economici del S.I.I.;
- 3) **AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici alla sottoscrizione del Contratto di Servizio e allegato Protocollo d'Intesa, nonché alla redazione e sottoscrizione, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza delle reti e degli impianti di proprietà del Comune;
- 4) **DICHIARARE** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, dovendo rispettare i termini indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ATO n. 33/2014, a seguito di separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00;
- 5) **DIFFONDERE** il presente atto tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, ai sensi del vigente Regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23.08.2006.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Bormolini Damiano

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 148 DEL 12/11/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 17/11/2014 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

**DELIBERA DI GIUNTA
N. 148 DEL 12/11/2014**

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

LIVIGNO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

secam^{SPA}



SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA
E L'AMBIENTE

E

Comune di LIVIGNO

Provincia di Sondrio

Con il presente Contratto di servizio le parti:

COMUNE di Livigno. (d'ora in avanti denominato "Comune") con sede in Livigno, Plaza Dal Comun 93 C.F. nella persona del Sig. che interviene ed agisce nel presente atto, nella sua qualità di legale rappresentante;

S.Ec.Am. S.p.A. (d'ora in avanti denominato "Gestore") con sede legale in Sondrio in Via Trieste n. 36/A iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SONDRIO al numero 80003550144, C.F.: 80003550144 / P.IVA 00670090141 rappresentata dal Sig. Gildo De Gianni in qualità di Legale Rappresentante della medesima;

PREMESSO

- secondo la definizione dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, *"il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie"*;
- la connotazione economica del servizio idrico integrato (S.I.I.) e dei singoli servizi idrici che lo compongono, è stata più volte ribadita dalla Corte Costituzionale (cfr.: sentenza 17.11.2010, n. 325; sentenza 15.6.2011, n. 187; sentenza 28.3.2013, n. 50), mentre la natura di servizio a rete è *in re ipsa*, poiché la distribuzione dell'acqua potabile e la raccolta delle acque reflue avvengono in modo capillare, attraverso infrastrutture a rete alle quali viene allacciata l'utenza servita;
- l'art. 150, D.Lgs. 152/2006, individua le forme gestionali del S.I.I. con riferimento all'art. 113, comma 5, D.Lgs. 267/2000, le cui previsioni sono state abrogate e sostituite, per incompatibilità, dall'art. 23bis, commi da 2 a 4, D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, recante disposizioni sui servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- l'art. 23bis, legge 133/2008, è stato abrogato per effetto dell'esito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, formalmente recepito con DPR 18 luglio 2011, n. 113, con efficacia dal 21 luglio 2011, primo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del predetto Decreto;
- parimenti per effetto dell'anzidetta abrogazione referendaria è da ritenersi caducato il regolamento attuativo dell'art. 23bis, legge 133/2008, di cui al DPR 168/2010;
- l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è stata nuovamente oggetto d'intervento legislativo, attraverso l'art. 4, D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 e ss. mm. ii., alle cui disposizioni in materia di affidamento dei servizi era comunque sottratto il S.I.I., in forza dell'espressa esclusione di cui al comma 34 dello stesso art. 4, legge 148/2011;
- con sentenza 20 luglio 2012, n. 199, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, legge 148/2011, reputandolo sostanzialmente riproduttivo del precedente impianto normativo travolto dal referendum e, per ciò stesso, elusivo della volontà espressa dal Corpo elettorale, in violazione dell'art. 75 della Costituzione;
- con riguardo all'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e per ciò stesso del S.I.I. e dei servizi idrici in genere, l'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, dispone che *"al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici"*

degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

- in forza dell'art. 34, comma 21, legge 221/2012, *“gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20”*, mentre *“per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento”*, posto che *“il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”*;
- l'art. 34, comma 23, legge 221/2012, ha introdotto il comma 1bis, dell'art. 3bis, legge 148/2011, in forza del quale *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [siano] esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”*;
- il precitato art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, riserva agli enti di governo degli ambiti degli servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, e quindi anche dei servizi idrici, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia d'organizzazione, scelta della forma di gestione e affidamento dei servizi, senza peraltro subordinare siffatta attribuzione di competenze alla previa adozione di atti di pianificazione e programmazione, ed in specie del piano d'ambito;
- alla luce delle summenzionate previsioni normative, l'Ufficio di Ambito della Provincia di Sondrio (di seguito: Ufficio d'Ambito) ha ritenuto di avviare un percorso di convergenza ed adeguamento delle gestioni in essere presso i singoli Comuni, nelle more dell'approvazione del piano d'ambito e del conseguente affidamento, a regime, della gestione del S.I.I.;
- con delibera n. 15 dell'8 maggio 2013, successivamente approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. 34 del 27 settembre 2013, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni, con delibera n. 1 del 25 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha adottato un atto d'indirizzo, volto all'individuazione di un gestore transitorio del S.I.I., di riferimento per l'intero A.T.O., nell'esercizio delle funzioni riservate all'Ufficio d'Ambito medesimo dall'art. 48, comma 2, lett. a), legge regionale 26/2003 ed all'art. 2, comma 1, lett. a), del proprio statuto, secondo cui competono all'Ufficio d'Ambito le funzioni in materia di *“individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n. 26/2003 e ss.mm.ii. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato”*;
- la richiamata delibera d'indirizzo dell'Ufficio d'Ambito ha previsto che la durata della gestione transitoria debba corrispondere all'orizzonte temporale massimo - di non oltre tre anni - del piano d'ambito stralcio, di cui all'art. 6 delle Linee d'indirizzo approvate con delibera n. 8, del 22 febbraio 2013, del Consiglio provinciale di Sondrio;
- con la richiamata delibera d'indirizzo n. 15 dell'8 maggio 2013, sono stati inoltre adottati gli schemi tipo di riferimento di contratto di servizio e regolamento del S.I.I., rimettendo ai Comuni la definizione, d'intesa col gestore transitorio, degli aspetti tecnico-economici relativi al subentro nella gestione del servizio;
- con delibera n. 19, del 28 agosto 2013, l'Ufficio d'Ambito ha approvato lo schema di carta dei servizi del S.I.I., valida per l'intero A.T.O. di Sondrio, elaborata da S.Ec.Am. S.p.A.;

- in applicazione dell'art. 34, comma 20, legge 221/2012, l'Ufficio d'Ambito ha predisposto una Relazione - allegata alla predetta deliberazione d'indirizzo n. 15, dell'8 maggio 2013 - al fine di dare conto *"delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta"* e per definire *"i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;
- per le ragioni illustrate nella predetta Relazione, l'Ufficio d'Ambito ha ritenuto di ricorrere al modulo gestorio dell'affidamento *"in house"*, individuando S.Ec.Am. – Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. (nel prosieguo, SECAM), quale gestore transitorio del S.I.I., di riferimento per l'intero A.T.O.;
- il modulo gestorio della società *"in house"* appare preferibile rispetto all'assegnazione del servizio tramite gara od alla costituzione di una società mista con socio selezionato tramite gara, per una pluralità di ragioni di cui si è debitamente dato atto nell'anzidetta Relazione;
- l'affidamento *"in house"* a SECAM appare funzionale alla realizzazione di rilevanti economie di scala, poiché la società è l'attuale maggior operatore di servizi idrici nel territorio provinciale, come meglio esplicitato nella predetta Relazione;
- con deliberazione n.4, assunta in data 10 febbraio 2014, successivamente approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. 11, del 4 aprile 2014, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni, in data 5 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato il documento "Piano d'Ambito" costituito da:
 - capitolo 1: premessa;
 - capitolo 2: inquadramento normativo;
 - capitolo 3: inquadramento territoriale;
 - capitolo 4: gli agglomerati;
 - capitolo 5: stato di fatto dei servizi idrici;
 - capitolo 6: obiettivi e criticità del Piano d'Ambito;
 - capitolo 7: piano degli investimenti;
 - capitolo 8: modello gestionale organizzativo;
 - allegato 1: tabelle ricognizione 2011;
 - allegato 2: elaborati grafici;
 - allegato 3: piano economico finanziario;
- con decreto n. 2352 in data 19 marzo 2014, la Regione Lombardia ha espresso *"una valutazione di coerenza con la programmazione e pianificazione regionale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, della L.R. 26/2003, alla proposta di aggiornamento del Piano d'Ambito dell'ATO Provincia di Sondrio"* a condizione che siano ottemperate alcune indicazioni, recepite e adottate dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, e confluite nel testo definitivamente approvato dal Consiglio provinciale in data 4 aprile 2014;
- con deliberazione n.6 del 19 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato lo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio, trasmettendo la delibera stessa al Consiglio Provinciale, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni, in data 5 marzo 2014;
- il Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. 12, del 4 aprile 2014, approvava lo schema di convenzione dando mandato all'Ufficio d'Ambito di procedere all'affidamento del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Sondrio, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2033, alla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. (S.Ec.Am. S.p.A.);

- SECAM opera esclusivamente nel campo dei servizi idrici e della gestione dei rifiuti per conto degli enti locali soci ed è interamente controllata congiuntamente dalla Provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità montane e da tutti i 78 Comuni del territorio provinciale, talché soddisfa i requisiti richiesti dalla consolidata giurisprudenza in materia di affidamenti "in house", nonché il peculiare di requisito di cui all'art. 150, comma 3, D.Lgs. 152/2006, che subordina l'affidamento "in house" del S.I.I. a "società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni od altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale";
- la convenzione approvata con la sopracitata delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 4 aprile 2014, prevede che l'affidamento di SECAM avrà la durata di anni 20 a decorrere dal 1° luglio 2014 o, se successiva, dal primo giorno successivo alla data di stipulazione della stessa; diverrà gradualmente operativo nei singoli Comuni e comunque entro 18 mesi dalla data di stipula della convenzione, previo accordo, tra l'Ente locale interessato e SECAM, in merito agli aspetti tecnici ed economici preordinati all'effettivo subentro nella gestione ed all'immissione nella detenzione di reti ed impianti;
- l'operatività della gestione interinale è subordinata alla definizione congiunta degli aspetti tecnico-economici dei servizi interessati, nonché alla predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà comunale, la cui disponibilità verrà attribuita a S.Ec.Am. S.p.A., in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006;
- l'Ufficio d'Ambito provvede alla formulazione della proposta di tariffa in conformità alla disciplina impartita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (per brevità, AEEG), in specie con le delibere 28.12.2012 n. 585, 28.02.2013 n. 88, 27.12.2013 n.643, nonché ai successivi provvedimenti e chiarimenti che saranno emanati dall'Autorità medesima, nell'esercizio delle funzioni alla medesima riservate in forza dell'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, e del D.P.C.M. 20.7.2012;

Tutto ciò premesso, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.), come definito ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, a seguito di approvazione del piano d'ambito definitivo, di cui all'art. 149, D.Lgs. 152/2006.

In virtù dell'affidamento di servizio pubblico oggetto del presente contratto, il Gestore acquista la disponibilità esclusiva delle opere, degli impianti e dei manufatti necessari per l'esercizio.

Il Gestore si impegna a gestire il S.I.I. secondo principi di efficienza, efficacia (corretto rapporto tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti) ed economicità (corretto rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti) come prescritto dalle norme comunitarie, statali e regionali.

Art. 2 – Principi generali

In coerenza con l'interesse pubblico rivestito dal servizio idrico, il Gestore dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali da osservare nell'erogazione dello stesso:

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: trattandosi di servizio essenziale e di pubblico interesse gli utenti detengono il diritto alla erogazione senza interruzione del servizio, fatto salvo i casi previsti dal successivo articolo 19; il Gestore è quindi tenuto ad organizzarlo in modo da rispettare tale vincolo secondo quanto previsto dal regolamento comunale sul Servizio Idrico Integrato, dalla normativa vigente nonché dal presente contratto.

UGUAGLIANZA: tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti anche la possibilità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti.

EFFICACIA: viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati *standards* tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).

EFFICIENZA: deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.

TRASPARENZA: da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio e dei relativi costi.

ADATTABILITÀ: il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari.

I rapporti intercorrenti fra il Gestore ed i clienti, oltre ad essere disciplinati dalle norme emanate dalle competenti autorità, si conformeranno a quanto previsto nel presente contratto, nel regolamento comunale, nei singoli contratti di somministrazione e nella carta dei servizi.

Art. 3 – Durata

Il presente Contratto di servizio ha decorrenza dal 1° gennaio 2015 ed avrà validità fino alla scadenza della "convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio" prevista per il 30 giugno 2033 salvo la possibilità per il Comune di Livigno di recedere dal Contratto qualora venga modificata la normativa di riferimento e venga meno l'obbligo da parte di Comuni di affidare il S.I.I. all'ATO.

Art. 4 – Proprietà ed utilizzo delle reti

In conformità a quanto stabilito dal CAPO III - Servizio idrico integrato - dalla L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. e dagli art. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune e il Gestore si dichiarano edotti che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica fanno parte del demanio idrico e che le infrastrutture idriche di proprietà del Comune sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al Gestore del S.I.I., il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dal presente Contratto di servizio.

Il Comune dispone che il Gestore possa utilizzare dal 1 gennaio 2015 le reti, gli impianti, i manufatti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti i servizi del S.I.I. del Comune, come specificatamente individuati negli stati di consistenza da firmarsi in contraddittorio tra le parti in via perentoria entro 30 giorni dalla data di stipula del presente atto

E' fatto assoluto divieto al Gestore del servizio di trasferire a terzi, per qualsiasi motivo, il totale o parziale diritto di utilizzo dei beni citati nel comma precedente.

Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare e modificare le reti e i fabbricati esistenti per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo sfruttamento idroelettrico di tutti gli acquedotti comunali. Le opere necessarie allo sfruttamento idroelettrico saranno a carico del Comune. Le parti prendono atto che è in corso la pratica per lo sfruttamento idroelettrico dell'acquedotto del Monte, il progetto prevede l'installazione delle apparecchiature elettromeccaniche all'interno del serbatoio della "Boscola alta" con modifiche alla struttura esistente. Il Gestore ha preso visione del progetto e si impegna a collaborare con il Comune per dare piena attuazione all'opera.

Il Gestore dovrà garantire tutte le forniture idriche esistenti per usi non domestici, fatte salve le priorità di approvvigionamento previste dalla norma.

Art. 5 – Linee guida

La gestione del S.I.I. si uniforma a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. promozione ed incentivazione di un corretto utilizzo della risorsa idrica;
2. collaborazione con gli uffici comunali per armonizzare lo svolgimento dell'attività;
3. mantenimento di adeguati standard qualitativi nello svolgimento del servizio;
4. trasparenza e professionalità nei rapporti con gli utenti;
5. sollecitudine nell'espletamento delle procedure amministrative;
6. perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Il Gestore si impegna ad uniformare la propria attività alle linee guida previste nel Regolamento del SII, approvate dal Consiglio Provinciale di Sondrio con deliberazione n.34 del 27.09.2013;
 Il Gestore acquisisce periodicamente la valutazione degli utenti e dei cittadini interessati relativamente alla qualità del servizio reso.

Art. 6 – Assetti istituzionali e rapporti giuridici

Il Gestore subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti l'attività affidata con il presente atto alla stessa, intercorrenti tra il Comune ed altri soggetti pubblici o privati .

In particolare il Gestore a far data dal 1/01/2015 dovrà gestire gli impianti di depurazione (Isola ecologica Viera, depuratore Trepalle e stazioni di sollevamento) affidati in gestione fino al 31/12/2014 alla ditta Saccecav SpA giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 23/12/2013 e determinazione del Responsabile del Servizio LLPP n. 645 del 30/12/2013. Il gestore si impegna ad attuare l'art. 173 del D.Lgs. 152/06 per quanto attiene il personale attualmente impiegato.

Il gestore dovrà inoltre subentrare al Comune nelle seguenti utenze:

- Elettriche

DESCRIZIONE UTENZA	NUMERO DI PRESA (l'ultimo numero è omesso perchè varia)	DETTAGLIO UTENZA	Kw	POD	NUMERO CLIENTE
Amm.ne com.le Serbatoio (St.pomp.) - Via Tecia sn (Trepalle)	14367021700101	Acquedotto Trepalle serbatoio Tecia	28	IT001E14646928	632.371.454
Amm.ne com.le Acquedotto - Loc. Boscola 300 (Bassa)	14367125700501	Acquedotto Livigno serbatoio Boscola bassa	56	IT001E14661909	632.292.911
Amm.ne com.le Livigno (St.pomp.) - Loc. Boscola sn (Alta)	14367125021001	Acquedotto Livigno serbatoio Boscola alta	6	IT001E14249008	632.371.071
Amm.ne com.le Deatterizzatore - Via Trepal.Croseta sn Passo Eira	14367555051001	Acquedotto Trepalle impianto Passo Eira	3	IT001E14115830	625.148.502
Amm.ne com.le Deatterizzatore - Via Freita sn	14367365166001	Acquedotto Livigno serbatoio Freita	3	IT001E14115824	632.371.675
Amm.ne com.le Livigno (Cantiere) - Via Trepal. Stefan sn (DEPURATORE TREPALLE)	14367625700501	Fognatura - impianto di depurazione Trepalle	75	IT001E15076247	632.333.919
Amm.ne com.le Ponte Federia - Via Federia sn (stazione sollevamento loc. Aqua Granda)	14367245700601	Fognatura Livigno stazione di sollevamento Aqua Granda	62	IT001E14163632	632.333.871
Amm.ne com.le Livigno - Via Pemont sn (stazione sollevamento latteria)	14367290700551	Fognatura -Stazione sollevamento presso Macello	62	IT001E14516405	632.333.196
ENEL DISTRIBUZIONE Amm.ne com.le Livigno (St.pomp.) - Via Campaciol sn	14367490700653	Acquedotto Livigno stazione di sollevamento Campaciol	364	IT001E00225824	949.804.682

UTENZA NUOVA 2013 acquedotto localita' La Rocca	001E17712604	Acquedotto Trepalle stazione di sollevamento LaRocca	30	IT001E17712604	900.348.950
--	--------------	---	----	----------------	-------------

- Telefoniche

NUMERO	UBICAZIONE	INDIRIZZO
088098/01	Acq. Comune - Campacciolo	V. Campacciol
088098/02	Acq. Boscola Bassa - Campacciolo	Boscola / Campacciol
970844	Saccecav Tel e FAX	Acquedotto Livigno serbatoio Boscola alta
970294	Saccecav Allarme 3	SNC V. Val viera
970054	Saccecav Allarme 1	SNC V. Val viera
970141	Saccecav Sollevamento 2	SNC V. Val viera
970006	Saccecav Sollevamento 1	SNC V. Val viera
970072	Saccecav Allarme 2	SNC V. Val viera
979110	Depuratore Trepalle	V. Stefan Trepalle

In caso di vulture non efficaci alla data del 31/12/2014 il Gestore rimborserà al Comune i relativi costi del 2015.

Art. 7 – Prestazioni del Gestore

La gestione dei servizi affidati al Gestore per il tramite del presente Contratto di servizio ha per oggetto le seguenti attività così sintetizzate (previste ed elencate nel Regolamento regionale 28 febbraio 2005 n. 4):

- Gestione di reti e impianti:
 - gestione impianti di captazione: consiste nell'assicurare il regolare esercizio degli impianti di captazione (siano essi pozzi, sorgenti o derivazioni di acque superficiali), sorvegliandone il buon funzionamento e assicurando il necessario controllo;
 - gestione rete di adduzione e di distribuzione: consiste nell'assicurare il regolare esercizio delle tubazioni, facendosi carico della attività di controllo e ricerca delle perdite e, limitatamente alla distribuzione, assicurando l'allacciamento delle nuove utenze;
 - gestione impianti di potabilizzazione: comprende le attività di gestione necessarie al regolare funzionamento degli impianti (presidio del personale ove richiesto, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi di trattamento e dei dosaggi di reattivi e disinfettanti, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi, approvvigionamento dei chemicals etc.);
 - gestione rete fognaria: consiste nel controllo del regolare funzionamento delle reti, delle eventuali apparecchiature installate (es. sollevamenti) e dei manufatti (es. sfioratori, vasche di prima pioggia e scaricatori di piena), nel controllo di eventuali perdite, delle condizioni statiche e strutturali dei manufatti con ispezioni programmate e nell'esecuzione degli allacciamenti delle nuove utenze.
 - gestione impianto di depurazione: si compone delle attività di gestione necessarie al regolare funzionamento degli impianti (presidio del personale, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi depurativi, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi,

approvvigionamento dei chemicals, captazione e utilizzo del biogas ove presente, etc.) secondo quanto indicato nel contratto specifico.

- Manutenzione di reti e impianti: si intendono tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti necessarie al regolare funzionamento di reti e impianti esistenti con esclusione degli investimenti, regolamentati dall'art. 24 del presente contratto, e con esclusione delle attività di ristrutturazione, valorizzazione e rinnovo. Le attività di manutenzione comprendono pertanto sia la organizzazione e dotazione delle squadre di pronto intervento per i piccoli interventi d'urgenza, sia le riparazioni e, ove necessario, le sostituzioni di apparecchiature guaste o di tratti di tubazione ammalorati.
Si aggiungono altre attività tecniche e di supporto relative ai punti precedenti, nonché le attività a diretta interfaccia con l'utenza di seguito sintetizzate:
- laboratorio di analisi e controllo ambientale: comprende tutte le attività analitiche sia interne (cioè eseguite dal laboratorio proprio), sia eventualmente controlli di qualità sulle acque prelevate dalle varie fonti, su quelle in uscita dagli impianti di potabilizzazione, su quelle distribuite in rete e quelle trattate in uscita dagli impianti di depurazione, nonché eventualmente sui fanghi derivanti dai trattamenti;
- attività a diretta interfaccia con l'utenza: comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio, quali ad esempio esercizio degli uffici centrali e periferici aperti al pubblico, contratti nuove utenze, lettura contatori, bollettazione, fatturazione, incasso, call center, servizio di pronto intervento, marketing, gestione reclami etc.
- altre attività di supporto: comprendono le attività di
 - rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento alla rete acquedottistica e fognaria;
 - attività di riscossione della tariffa (bollettazione ed incasso della tariffa del S.I.I. – ex art. 156 del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i.): la tariffa è riscossa dal Gestore del servizio idrico integrato; in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 il corrispettivo dovuto al Gestore è costituito dai proventi della tariffa applicata agli utenti.

Art. 8 – Gestione degli allacciamenti alle reti

Le richieste di allacciamento e di modifica di allacciamenti esistenti alla rete acquedottistica ed alla rete fognaria dovranno essere gestite secondo quanto previsto dal vigente Regolamento relativo al S.I.I..

I costi imputati all'utente per gli allacciamenti sono quelli previsti dal tariffario approvato con delibera di Consiglio provinciale n.12 del 04.04.2014 ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012, annesso SUB. C) all'allegato Protocollo d'Intesa.

Art. 9 – Bollettazione e incassi

La formazione del ruolo di carico dovrà essere effettuata sulla base delle letture dei consumi effettuate dal personale del Gestore, da personale da questa appositamente incaricata oppure mediante autolettura comunicata dall'utente. È inoltre consentita la formalizzazione del ruolo sulla base di letture presunte. In tal caso:

- dovrà essere riconosciuta all'utente la possibilità di comunicare la lettura effettiva;
- al medesimo utente non sarà possibile trasmettere due fatture consecutive basate su letture presunte.

Le tariffe, gli scaglioni di consumo, la quota fissa, i costi per gli allacciamenti e tutte le altre voci di spesa imputabili all'utente in ragione dell'erogazione del servizio saranno adottate dall'Ufficio d'Ambito e approvate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, Legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20 luglio 2012

Per ogni singola utenza la fattura inviata all'utente dovrà contenere, oltre agli elementi obbligatori per legge, le seguenti specifiche:

- codice contribuente;
- numero contatore;
- lettura precedente;
- lettura attuale;
- consumo effettivo;
- distinta indicazione degli importi fatturati a titolo di canone acquedotto, fognatura, depurazione e quota fissa;
- scadenze e modalità di pagamento.

Il formato della fattura e le singole voci in essa contenute potranno subire variazioni a seguito di apposite disposizioni da parte dell'AEGGSI.

La data ultima entro la quale procedere alla fatturazione, ed eventualmente il numero di rate e le rispettive scadenze, saranno stabilite dal gestore in accordo con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e comunicate all'utenza e all'Amministrazione Comunale, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20 luglio 2012.

Nel caso di misuratori installati all'interno delle abitazioni, nel caso si manifestino consumi sospetti, al personale del Gestore dovrà essere consentita la possibilità di accedere previo congruo avviso ai proprietari e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, nelle proprietà al fine di verificare la conformità delle opere e porre in essere tutte le verifiche necessarie.

Tutto quanto sopra specificato avrà validità e decorrenza a seguito di installazione dei misuratori di prelievo d'acqua. Fino ad allora le modalità di fatturazione saranno quelle definite dall'Ufficio d'Ambito nel documento "Piano d'Ambito" approvato con delibera di Consiglio provinciale n.11 del 04.04.2014 e s.m.i

Art. 10 – Attività di verifica e di controllo – gestione dei morosi

Sono trasferite al Gestore le seguenti attività di verifica e controllo:

1. verifica della regolarità dei versamenti effettuati dai contribuenti. Il Gestore dovrà monitorare il rispetto delle scadenze previste per il pagamento del servizio. Eventuali ritardatari dovranno essere prontamente richiamati attraverso l'invio di lettere di sollecito. Espletate le procedure bonarie sarà compito del Gestore adottare i provvedimenti che si ritengono opportuni per il recupero del credito;
2. spetta al Gestore il compito di predisporre un piano di attività finalizzato ad una verifica puntuale e generalizzata dei contratti in essere al fine di individuare utenti collegati alla rete senza una regolare autorizzazione e di conseguenza privi di contratto di somministrazione.

Art. 11 – Collaborazione e coordinamento

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Gestore dovrà far pervenire all'Ufficio d'Ambito e per conoscenza al Comune un piano gestionale contenente:

- l'analisi della situazione del servizio;
- la previsione dei costi e dei ricavi di gestione per l'anno seguente;
- l'individuazione degli elementi di criticità del servizio e le possibili soluzioni;
- una relazione sulla situazione degli impianti e delle reti e le conseguenti proposte di investimento;
- ogni altra indicazione utile al miglioramento del servizio.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune comunicherà all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore i piani e i programmi di sviluppo urbanistico e di programmazione delle opere di urbanizzazione che interessano la gestione delle attività oggetto del presente contratto, onde consentire alla medesima un'opportuna pianificazione e programmazione.

Il Gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorra a questi ultimi per ottenere eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio.

Art. 12 – Rapporti Economico Finanziari

Gli introiti derivanti dalla Tariffa per il Servizio Idrico Integrato costituiscono il corrispettivo di spettanza del Gestore a fronte degli oneri dalla stessa assunti con il presente Contratto di servizio.

Restano escluse dalla presente convenzione le obbligazioni e le sopravvenienze attive e passive contratte in data anteriore alla stipula del presente atto.

Art. 13 – Ripartizione dei costi

Sono trasferite a carico del Gestore le spese di manutenzione e di funzionamento dei depuratori verso i quali afferiscono le acque reflue del Comune

I contratti per la fornitura di energia elettrica agli impianti di captazione, adduzione, collettamento e depurazione saranno intestati direttamente al Gestore.

I costi relativi alle prestazioni eventualmente rese da personale comunale e quelli relativi all'utilizzo di mezzi e risorse strumentali date in uso alla stessa per l'espletamento dell'attività, saranno contabilizzati dal Comune e comunicati al Gestore per il loro inserimento nella relazione di cui al successivo articolo 14.

Art. 14 – Relazione sulla gestione e sugli investimenti

Entro il 1° novembre di ogni anno il Gestore si impegna a presentare all'Ufficio d'Ambito e per conoscenza al Comune, una rendicontazione dei costi al 30 settembre ed un proiezione dei costi al 31 dicembre.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Gestore dovrà presentare all'Ufficio d'Ambito e, per conoscenza, al Comune una relazione annuale concernente il servizio dalla quale emerga:

- l'ammontare complessivo dei costi sostenuti, distinti per tipologia, e gli scostamenti rispetto alle previsioni;
- la rendicontazione degli investimenti effettuati con riferimento all'art. 24 (sono da escludere i costi per la gestione e la manutenzione ordinaria) con relativo piano di "finanziamento";
- l'ammontare complessivo delle fatture emesse, l'importo incassato, quello da incassare e le procedure attivate per il recupero dei morosi;
- l'individuazione di eventuali problematiche emerse in corso d'anno;
- l'indicazione del risultato di gestione, in termini di avanzo o del disavanzo.

Nella quantificazione dei costi imputabili al servizio dovrà essere tenuto conto anche dei costi eventualmente sostenuti direttamente dal Comune per il servizio reso dal personale comunale e per l'utilizzo di mezzi e risorse strumentali di proprietà comunale.

I costi afferenti il servizio sostenuti direttamente dal Comune dovranno essere rimborsati all'amministrazione comunale.

Costituirà unico elemento economico da considerarsi per il subentro legato all'eventuale recesso da parte del Comune quanto previsto dalla Delibera 27 dicembre 2013 n.643/2013 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Art. 15 – Concessione in uso del suolo e del sottosuolo

Il Comune, per tutta la durata dell'affidamento delle gestioni oggetto del presente Contratto di servizio, concede gratuitamente al Gestore il diritto di uso del suolo e sottosuolo di sua proprietà, incluse le aree pubbliche e le loro pertinenze, occorrenti per il mantenimento, la realizzazione, la posa, l'esercizio e la manutenzione di reti ed impianti e altre dotazioni patrimoniali necessari alla gestione dei servizi di acquedotto e fognatura di cui al presente contratto.

Il Gestore, quando esegue interventi e opere sul suolo pubblico o nel sottosuolo per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto, deve provvedere al ripristino dei luoghi manomessi secondo criteri di buona tecnica ed a perfetta regola d'arte, ottemperando a tutte le prescrizioni relative (comunali o statali) al fine di contenere, nei limiti del possibile, i disagi per i cittadini. Il comune si riserva la facoltà di richiedere una cauzione a garanzia del rispetto degli impegni assunti dal Gestore.

Il Gestore si impegna a rispettare le vigenti normative di sicurezza dei luoghi di lavoro, le disposizioni del vigente codice della strada e le norme di igiene e sanità.

Art. 16 – Obblighi e responsabilità del Gestore inerenti l'erogazione del servizio

Il Gestore è obbligato a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative, in relazione alle attività di cui al presente contratto.

Il Gestore, in base alle norme vigenti, è esclusivamente responsabile verso gli utenti ed i terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività di ogni servizio, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente al Gestore stesso.

In caso di danni arrecati da terzi ad impianti e mezzi di proprietà o utilizzati dal Gestore, lo stesso provvede all'immediata restituzione in efficienza degli stessi ed è legittimato a proporre nei confronti dei responsabili le azioni per il risarcimento.

Art. 17 – Risorse umane e strumentali per lo svolgimento del servizio

Per l'espletamento dell'attività conferita in parola il Gestore impiega proprio personale dipendente, per il quale osserva ogni norma legislativa e regolamentare vigente in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.

Il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni rese da personale dipendente comunale.

Il Gestore si dota di attrezzature idonee a garantire il regolare svolgimento del servizio ovvero provvede all'affidamento ad imprese terze di particolari fasi dello stesso, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Il Comune potrà concedere in uso al Gestore i beni strumentali attualmente in dotazione al personale dipendente per l'espletamento del servizio (automezzi, attrezzature, beni di consumo, hardware, software...) mediante stipulazione di appositi contratti di nolo o comodato. Potrà altresì concedere, previo rimborso, l'utilizzo del materiale di consumo depositato presso il magazzino comunale, individuato e stimato nell'eventuale allegato, da firmarsi in contraddittorio tra le parti in via perentoria entro il 31 gennaio 2015.

Art. 18 – Personale e vestiario

E' fatto obbligo al Gestore di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza degli impianti e sulla sicurezza sul lavoro.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso; il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con indicazione dell'unità di appartenenza.

Art. 19 – Obblighi verso gli utenti connessi all'attività

Il Gestore si impegna, compatibilmente con le possibilità tecniche di approvvigionamento della rete esistente e con precedenza per gli usi umani, ad assicurare agli utenti la disponibilità di acqua potabile; si impegna inoltre, compatibilmente con le possibilità tecniche di trasporto delle reti, a garantire il normale deflusso delle acque di scarico e piovane.

Il Gestore si impegna ad erogare il servizio con regolarità e continuità ed a contrattare con chiunque richieda l'erogazione del servizio osservando la parità di trattamento nei rapporti con i clienti.

Il Gestore potrà ricorrere a sospensioni temporanee del servizio per necessità di manutenzione degli impianti, per esigenze tecniche non prevedibili o per cause di forza maggiore. Ove si tratti di sospensioni programmate provvederà a darne comunicazione con adeguato anticipo, adottando le misure necessarie a contenere il disagio degli utenti. I casi suddetti non costituiranno titolo per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi.

Art. 20 – Manutenzione rete, impianti, manufatti e altre dotazioni patrimoniali

Il Gestore garantisce di conservare in efficienza le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti lo stesso, provvedendo ad effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione, l'esercizio degli stessi, le verifiche e gli interventi necessari a garantire la regolare continuità dell'esercizio e la normale conservazione degli impianti come indicato all'art. 7.

L'erogazione del servizio comporta in particolare lo svolgimento delle seguenti attività da parte del Gestore:

- controllo del buon funzionamento delle reti e dei manufatti, delle apparecchiature e degli impianti ad esse funzionalmente connessi e rientranti nei limiti del servizio;
- verifica e manutenzione conservativa di reti, impianti e manufatti provvedendo ai necessari interventi per garantire e/o ripristinare la funzionalità dei sistemi di scarico;
- interventi a richiesta o secondo necessità di pulizia e spurgo di condotte e manufatti rientranti nei limiti dell'attività svolta, mediante utilizzo di idonee attrezzature;
- carico, trasporto e smaltimento in conformità alla legislazione vigente dei reflui provenienti dalle attività di cui al punto precedente;
- verifica e manutenzione delle stazioni di sollevamento;
- predisporre un servizio di reperibilità e pronto intervento in grado di garantire gli interventi di emergenza.

Art. 21 – Esecuzione interventi sulle reti

Il Gestore, prima di iniziare lavori nel suolo e sottosuolo pubblico, nonché nelle aree pubbliche e loro pertinenze dovrà, salvo le urgenze che comunque dovranno essere segnalate il primo giorno utile dall'evento, darne comunicazione scritta all'ufficio tecnico ed all'ufficio Polizia Municipale del Comune precisando:

- luogo di esecuzione dei lavori;
- descrizione sommaria dei lavori;
- assistente ai lavori per il Gestore;
- estremi dell'impresa eventualmente incaricata dei lavori e responsabile degli stessi;
- date di inizio e termine dei lavori;
- ingombro previsto del suolo pubblico.

Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di cui al precedente comma non pervenga indicazione contraria, il Gestore sarà ritenuto autorizzato a procedere senza ulteriore indugio all'esecuzione dei lavori fatta salva, se necessaria, l'ottenimento dell'autorizzazione per l'apertura dei cantieri stradali rilasciata dalla Polizia Locale.

In caso di interventi urgenti il Gestore avvertirà telefonicamente la polizia municipale ed inoltrerà una segnalazione scritta all'ufficio tecnico comunale.

Fatti salvi i casi di urgenza, per i lavori che dovessero rendere necessaria la chiusura totale o parziale del traffico dovrà essere inoltrata dal Gestore specifica richiesta al fine di predisporre la necessaria ordinanza in materia.

Le tubazioni e le opere interrate saranno posate al di sotto del suolo alla profondità che risulterà più opportuna, secondo norme di buona tecnica, nel rispetto della vigente normativa in materia. I lavori di scavo e rinterro ed il ripristino delle pavimentazioni manomesse dovrà essere realizzato secondo norme di buona tecnica, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle eventuali prescrizioni date dall'ufficio comunale con riferimento all'allegato: "indicazioni per il ripristino delle strade". Il Gestore si impegna a rispettare le vigenti normative di sicurezza dei luoghi di lavoro e le disposizioni del vigente codice della strada.

Art. 22 – Allacciamento di nuove utenze all'acquedotto comunale

L'allacciamento alla rete acquedottistica comunale potrà essere realizzato soltanto previa verifica del rispetto delle prescrizioni specificate nell'offerta formulata all'utente ai sensi dell'articolo 8, così come espressamente accettate dall'utente.

Il Gestore potrà concordare con l'utente che i lavori propedeutici alla realizzazione dell'allaccio (realizzazione di scavi e pozzetto, posa dei tubi ecc.) vengano effettuati direttamente da quest'ultimo attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni tecniche dettate dal Gestore e nel rispetto delle eventuali prescrizioni date dall'ufficio comunale per i ripristini superficiali riportate nell'allegato: "prescrizioni comunali per il ripristino delle sedi stradali". In tal caso a quest'ultima competerà una funzione di controllo e verifica dei lavori, nonché l'esecuzione materiale dell'allaccio del nuovo utente alla rete pubblica.

I contatori saranno posizionati sulla proprietà privata a ridosso della proprietà pubblica, e la posa materiale del tubo dal contatore fino al punto di presa dovrà essere obbligatoriamente realizzata dal Gestore come previsto nel Regolamento del S.I.I..

Le condizioni e le modalità per l'esecuzione degli allacciamenti, rinunce, subentri e prestazioni a carico dei richiedenti dovranno essere compatibili con le disposizioni di cui al vigente Regolamento del S.I.I.

L'attivazione della somministrazione potrà essere effettuata solo dal personale del Gestore, o da essa autorizzato, che provvederà ad ogni apertura, chiusura, al cambio o spostamento del misuratore in base alla richiesta dell'utente.

I costi da addebitare all'utenza per nuovi allacciamenti, subentri e/o variazioni così come le relative modalità tecniche sono regolamentati dal "Disciplinare Tecnico del Servizio Idrico Integrato" approvato dal Consiglio Provinciale di Sondrio con delibera n. 12 del 4 aprile 2014. **(ANNESSO SUB C) ALL'ALLEGATO PROT. D'INTESA)**

Il Gestore subentrerà nelle richieste di allacciamento già avanzate al Comune e non ancora perfezionate. I relativi rapporti finanziari verranno regolati tra il Comune e il Gestore.

Art. 23 – Allacciamento e scarico in pubblica fognatura

Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno essere preventivamente autorizzati. Il rilascio delle autorizzazioni avverrà tramite il Gestore che ne curerà l'istruttoria verificando la regolarità delle istanze dei richiedenti e della documentazione prodotta, nonché la conformità delle stesse al vigente regolamento ed alle disposizioni di legge.

Al personale del Gestore dovrà essere consentita la possibilità di accedere liberamente agli impianti di fognatura interni degli insediamenti civili e/o produttivi al fine di verificare la conformità delle opere alle prescrizioni dettate nel provvedimento autorizzativo.

Le spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione saranno poste a carico del richiedente e sono stabilite in base al tariffario approvato con deliberazione n.12 del 4 aprile 2014 del Consiglio Provinciale di Sondrio, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/201 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012. (Annesso SUB C) all'allegato Protocollo d'Intesa.

Il Gestore assume l'obbligo di rendere disponibile il servizio di fognatura nel Comune a tutti gli utenti che ne facciano richiesta e che siano collocati in zone ove già esiste la rete fognaria, nel rispetto dei parametri di scarico ammessi dalla vigente disciplina.

Sono a totale carico e responsabilità dei clienti l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a monte del punto di immissione nella rete pubblica che, per ogni intervento, dovranno servirsi di tecnici competenti che vi provvedano in conformità alle norme vigenti.

I clienti non potranno violare le norme igieniche e di sicurezza previste dal Regolamento di gestione del S.I.I. e da leggi vigenti.

Il Gestore subentrerà nelle richieste di allacciamento già avanzate al Comune e non ancora perfezionate. I relativi rapporti finanziari verranno regolati tra il Comune e il Gestore.

Art. 24 – Investimenti

Per investimenti s'intendono gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, potenziamento, rinnovo, sviluppo ed estensione di reti ed impianti, funzionali alla regolare erogazione del S.I.I..

Gli investimenti del Gestore sono definiti dal programma degli interventi adottato dall'Ufficio d'Ambito in sede di approvazione del piano d'ambito-di cui alla delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 4 aprile 2014 richiamata in premessa.

Le parti potranno concordare sulla necessità di ulteriori interventi non previsti negli obiettivi posti dal piano d'ambito ed il Gestore si farà carico di segnalare all'Ufficio d'Ambito la problematica con relativa relazione tecnica ed economica dell'intervento. Solo con l'idonea copertura ai correlati costi d'investimento da parte dell'Ufficio d'Ambito si potrà calendarizzare l'intervento. Gli interventi previsti nel 2015 da inserire nel piano d'ambito sono elencati nell'annesso SUB A) all'allegato Protocollo d'Intesa.

Art. 25 – Obblighi per gli utenti

Il Gestore è autorizzato a proibire agli utenti di modificare, manomettere e comunque alterare le opere e gli impianti o di eseguire interventi tali da compromettere l'igienicità, la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Nel caso in cui venissero riscontrate modificazioni o manomissioni il Gestore è autorizzato ad effettuare gli interventi necessari sui propri impianti per ripristinare il precedente stato degli stessi e consentire le

condizioni di igiene e sicurezza necessarie, addebitando le spese conseguenti al responsabile della manomissione di quanto accaduto.

Viene definito che l'esercizio e la manutenzione degli impianti di acquedotto a valle del punto di consegna, eccezion fatta per gli apparecchi di misura come da regolamento comunale, siano totalmente a carico e sotto la responsabilità del relativo proprietario o, per esso, degli utenti i quali, per ogni intervento, dovranno servirsi di tecnici competenti che vi provvedano in conformità alle norme vigenti e con l'addebito all'utente stesso delle relative spese.

Art. 26 – Carta dei servizi

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la Carta dei Servizi e i regolamenti del S.I.I. i saranno quelli adottati dal Gestore, redatti in ottemperanza alle norme vigenti ed approvati dal Consiglio Provinciale di Sondrio con delibera n. 34 del 27 settembre 2013 e successivi aggiornamenti.

Art. 27 – Verifica del rispetto del livello del servizio previsto

Attraverso la relazione annuale predisposta dal Gestore ai sensi dell'articolo 14 e le indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza previste dall'articolo 5, il Comune potrà monitorare il rispetto dei livelli del servizio prescritti dal presente contratto e dalla Carta dei servizi di cui al precedente articolo 26.

Art. 28 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del Gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze.

Il Comune si impegna a preavvisare il Gestore prima di iniziare lavori che possano in qualche modo pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

Il Comune comunicherà al Gestore l'avvio di ogni procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti destinati a produrre effetti diretti nei confronti della stessa. In occasione di approvazione di regolamenti ovvero di atti generali o provvedimenti che possano incidere sui servizi e sulle attività affidati con il presente contratto, il Comune valuterà preliminarmente le osservazioni del Gestore.

Il Comune terrà preventivamente informato il Gestore dei lavori che lo stesso intende eseguire sul suolo o nel sottosuolo pubblico e che possono interferire con le reti e gli impianti necessari alla gestione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto.

Il Comune dovrà impartire ai soggetti che si apprestano a realizzare nuove costruzioni (o a ristrutturare fabbricati già esistenti) che dovranno essere collegati alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura, tutte le prescrizioni di carattere generale che verranno preventivamente concordate con gli uffici del Gestore. Si impegna inoltre a segnalare, con cadenza almeno mensile, l'elenco dei nominativi nei confronti dei quali sono state rilasciati i titoli abilitativi all'edificazione (permessi di costruire, dia, ecc.).

Il Comune dovrà prescrivere ai professionisti che si approssimano a progettare e alle imprese che si apprestano ad eseguire opere che possono interferire con le reti, gli impianti, le dotazioni tecniche dei servizi di acquedotto e fognature, l'obbligo di assumere presso il Gestore le opportune informazioni prima di dar corso alle progettazioni e di iniziare i lavori, comunicando, in quest'ultimo caso, la data di inizio degli stessi.

I tecnici del Gestore durante l'esecuzione di lavori di cui trattasi hanno diritto di visitare i cantieri segnalando al responsabile di cantiere dell'esecutore dei lavori, alla direzione dei lavori ed al Comune le eventuali situazioni di pericolo.

Art. 29 – Vigilanza e controllo comunale

Il Comune può effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

Il Comune può effettuare il controllo sull'intera attività amministrativa, contrattuale, finanziaria e tecnica del Gestore, con accesso a documenti e atti, per verificare la corretta e sana gestione.

Il Comune eserciterà il controllo sulle attività oggetto del presente contratto. Allo stesso è riservato il diritto di eseguire, a mezzo di propri tecnici, le visite e i controlli che riterrà necessari ed opportuno. Il Gestore dovrà partecipare al controllo fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie.

Nel caso di inadempienze, ritardi o negligenze nella gestione del servizio, il Comune provvede ad effettuare le relative segnalazioni all'Ufficio d'Ambito e per conoscenza al Gestore, con invito a provvedere tempestivamente.

Il Gestore è tenuta in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

Art. 30 – Scioglimento del Gestore

In caso di scioglimento del Gestore dovranno essere regolati gli eventuali corrispettivi dovuti in relazione alla Convenzione sottoscritta tra Gestore e Ufficio d'Ambito.

Allo scadere del presente contratto il Gestore è comunque impegnato a proseguire nella gestione ordinaria del servizio in attesa dell'assunzione da parte dell'Ufficio d'Ambito Comune dei provvedimenti formali relativi.

Art. 31 – Risoluzione del Contratto

Alla risoluzione del presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla Convenzione sottoscritta tra Gestore e Ufficio d'Ambito.

Il Comune si riserva la possibilità di recedere dal contratto qualora sia modificato il contesto normativo di riferimento e diventi possibile per il Comune gestire direttamente il S.I.I.. In caso di recesso al Gestore non spetterà alcun indennizzo salvo quanto previsto dalla delibera 27 dicembre 2013 n.643/2013 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Il Gestore assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 32 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni del Regolamento del S.I.I. e la normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Per tutte le controversie, non altrimenti devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il Tribunale competente sarà quello di Sondrio.

Le parti si impegnano entro la fine del contratto ad aggiornare e restituire su supporto digitale il rilievo delle reti tecnologiche di tutti i sotto-servizi.

Art. 33 - Clausola atta a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali

Come previsto dall'art. 49 comma 9 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i e dall'art. 173 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di subentro del Gestore ad altro soggetto, valgono le disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali. A tal fine verranno garantiti dal Gestore il mantenimento dei livelli occupazionali ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigente. Gli accordi sindacali possono derogare alle disposizioni legislative qualora risultino condizioni di miglior favore.

Art. 34 - Documenti Allegati

Costituiscono allegati e parte integrante del presente Contratto di Servizio:

- *protocollo d'intesa;*
- *regolamento del SII, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27.09.2013;*
- *carta dei servizi del SII di S.Ec.Am. S.p.A., approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27.09.2013;*
- *prescrizioni comunali per il ripristino delle sedi stradali;*

Per il Comune

Per il Gestore

PROTOCOLLO D'INTESA allegato e parte integrante del Contratto di servizio

Il **Comune di Livigno**, con sede in Livigno, Plaza Dal Comun n.93 C.F. 83000850145 nella persona del Sig. Damiano Bormolini che interviene nel presente documento nella sua qualità di Sindaco del Comune di Livigno;

S.Ec.Am. S.p.A., con sede legale in Sondrio, Via Trieste 36/A, iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SONDRIO al numero 80003550144, C.F.: 80003550144 / P.IVA 00670090141 rappresentata dal Sig. Gildo De Gianni in qualità di Amministratore Delegato della medesima;

PREMESSO

CHE con deliberazione n. 38 del 26.06.2014 concernente "Recepimento degli indirizzi dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio in merito all'affidamento del servizio idrico integrato dei Comuni dell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio alla società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.a." il Consiglio Comunale ha recepito e preso atto di quanto espresso nelle premesse del provvedimento stesso ed in particolare:

- "che S.Ec.Am. S.p.A. è stata individuata quale gestore nell'intero territorio comunale, del servizio di acquedotto ad usi civili, fognatura e collettamento delle acque reflue;
- che la scadenza della gestione di S.Ec.Am. S.p.A. coinciderà con il medesimo termine finale previsto nella convenzione con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio
- che la gestione di S.Ec.Am. S.p.A. diverrà operativa dopo che il Comune e la predetta Società ne avranno definito, congiuntamente, gli aspetti tecnici ed economici, formalizzando gli accordi così raggiunti in un apposito protocollo d'intesa, approvato dalla Giunta Comunale, che costituirà allegato e parte integrante del contratto di servizio, da sottoscrivere tra le parti;
- che dal 1 luglio, a prescindere dall'inizio dell' "operatività" della gestione, i Comuni sono sollevati dalla competenza in materia di Servizio Idrico Integrato e dovranno pertanto informare e rendicontare l'Ufficio d'Ambito su tutti gli interventi inerenti il SII che non rientrino nella manutenzione ordinaria così come dichiarata nei dati forniti ai sensi della delibera AEEG n.643 del 27 dicembre 2013;
- che l'operatività della gestione sarà, inoltre, subordinata alla predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà del Comune, la cui disponibilità verrà attribuita a S.Ec.Am. S.p.A., in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006;
- che l'Ufficio d'Ambito ha provveduto alla formulazione della proposta di tariffa approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 4 aprile 2014, in conformità alla disciplina impartita dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (per brevità, AEEGSI) ed in attesa di approvazione da parte della stessa Autorità;
- che i servizi espletati da S.Ec.Am. S.p.A. saranno inoltre regolati dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" e dalla "Carta dei servizi" approvati dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 34 del 27 settembre."

CHE la gestione operativa del servizio da parte del Gestore avrà decorrenza dal 1 gennaio 2015;

CHE entro 30 giorni dalla stipula del presente atto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, lo stato di consistenza delle reti e degli impianti di proprietà del Comune

CONCORDANO

- aspetto economico: il Comune in collaborazione con S.Ec.Am. S.p.A. ha predisposto un preventivo di gestione che regola la gestione stessa del servizio idrico integrato per il periodo 01.07.2014/ 31/12/2014 che viene allegato al presente protocollo d'intesa B1). L'allegato è stato redatto in conformità alla disciplina impartita dall'AEEGG anno 2011. Le spese inerenti il suindicato periodo sostenute o che sosterrà il Comune, fino ad un importo massimo di euro €444.162,90, saranno rimborsati da S.Ec.Am. S.p.a. al Comune stesso in unica soluzione entro il 31.03.2015 dietro presentazione di idonee reversali.

Le quote di mutuo indicate nel piano d'Ambito approvato con delibera di Consiglio Provinciale di Sondrio n. 11 del 04.04.2014 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell'allegato B2); le "relative rate (quota capitale + quota interessi) saranno pagate da S.Ec.Am. S.p.a. entro 27.12.2014 per il 2° semestre 2014 ed entro il 27.06 e il 27.12 di ogni anno sino alla scadenza dei mutui stessi, previa presentazione di idonee reversali. Le parti prendono atto che il mutuo posizione n. 4485949/00 incluso nel Piano d'Ambito non è soggetto a rimborso da parte del Gestore.

I canoni Regione Lombardia di cui all'allegato sub. B3), elenco da aggiornare annualmente, rimangono di competenza del Comune e saranno rimborsati da S.Ec.Am. S.p.a. in una unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno dietro presentazione di apposita richiesta.

- aspetto tecnico: le parti convengono che gli interventi - investimenti di cui all'allegato "A" saranno oggetto di una più dettagliata analisi tra le Parti con definizione dei costi, tempi e modalità di realizzazione sulla base del Piano d'Ambito approvato e i relativi aggiornamenti. Per gli interventi realizzati da S.Ec.Am. si provvederà ad una rendicontazione degli stessi con i dettagli tecnici ed economici delle opere realizzate.
- realizzazione interventi: si riporta il testo della delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.12 del 7 aprile 2014 con la quale sono stati definiti i "criteri per la regolazione della realizzazione degli interventi connessi al SII che risultano nelle previsioni, o in successivi stati più avanzati, dei soggetti competenti":

- se per un intervento inerente il Servizio Idrico Integrato, alla data del 31 maggio 2014, sono già stati aggiudicati i lavori, e/o le forniture collegate, in via definitiva:

- il soggetto competente:

- porta avanti l'iter per la realizzazione dell'intervento fino a collaudo compreso;
- entro il 30 giugno 2014 trasmette all'Ufficio d'Ambito il progetto e, a fine lavori, la contabilità finale, disegni compresi;
- entro il 30 giugno 2014 comunica all'Ufficio d'Ambito eventuali mutui accesi per il finanziamento dell'intervento e fornisce piano d'ammortamento e tutta la documentazione relativa;
- il gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.)
 - prende in carico le opere dopo il collaudo e comunque dopo la stipula del contratto di servizio e del protocollo d'intesa con il Comune proprietario.

In questi casi gli eventuali mutui accesi dai soggetti competenti entro il 30 giugno 2014 verranno ricompresi nel Piano Economico Finanziario e, in conseguenza, verranno rimborsati dal gestore d'ambito a valere sulla tariffa del SII.

Nessuna altra forma di finanziamento impiegata dai gestori temporanei potrà essere rimborsata dal gestore d'ambito.

- se un intervento inerente il Servizio Idrico Integrato risulta finanziato in maniera da gravare sulla tariffa del SII e alla data del 31 maggio 2014 non sono ancora stati aggiudicati i lavori, e/o le forniture collegate, in via definitiva:

- il soggetto competente:
 - interrompe l'iter per la realizzazione dell'intervento in qualunque fase si trovi;
 - entro il 30 giugno 2014 trasferisce tutta la documentazione inerente l'intervento all'Ufficio d'Ambito;
- l'Ufficio d'Ambito:
 - valuta la priorità dell'intervento su scala provinciale;
 - dà mandato al gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.) di realizzare le opere secondo le priorità stabilite;
- il gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.)
 - realizza le opere su mandato dell'Ufficio d'Ambito e ne assume la gestione, comunque dopo la stipula del contratto di servizio e del protocollo d'intesa con il Comune proprietario.

In questi casi la quota di finanziamento prevista a carico dei soggetti competenti dovrà essere messa a disposizione dell'Ufficio d'Ambito; la rimanente quota di finanziamento sarà a carico della tariffa del SII. L'intervento verrà inserito nell'elenco provinciale delle opere da realizzare a cura del gestore d'ambito, e sarà subordinato all'ottenimento del parere favorevole da parte della Conferenza dei Comuni e all'approvazione da parte della Provincia.

- se un intervento inerente il Sistema Idrico Integrato risulta finanziato in maniera da non gravare in alcun modo sulla tariffa del SII (ovvero è interamente finanziato con fondi propri di bilancio e/o con contributi a fondo perso, in assenza di mutui accesi allo scopo):

- *il gestore temporaneo:*
 - *trasmette gli elaborati progettuali all'Ufficio d'Ambito per la loro approvazione;*
 - *ottenuto il nulla osta da parte dell'Ufficio d'Ambito, porta avanti l'iter per la realizzazione dell'intervento fino a collaudo compreso;*
 - *a fine lavori trasmette all'Ufficio d'Ambito la contabilità finale, disegni compresi;*
- *il gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.)*
 - *prende in carico le opere dopo il collaudo e comunque dopo la stipula del contratto di servizio e del protocollo d'intesa.*

Questi criteri non si applicano agli interventi aventi codice da 1 a 12 ricompresi nel Piano degli Investimenti del Piano d'Ambito, al paragrafo "interventi prioritari relativi ai segmenti fognatura e depurazione".

Per questi interventi si ritiene opportuno che sia direttamente il soggetto attuatore, indicato nel Piano degli Investimenti, a proseguire con l'iter per la realizzazione delle opere, anche considerata la necessità di rispettare i tempi assegnati dagli Enti che hanno disposto i contributi.

In questi casi il finanziamento è già stabilito nel Piano e l'operato della stazione appaltante sarà soggetto a sorveglianza da parte del gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.).

- Per quanto attiene all'intervento di manutenzione straordinaria dell'acquedotto di via Freita di cui alla nota inviata al Gestore in data 3 luglio 2014, si prende atto che la relativa procedura (giusta determinazione n. 570 del 6/11/2014) viene trasferita al Gestore il quale subentra nella totalità dei rapporti (gestionali ed economici) derivanti dagli atti sopra citati.
- personale: S.Ec.Am. S.p.A. si riserva a decorrere dal 1 gennaio 2015 la possibilità di chiedere collaborazione del personale tecnico - operativo del Comune per il recepimento di tutte le conoscenze sul comparto costituente la rete idrica e fognaria. Detta richiesta sarà formalizzata via fax o mail al Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale. Al termine di ogni intervento effettuato, S.Ec.Am. invierà all'Ufficio Tecnico del Comune apposito rapporto riepilogativo. Ogni sei mesi il Comune provvederà ad emettere reversale a S.Ec.Am. S.p.A. per le prestazioni indicate nei rapporti riepilogativi.
- tariffe del servizio: per la gestione del SII viene utilizzato, a DECORRERE DAL 1 gennaio 2015 il tariffario allegato al presente protocollo alla lettera "C" disciplinare tecnico del S.I.I. approvato

con delibera del Consiglio Provinciale di Sondrio n.12 del 4 aprile 2014 su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con delibera n. 6 del 19 febbraio 2014, previo parere favorevole della Conferenza dei Comuni con delibera n. 2 del 5 marzo 2014.

- ufficio clienti: il Comune e S.Ec.Am. concordano sulla necessità di avere uno sportello clienti in comune di Livigno, concordato di volta in volta, in base alle richieste dell'utenza e nei periodi di fatturazione dei consumi di acqua. S.Ec.Am dovrà reperire sul territorio del Comune di Livigno un 'ufficio idoneo che gestirà con proprio personale nel rispetto dei giorni concordati. Così come previsto all'art. 17 del "contratto di servizio". Il Comune si impegna a mettere a disposizione del gestore i propri uffici per la gestione dei rapporti con gli utenti fino al 31 marzo 2015, il Gestore rimborserà al Comune i costi per il servizio reso.
- fatturazioni: relativamente alla data di fatturazione dei consumi idrici, del numero di rate e delle rispettive scadenze, si concorda che per il secondo semestre 2014 l'emissione avverrà in un'unica fattura entro il mese di marzo 2015 con scadenza di almeno 30 giorni.
- comunicazione all'utenza: le parti convengono che con l'emissione della fattura relativa all'addebito dei consumi idrici per il periodo 01.07.2014 – 31.12.2014 verrà allegata a tutti gli utenti una informativa (allegato "D") con i riferimenti utili del nuovo gestore del servizio idrico.

carta dei servizi e regolamento dei servizi: a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Carta dei Servizi e il regolamento del S.I.I. i saranno quelli redatti in ottemperanza alle norme vigenti ed approvati dal Consiglio Provinciale di Sondrio con delibera n. 34 del 27 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di _____

(_____)

Per S.Ec.Am. S.p.A.

(_____)

ALLEGATO "A" al Protocollo d'Intesa

Interventi – investimenti

Il sottoelencato elenco di interventi, da inserire nel piano interventi previsti per il 2015 e anni successivi saranno oggetto di una più dettagliata analisi tra le Parti con definizione dei costi, tempi e modalità di realizzazione. .

LAVORI DA ESEGUIRE SU ACQUEDOTTI

1. Nuova vasca di accumulo acquedotto Plantecia;
2. Rifacimento acquedotto in località Beltram e Molin;
3. Potabilizzatore nei pressi Hotel Forcola ed adeguamento acquedotto (Tav. 2) € 5.000,00;
4. Rifacimento Acquedotto Freita;
5. Rifacimento Acquedotto Fontanone;
6. Realizzazione di un pozzo artesiano per l'approvvigionamento idrico in località Teola;

LAVORI DA ESEGUIRE FOGNATURE

1. Raddoppio linee acque bianche ed acque nere sulla Via Fontana;
2. Rifacimento con separazione acque bianche-acque nere, della fognatura lungo la Via Beltram;
3. Nuova Fognatura S. Giovanni;

Le richieste di intervento sono elencate in ordine di priorità

ALLEGATO "B1 " al Protocollo d'intesa

Preventivo gestione Servizio Idrico Integrato 1.07.2014

	Dichiarato AEEG 2011	50% costi 2011	spesa impegnata anno 2014	Spese da sostenere/ rimborsabile nel II semestre 2014
Spese tecniche (analisi acque+montaggio lampade) spese software ufficio tributi	€ 10.707,09	€ 5.353,55		€ 1.300,00
Energia elettrica	€ 158.000,00	€ 79.000,00		€ 93.000,00
spese telefoniche	€ 4.155,36	€ 2.077,68		€ 1.200,00
spesa personale	€ 77.235,27	€ 38.617,64		€ 37.000,00
materiale di consumo (batterie-lampade e piccoli pezzi di ricambio per aquedotti e fognature)	€ 12.672,46	€ 6.336,23		€ 2.000,00
Manutenzioni				
- Ditta Termoidraulica Confortola	€ 39.868,78			
- Ditta Elettrotecnica Longa	€ 8.000,00			
-Ditta Silvestri Lorenzo	€ 26.300,00			
-Ditta Cusini Edile	€ 24.300,00			
economato	€ 682,60			
	€ 99.151,38	€ 49.575,69		€ 60.000,00
Gestione e manutenzione automezzi	€ 2.628,60	€ 1.314,30		€ 9.000,00
Quota Ato	€ 67.225,00	€ 33.612,50	€ -	€ -
Vestiaro personale	€ 444,00	€ 222,00		€ 500,00
canone di gestione depuratore Livigno e Trepalle e interventi di manutenzione	€ 365.852,64	€ 182.926,32		€ 212.162,90
Pulizia rete primaria acque nere e eventuali manutenzioni urgenti	€ -			€ 28.000,00
				€ 444.162,90
canoni demaniali	€ 9.742,44	€ 4.871,22		vedi allegato B3)
interessi su mutui	€ 121.138,68	€ 60.569,34	€ 91.133,22	
quota capitale mutui	€ 152.118,08	€ 76.059,04	€ 179.270,98	
	€ 273.256,76	€ 136.628,38	€ 270.404,20	vedi allegato B2)
	€ 1.081.071,00		€ 270.404,20	

ALLEGATO "B2 " al Protocollo d'intesa

Preventivo gestione Servizio Idrico Integrato 1.07.2014

Quote mutuo indicate nel Piano d'ambito																		
Posizione mutuo	Ente pagatore	Ente beneficiario	Opera finanziata	Tasso annuo	Capitale residuo al 31.12.2014	Quota capitale anno 2014	Quota interessi anno 2014	Importo annuale rata	fine ammortamento	QUOTA 2014 DA RIMB.	QUOTA 2015 DA RIMB.	QUOTA 2016 DA RIMB.	QUOTA 2017 DA RIMB.	QUOTA 2018 DA RIMB.	QUOTA 2019 DA RIMB.	QUOTA 2020 DA RIMB.	QUOTA 2021 DA RIMB.	
4337438/00	Comune di Livigno	Comune di Livigno	Rete fognaria fraz. Trepalle	5,75	1.313.779,09	148.647,61	81.983,01	230.630,62	2021	115.315,31	230.630,62	230.630,62	230.630,62	230.630,62	230.630,62	230.630,62	230.630,62	
4337258/00	Comune di Livigno	Comune di Livigno	Trepalle I lotto	4,6	175.863,09	30.623,37	9.150,21	39.773,58	2019	19.886,79	39.773,58	39.773,58	39.773,58	39.773,58	39.773,58	39.773,58	==	==
										135.202,10	270.404,20	270.404,20	270.404,20	270.404,20	270.404,20	270.404,20	230.630,62	230.630,62

ALLEGATO "B3" al Protocollo d'intesa

Preventivo gestione Servizio Idrico Integrato 1.07.2014

OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DICHIARATO AEEG 2011	2013	Sostenuti nel 2014	Presunti 2015
Estremi provvedimento di concessione autorizzazione: 12233 del 27/06/2002 e 12233 del 12/05/1999	€ 113,60	€ 133,06	€ 135,06	€ 135,06
Estremi provvedimento di concessione autorizzazione: 12231 del 27/06/2002 e 12231 del 12/05/1999	€ 113,60	€ 133,06	€ 135,06	€ 135,06
Estremi provvedimento di concessione autorizzazione: 24018 del 10/03/1999 e 24018 del 07/12/1994	€ 430,53	€ 443,55	€ 450,20	€ 450,20
Estremi provvedimento di concessione autorizzazione: 17361 del 01/08/1996 e 17361 del 19/10/1993	€ 430,53	€ 443,55	€ 450,20	€ 450,20
Estremi provvedimento di concessione autorizzazione: 19221 del 11/10/1996 e 19221 del 19/10/1993	€ 1.265,77	€ 1.304,03	€ 1.323,59	€ 1.323,59
Attraversamento t. Vallaccia con tubi in subalveo per acquedotto	€ 118,46	€ 100,00	€ 150,00	€ 150,00
Attraversamento con soglia f.spol e attraversamento aereo l.federia	€ 473,84	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
	€ -	€ -	€ -	€ -
Costruzione tratto arginatura e attraversamento fognario alveo fiume Spool loc. Ponte Lungo	€ 118,46	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Costruzione rete fognaria in fraz. Trepalle	€ 355,38	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
Attraversamento f.spol con conduttura fognatura in loc. pemont	€ 118,46	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Attraversamento rete fognaria loc. Trepalle	€ 59,23	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
n. 21 scarichi nei Torrenti Spol, Federia, Viera e Vallaccia	€ 2.487,66	€ 3.150,00	€ 3.150,00	€ 3.150,00
		€ 7.282,25	€ 7.369,11	€ 7.369,11
		50 % da rimborsare 2014	€ 3.684,56	

ALLEGATO "C" al Protocollo d'intesa

Allegato n.4 alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.06 del 19 febbraio 2014

"DISCIPLINARE TECNICO DEL SII"

Il presente disciplinare tecnico regola la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione.

Art.1 Si determinano di seguito le caratteristiche tecniche relative alla gestione degli allacciamenti del SII.

ALLACCIAMENTI

N.	Descrizione
1	Allacciamento standard su <u>strada sterrata</u> su proprietà pubblica comprende: scavi, fornitura e posa di tutti i materiali idraulici ed apparecchi fino al contatore (collare di presa in ghisa uscita filettata oppure collare di presa in polietilene a tronchetto elettrosaldabile, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE di intercettazione stradale ^{nota 1} completa di asta di manovra e chiusino stradale D400, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio, tubo in PEAD PE100 PN16 , curva 90° elettrosaldabile, curva 90° elettrosaldabile PE/OTTONE femmina, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE, gomito FF OTTONE, contatore, valvola di ritegno OTTONE FF, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio), reinterri con sabbia/mistone/nastro di segnalazione, fornitura e posa del pozzetto/nicchia, fornitura e posa del chiusino, sopralluoghi e redazione di preventivo per la realizzazione delle opere.
2	Allacciamento standard <u>su strada asfaltata</u> , su proprietà pubblica comprende: scavi, fornitura e posa di tutti i materiali idraulici ed apparecchi fino al contatore (collare di presa in ghisa uscita filettata oppure collare di presa in polietilene a tronchetto elettrosaldabile, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE di intercettazione stradale ^{nota 1} completa di asta di manovra e chiusino stradale D400, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio, tubo in PEAD PE100 PN16 , curva 90° elettrosaldabile, curva 90° elettrosaldabile PE/OTTONE femmina, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE, gomito FF OTTONE, contatore, valvola di ritegno OTTONE FF, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio) reinterri con sabbia/mistone/nastro di segnalazione, ripristino della pavimentazione stradale con tout venant, con successiva fresatura e stesura del tappetino d'usura da eseguirsi a scavo assestato, fornitura e posa del pozzetto/nicchia, fornitura e posa del chiusino, sopralluoghi e redazione di preventivo per realizzazione delle opere.

Nota 1. La posa della saracinesca di intercettazione stradale con relativo chiusino e asta di manovra garantisce una migliore gestione dell'utenza idrica. In caso di perdite o rotture sull'allacciamento infatti, lo stesso può essere escluso dalla distribuzione e riparato, senza interruzioni di servizio su altre utenze allacciate sul medesimo ramo di acquedotto pubblico.

Art.2 Si determinano di seguito i corrispettivi previsti per le spese tecnico-amministrative relative alla gestione degli allacciamenti del SII.

CORRISPETTIVI PER SERVIZI ACQUEDOTTO

Interventi e sopralluoghi	u.m	€
---------------------------	-----	---

Chiusura/riapertura presa, sopralluoghi per ragioni infondate o comunque imputabili all'Utente	Cad.	30,00
Chiamata pronto intervento causa imprese	Cad.	100,00
Interventi per richiesta infondata dell'Utente	Cad.	30,00

Spese contrattuali e di istruttoria	u.m	€
Nuovo contratto/Spese di semplice attivazione senza manovra contatore	Cad.	45,00
Diritto fisso per subentro utenza compreso intervento apertura contatore	Cad.	50,00
Cessazione della fornitura (senza subentro)	Cad.	50,00
Istruttoria pratiche per abbuono perdite idriche (comprensivo di sopralluogo di controllo)	Cad.	30,00
Istruttoria e progetto pratiche su strade provinciali escluse tasse e imposte	Cad.	180,00
Istruttoria e progetto pratiche ANAS escluse tasse e imposte	Cad.	350,00
Istruttoria e approvazione emissione parere progetto piani attuativi	Cad.	50,00
Istruttoria per emissione pareri pratiche antincendio	Cad.	50,00
Invio sollecito di pagamento	Cad.	10,00
Disattivazione per insoluto	Cad.	50,00
Attivazione per insoluto	Cad.	50,00
Rimborso spese per istruttoria pratica per prescrizione termini	Cad.	50,00

Verifica contatore	u.m	€
Per verifica c/o l'Utente e/o laboratorio della società se presente	Cad.	150,00
Per verifica presso case produttrici o laboratori autorizzati contatori fino DN 30	A preventivo	
Per verifica presso case produttrici o laboratori autorizzati contatori > DN 30	A preventivo	

CORRISPETTIVI PER SERVIZI FOGNATURA

Allacciamento fognatura per scarichi domestici	u.m.	€
Quota base per ogni allacciamento/autorizzazione	Cad.	100,00

Per scarichi industriali	u.m.	€
--------------------------	------	---

A preventivo		
--------------	--	--

INTERVENTI E SOPRALLUOGHI

Richieste di sopralluoghi	u.m.	€
Sopralluoghi per verifiche, allacciamenti e/o per ragioni infondate o comunque imputabili al richiedente	Cad.	50,00
Chiamata pronto intervento causa imprese	Cad.	100,00

ATTIVITA' DI VERIFICA E COLLAUDO PER ALLACCIAMENTO

<p>Attività di verifica, collaudo su lavori fatti da terzi Sono comprese le seguenti attività: Istruzione pratica compresi: acquisizione dati utenza e indirizzo allacciamento, verifica idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice con acquisizione documenti (nominativo saldatori e patentino saldatura), acquisizione certificati materiali utilizzati. Sopralluogo con verifica visiva dei lavori idraulici ed edili eseguiti : tubazioni- scavo - riempimento - pozzetto utenza - chiusini - con verifica del rispetto delle prescrizioni tecniche del gestore SII Acquisizione certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite e collaudo idraulico redatto secondo norma UNI . Rilievo fotografico e acquisizione dati per restituzione cartografica dell'opera nel database aziendale Redazione verbale di sopralluogo e verifica</p>	Cad.	€ 140,00
---	------	----------

ALTRI COSTI:

Altri costi	u.m.	€
A preventivo		

Art. 3 Condizioni
Generali

Per tutte le attività di allaccio e di intervento sulle reti che vengono eseguite da terzi il gestore unico è esonerato della propria responsabilità civile e penale per eventuali danni alla rete ed a terzi dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità, o materiali impropri a fronte del rischio di danni alla rete idrica e fognaria, salvo il diritto da parte del gestore unico ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Per tutte le attività di allaccio e di intervento sulle reti realizzati da terzi il gestore unico è incaricato e responsabile delle apposite verifiche e collaudi previo rendicontazione all'utenza dei costi effettivamente sostenuti.

Eventuali particolari richieste da parte dell'utenza dovranno essere valutate dal gestore unico tramite la redazione di appositi preventivi di spesa.

Si evidenzia che l'attività effettuata da terzi non può essere effettuata sulla rete di adduzione e distribuzione principale pertanto il Gestore al momento della richiesta di allacciamento oltre alle specifiche tecniche per la fase di allacciamento specifica, fornirà apposito preventivo per le attività inerenti l'esecuzione dello "stacco" dalla rete principale. Tali attività prevedono anche le manovre sulla rete per la chiusura e riapertura dell'acqua sulla rete principale e gli avvisi alla popolazione che devono essere apposti almeno 24 ore prima dell'intervento.

COMUNE DI LIVIGNO

AVVISO ALLA POPOLAZIONE

A partire dal 01/01/2015 la gestione delle reti di acquedotto e fognatura (Servizio Idrico Integrato) è stata affidata a S.Ec.Am. S.p.A.-

Per **guasti e perdite** alle reti è disponibile il servizio di pronto intervento che risponde ai seguenti numeri:

ufficio idrico _____: tel. **0342** _____, fax 0342 _____;

ufficio idrico _____: tel. **0342** _____, fax 0342 _____;

*fuori dall'orario di lavoro, compreso sabato e festivi: **cellulare** _____.*

Per **allacciamenti** alle reti acquedotto e fognatura, stipula revoca o voltura **contratti di fornitura**, comunicazione **lettura contatori, segnalazioni** e reclami, ecc., tutti gli utenti potranno fare riferimento a:

ufficio S.Ec.Am. a _____ (SO), Via _____, __ - Tel. 0342 _____ - Fax 0342 _____;

ufficio S.Ec.Am. a _____ (SO), Via _____, __ - Tel. 0342 _____ - Fax 0342 _____;

mail: idrigo@secam.net web www.secam.net.

Gli uffici Comunali rimarranno a disposizione per qualsiasi chiarimento e per tutte le informazioni necessarie.

Sul Sito del Comune di _____ www.comune._____.so.it sono pubblicati i seguenti documenti:

Contratto di Servizio, Carta dei servizi ed il Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Contatti – ufficio clienti:

S.Ec.Am. S.p.A.:

Via _____, __ - 230 _____

Mattino: aperto dalle ore __, __ alle ore __, __;

pomeriggio: aperto dalle ore __, __ alle ore __, __;

Tel. 0342 _____ - Fax 0342 _____

Via _____, __ - 230 _____

Mattino: aperto dalle ore __, __ alle ore __, __;

pomeriggio: aperto dalle ore __, __ alle ore __, __;

Tel. 0342 _____ - Fax 0342 _____ - mail: idrigo@secam.net

COMUNE DI

Provincia di Sondrio

SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO

Regolamento

Prescrizioni generali Acque
Potabili Acque
Reflue

REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**1 DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1.1 Premessa
- 1.2 Oggetto del regolamento di applicazione
- 1.3 Trattamento dei dati personali
- 1.4 Identificazione del personale addetto
- 1.5 Reclami
- 1.6 Sanzioni
- 1.7 Controversie
- 1.8 Diritto di passaggio delle reti - attraversamento proprietà private
- 1.9 Qualità dell'acqua
- 1.10 Definizioni

ACQUE POTABILI**2 GENERALITÀ**

- 2.1 Oggetto
- 2.2 Tipo di utenza
- 2.3 Usi precari per somministrazioni temporanee e/o occasionali
- 2.4 Impianti antincendio

3 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

- 3.1 Richiesta di somministrazione su utenze non allacciate
- 3.2 Richiesta di somministrazione su utenze allacciate
- 3.3 Domanda di somministrazione per utenze su strade non canalizzate
- 3.4 Contratto di somministrazione
- 3.5 Titolare del contratto
- 3.6 Durata del contratto
- 3.7 Modifiche all'utenza
- 3.8 Recesso dal contratto
- 3.9 Sospensione della somministrazione
- 3.10 Risoluzione del contratto
- 3.11 Decesso dell'utente
- 3.12 Fallimento dell'utente

4 DISPOSIZIONI TECNICHE

- 4.1 Allaccio
- 4.2 Lavori di allaccio e manutenzione
- 4.3 Punto di consegna, pressione e portata
- 4.4 Modalità di somministrazione e apparecchi di misura
- 4.5 Ubicazione e accessibilità al contatore
- 4.6 Verifiche, manutenzione, nolo degli apparecchi di misura
- 4.7 Spostamento dell'apparecchio di misura
- 4.8 Approvvigionamenti autonomi (pozzi, sorgenti)
- 4.9 Impianto interno
- 4.10 Serbatoi di accumulo
- 4.11 Controlli
- 4.12 Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione e di portata
- 4.13 Obblighi dell'utente
- 4.14 Utenze non domestiche
- 4.15 Prolungamento, potenziamento e manutenzione rete
- 4.16 Responsabilità
- 4.17 Risparmio idrico
- 4.18 Prelevamento abusivo e uso improprio
- 4.19 Apparat a deflusso continuo, fontane

5 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- 5.1 Accertamento e determinazione dei consumi
- 5.2 Utenze raggruppate
- 5.3 Pagamenti e morosità
- 5.4 Modalità di pagamento, ritardo, penali
- 5.5 Condizioni di pagamento particolari
- 5.6 Deposito cauzionale
- 5.7 Tariffario
- 5.8 Sanzioni

ACQUE REFLUE**6 GENERALITÀ**

- 6.1 Servizio di fognatura e depurazione
- 6.2 Tipologia delle acque reflue
- 6.3 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura
- 6.4 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

- 6.4.1 Disciplina degli scarichi civili domestici
- 6.5 Scarichi di acque reflue industriali
- 6.5.1 Disciplina degli scarichi industriali
- 6.5.2 Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose
- 6.6 Disciplina degli scarichi da acque meteoriche e delle acque di lavaggio

7 ALLACCI

- 7.1 Allacci di insediamenti civili e assimilabili
- 7.2 Richiesta di allacciamento
- 7.3 Allacci di insediamenti industriali
- 7.4 Lavori di allaccio
- 7.5 Norme tecniche
- 7.6 Pozzetto di consegna
- 7.7 Accessibilità degli scarichi
- 7.8 Modifiche dell'allaccio
- 7.9 Impianti interni
- 7.10 Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
- 7.11 Separazione degli scarichi

8 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

- 8.1 Ambito di applicazione
- 8.2 Procedura autorizzativa
- 8.3 Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi

9 DISPOSIZIONI TECNICHE

- 9.1 Limiti di accettabilità
- 9.2 Diluizione degli scarichi
- 9.3 Scarichi di sostanze pericolose
- 9.4 Scarichi non ammessi
- 9.5 Impianti di pretrattamento
- 9.6 Accertamenti e controlli
- 9.7 Strumenti di misura e di analisi
- 9.8 Verifiche e controlli degli impianti privati
- 9.9 Sversamenti accidentali
- 9.10 Acque reflue conferite a mezzo di autobotte
- 9.11 Convenzione per il trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue conferiti tramite autobotte.
- 9.12 Formulario
- 9.13 Acque reflue conferite agli impianti: controlli e campionamenti
- 9.14 Cucine collettive e ristoranti
- 9.15 Officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi
- 9.16 Autorimesse private, parcheggi
- 9.17 Piscine
- 9.18 Cantieri

10 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- 10.1 Spese
- 10.2 Allacciamento
- 10.3 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
- 10.4 Tariffa servizio fognatura e depurazione
- 10.5 Fonti di approvvigionamento autonome
- 10.6 Norma di rinvio
- 10.7 Sanzioni

REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua e di collettamento e depurazione delle acque reflue; deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

Il Servizio Idrico Integrato è gestito dal Comune direttamente o per il tramite di enti o società appositamente individuate.

1.2 Oggetto del regolamento di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del "Servizio Idrico Integrato" (di seguito S.I.I.) e regola i rapporti fra il Gestore ed i singoli Utenti; costituisce parte integrante del contratto di somministrazione del servizio tra il Gestore e i singoli Utenti (di qui in poi il Contratto) senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Le norme del presente Regolamento nonché le disposizioni dello stesso che fossero modificate ed integrate con successive provvedimenti, si applicano anche ai titolari di tutte le utenze fornite al momento della relativa entrata in vigore.

L'Utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del S.I.I.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme e le disposizioni di legge vigenti.

1.3 Trattamento dei dati personali

Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall'Utente sono trattati esclusivamente per fini istituzionali e ai fini dell'esecuzione del Contratto.

Ai sensi delle disposizioni di legge in materia, il rilascio dei dati personali è facoltativo.

L'eventuale rifiuto, da parte dell'Utente, al rilascio dei dati personali, non consente al Gestore di stipulare regolare Contratto e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore. I suddetti dati potranno essere comunicati solo nei casi e con le

modalità previste dalla normativa in materia.

L'Utente, qualora ritenga necessario essere tutelato nel trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti previsti ai sensi dei disposti in materia.

1.4 Identificazione del personale addetto

Il personale dipendente del Gestore e/o eventuali incaricati autorizzati dal Gestore stesso, sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

1.5 Reclami

I reclami devono essere presentati al Gestore.

1.6 Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi civili, penali e amministrative, ogni violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento obbliga il titolare del Contratto, in solido con l'autore del fatto, al ripristino e al risarcimento del danno causato al Gestore e/o aventi causa.

1.7 Controversie

Per ogni controversia fra il Gestore e gli Utenti (ivi compresi i Terzi) riferita ai servizi forniti è competente esclusivamente il Foro di competente di Sondrio.

1.8 Diritto di passaggio delle reti - attraversamento proprietà private

Le aree attraversate dalla rete acquedottistica e da canali collettori della fognatura sono vincolate a servizi di acquedotto e/o fognatura. Pertanto il Gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione comportanti accesso del personale addetto e/o l'occupazione temporanea delle aree mediante semplice preavviso al proprietario delle stesse. Il personale incaricato ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.

Il Gestore si obbliga a risarcire il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti.

Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in

modo da mettere in pericolo la canalizzazione. Eventuali modifiche in tal senso potranno essere realizzate solamente mediante preventiva autorizzazione del Gestore a cura e spese dell'Utente.

1.9 Qualità dell'acqua

L'acqua erogata risponde ai criteri di qualità fissati dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 per le acque destinate al consumo umano. Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua. L'Utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione al Gestore che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

Il Gestore non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata da apparecchiature od impianti dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.

A valle del punto di consegna il Gestore non è responsabile della qualità dell'acqua.

1.10 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. **Allacciamento:** condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti
2. **Autolettura:** è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore
3. **Contatore:** è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata
4. **Contratto di fornitura:** è fatto con cui è stipulato, fra l'utilizzatore della risorsa idrica e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'impegno al rispetto delle norme anche del presente Regolamento
5. **Deflusso:** passaggio d'acqua attraverso una tubazione
6. **Deposito cauzionale:** è l'importo che è versato dall'Utente, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti
7. **Derivazione:** prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra
8. **Disattivazione:** è la sospensione della fornitura con sigillatura o rimozione del contatore
9. **Disconnettere:** separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale
10. **Disdetta:** è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso
11. **Richiesta d'allacciamento:** è la richiesta con cui viene istruita la pratica per la preventivazione o l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
12. **Fornitura per uso privato:** è l'erogazione dell'acqua in tutti i casi che non siano di pubblica utilità
13. **Fornitura per uso pubblico:** è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità
14. **Gestore:** è il soggetto che esercita l'attività di captazione, adduzione, distribuzione dell'acqua, nonché il suo collettamento e la depurazione;
15. **Letture del contatore:** è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal misuratore, di norma volumetrico, intestate all'Utente
16. **Limitatore di portata:** apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri
17. **Livello di pressione:** misura della pressione esercitata dall'acqua contenuta all'interno della condotta, espressa in atmosfere
18. **Metro cubo:** è l'unità di misura del volume d'acqua ed è equivalente a 1.000 litri
19. **Nicchia:** cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione
20. **Perdita occulta:** è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia
21. **Portata istantanea:** misura del volume d'acqua che passa nell'unità di tempo
22. **Pozzetto:** manufatto per l'alloggiamento e riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione opportunamente interrati
23. **Presa stradale:** derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale
24. **Preventivo:** è la valorizzazione economica posta a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri interventi del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore
25. **Punto di consegna:** è rappresentato dal rubinetto di presa collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico oppure al limite della proprietà privata.
26. **Riattivazione:** è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento
27. **Sigillo di garanzia:** segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
28. **Sospensione della fornitura:** è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica
29. **Sportello:** apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia o al pozzetto ed alle apparecchiature ivi allocate
30. **Subentro nel contratto di fornitura:** si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso
31. **Tarifario:** è l'elenco degli oneri relativi a determinate prestazioni e penalità a carico dell'Utente, stabilito dall'Autorità d'Ambito, sentito il Gestore
32. **Tipologia d'utenza:** è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica

33. **Titolare del contratto di fornitura:** è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento
34. **Unità immobiliare:** è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi
35. **Utente:** è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia stipulato un contratto di fornitura con il Gestore
36. **Utenza raggruppata:** quella riferibile ad un unico fabbricato composto da più unità immobiliari, servite da un'unica opera di presa e di un unico misuratore
37. **Voltura dell'utenza idrica:** si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui subentri un nuovo titolare.
38. **Scarico:** si intende ogni immissione nella pubblica fognatura, mediante allacciamento diretto, di acque reflue liquide o comunque convogliabili tramite condotta, proveniente da insediamenti civili o industriali.
39. **Acque di scarico:** si intendono le acque reflue provenienti da uno scarico.
40. **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
41. **Acque reflue assimilate alle domestiche:** quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche e provenienti dalle attività specificate dall'articolo 101 comma 7 lettere dalla a) alla f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni ivi specificate;
42. **Acque reflue non domestiche:** qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
43. **Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
44. **Acque bianche:** acque di innaffiamiento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati, acque sorgive;
45. **Acque nere:** acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque di prima pioggia.
46. **Fognature a sistema misto:** se raccoglie e allontana acque bianche e nere nelle stesse canalizzazioni;
47. **Fognature a sistema separato:** se raccoglie e allontana acque bianche e nere in canalizzazioni distinte.
48. **Sistema fognario:** si intende il complesso costituito dalla rete fognaria e dalle opere accessorie atte a raccogliere, convogliare e trattare le acque reflue urbane.
49. **Fognolo:** canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allacciamento alla fognatura pubblica;
50. **Collettore secondario:** canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori;
51. **Collettore primario:** canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne ed anche quelle addotte da fognoli e caditoie e confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale;
52. **Depuratore:** complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.
53. **Stabilimento industriale,** tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8, terza del D.Lgs. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
54. **Insedimento civile:** qualunque complesso residenziale che scarichi in fognatura acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche.
55. **Insedimenti esistenti:** si intendono quelli che hanno attivato i propri scarichi domestici o industriali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/99.
56. **Insedimenti nuovi:** sono quelli che hanno attivato i propri scarichi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/99. Sono considerati nuovi tutti quegli insediamenti che siano soggetti a diversa destinazione, o ad interventi tali da dare origine ad uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l'ipotesi in cui l'attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito dello scarico terminale.

ACQUE POTABILI

2 GENERALITÀ

2.1 Oggetto

Il Gestore concede normalmente erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore; concede inoltre erogazioni a bocca libera per il servizio di estinzione di incendi. Le erogazioni sono effettuate nel rispetto delle normative di settore comunitarie, nazionali e regionali ed alle condizioni indicate dal presente Regolamento. Le concessioni possono essere temporanee o permanenti e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nel contratto di somministrazione di cui al seguente capitolo 3.

Le concessioni di erogazione sono accordate per gli usi specificati nella scrittura di somministrazione; non sono comunque ammessi utilizzi difformi da quelli previsti dagli articoli 2.2, 2.3, 2.4.

2.2 Tipo di utenza

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura denominata "contatore". Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d'usi stagionali, occasionali e/o con durata limitata. In questi casi, con apposita delibera di Giunta, il comune determinerà la quota di consumi annualmente imputati alle suddette tipologie d'utenza.

La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati:

- a) Domestico
- b) Commerciale/artigianale/terziario
- c) Agricolo/Zootecnico

- d) Industriale
- e) Uso precario per somministrazioni temporanee e/o occasionali
- f) Uso antincendio.

La somministrazione dell'acqua avviene di norma per gli usi di cui ai punti da a) a c); per tutti gli altri usi viene concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti.

Queste seconde eventuali forniture, per le quali il Gestore si riserva la possibilità di fornire acqua con qualità diversa nel rispetto, comunque, della disciplina vigente, possono essere sospese o revocate dal Gestore in ogni momento senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento di eventuali danni.

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico - sanitarie tali da classificarla ad uso potabile secondo le vigenti norme.

L'acqua fornita non può essere utilizzata per usi, immobili ed unità abitative diversi da quanto specificato nel Contratto pena, previo preavviso, la sospensione immediata della fornitura la risoluzione del Contratto stesso e il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indirettamente, da parte del Gestore.

2.3 Usi precari per somministrazioni temporanee e/o occasionali

Per usi temporanei si intendono forniture di acqua effettuate per periodi di tempo limitati, connessi a cantieri edili o attività occasionali. Per queste ultime la durata, da computare in mesi interi, non può essere inferiore a 3 mesi né superiore a 3 anni.

Alla scadenza del contratto il gestore provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga.

Per l'uso precario la somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti usi:

- uso cantiere. Riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private. In quest'ultimo caso dovrà essere stata rilasciata regolare titolo abilitativo;
- svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative;
- erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico - sanitarie particolari.

Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni permanenti, come specificate nel presente regolamento, vigono pure per le erogazioni temporanee.

2.4 Impianti antincendio

Il Gestore può fornire acqua per idranti, bocche antincendio e impianti a pioggia (complessivamente impianti antincendio), mediante specifico Contratto, compatibilmente alle caratteristiche della rete distributiva.

Nessuna responsabilità può essere addebitata al Gestore in merito ad eventuali carenze di portata, di pressione della rete, sospensione dell'erogazione o inefficienza degli apparati antincendio.

L'Utente si obbliga a provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione all'allaccio concesso ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità. È di totale pertinenza e totale responsabilità dell'Utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto effettuando periodiche verifiche. I richiedenti, al fine della stipula di un contratto specifico, devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, atto ad impedire il riflusso dell'acqua nella rete.

Il gestore non si assume responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore. In caso di impianti a pioggia l'allaccio deve essere corredato di un apparecchio di misura avente diametro nominale compatibile con la rete distributiva in accordo a quanto stabilito dal Gestore.

Gli impianti a bocca o ad idranti sono sottoposti alla seguente disciplina:

- l'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio (o dell'idrante) esclusivamente in caso di incendio, limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento e/o per effettuare prove di funzionalità dell'impianto antincendio, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal punto 5.8 del presente Regolamento.
- ai rubinetti delle singole manichette antincendio viene applicato dal gestore uno speciale sigillo; nel caso di incendio, entro sette giorni dall'evento, l'utente deve formalizzare al gestore l'avvenuta attivazione delle bocche, in modo da provvedere ad una nuova sigillatura.
- al fine di verificare eventuali usi impropri, il gestore si riserva la facoltà di installare un idoneo misuratore di opportuno calibro sull'allacciamento delle bocche antincendio.
- il canone a forfait per la disponibilità di bocche antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari deliberati dal Gestore.

3 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

3.1 Richiesta di somministrazione su utenze non allacciate

La richiesta di somministrazione deve essere presentata presso l'Ufficio del Gestore, su appositi moduli secondo le modalità previste dallo stesso. Tale domanda dà inizio al procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici per l'allaccio dell'utenza alla rete idrica, ma non impegna il Gestore alla somministrazione dell'acqua che viene concessa solo con la stipula del Contratto. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua.

Il Gestore si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica.

Il Gestore, una volta effettuata l'istruttoria, comunica al richiedente l'importo del contributo per le spese di realizzazione dell'allaccio e per le attività dell'istruttoria stessa.

Il costo dell'allacciamento, calcolato preliminarmente ed in via provvisoria in funzione dei costi correnti di mano d'opera, noli, materiali e costi amministrativi, dovrà essere accettato per iscritto dal richiedente.

In seguito all'accettazione sarà rilasciata l'autorizzazione, stipulato il relativo contratto ed effettuato l'allacciamento da parte del Gestore.

Il contributo per le spese di istruttoria, le spese per la realizzazione dell'allaccio e le spese contrattuali saranno addebitate mediante fattura emessa dal Gestore.

Il Gestore potrà concordare con l'Utente che i lavori per la realizzazione dell'allaccio o parte di essi vengano effettuati direttamente da quest'ultimo: in tal caso l'Utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche del Gestore, mentre a quest'ultimo competerà una funzione di controllo.

La richiesta di allaccio e conseguente fornitura può essere rifiutata dal Gestore nei casi in cui, in relazione alla rete distributiva, al previsto tipo di impiego e agli impianti di utilizzazione, condizioni tecniche previste dal presente Regolamento o dalle norme di legge vi si oppongano e/o in qualsiasi caso a seguito di verifica il Gestore lo ritenga opportuno e giusto per il servizio.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata per oltre tre mesi per motivi dipendenti esclusivamente dall'Utente, il Gestore ha la facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento dell'importo del contributo di cui sopra, previo preavviso al titolare del Contratto.

Qualora nel corso della realizzazione l'Utente rinunciassi all'allacciamento, per qualunque motivo, lo stesso si obbliga al pagamento del contributo, oltre alle spese accessorie e/o conseguenti.

3.2 Richiesta di somministrazione su utenze allacciate

La richiesta di somministrazione da parte di utenze già allacciate deve essere presentata all'Ufficio del Gestore su appositi moduli e secondo le modalità previste dallo stesso.

Nel caso in cui la richiesta riguardi utenze il cui apparecchio misuratore è stato chiuso e suggellato la riattivazione del servizio con dissugello dello stesso può essere effettuata esclusivamente dal Gestore:

a) a seguito di riattivazione del contratto se l'Utente che richiede la riattivazione sia lo stesso titolare del contratto;
b) con la stipula di un nuovo Contratto se il richiedente è soggetto diverso dal titolare del contratto. In tali casi il richiedente corrisponderà al Gestore:

- nel caso di cui al punto a) le spese di riattivazione;
- nel caso di cui al punto b) le spese di riattivazione oltre a quelle amministrative relative alla stipula di un nuovo Contratto.

Nel caso di voltura del contratto il richiedente corrisponderà le spese amministrative relative alla stipula del Contratto di cui al paragrafo 3.4.

3.3 Domanda di somministrazione per utenze su strade non canalizzate

La richiesta di somministrazione da parte di utenze insistenti in zone non canalizzate deve essere presentata all'Ufficio del Gestore, su appositi moduli e secondo le modalità previste dallo stesso.

Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua per la quale si chiede l'allacciamento.

L'opera di ampliamento del tratto di rete verrà eseguita a totale carico dell'utente, il quale dovrà provvedere anche ad ottenere eventuali nulla osta di terzi titolari di diritti insistenti sul tratto interessato. L'opera diverrà di proprietà del Comune e lo stesso potrà concedere l'allacciamento ad altri utenti limitrofi senza che l'utente promotore dell'ampliamento della rete vanti alcun diritto o richieda alcun rimborso.

Il Gestore ed il Comune, nel caso di un interesse pubblico e a loro insindacabile giudizio, potranno valutare, su richiesta degli interessati, la fornitura del materiale necessario per l'esecuzione dell'opera.

3.4 Contratto di somministrazione

La fornitura del servizio avviene a seguito della stipula del Contratto di somministrazione, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo dello stesso. Il Contratto è l'unico documento che impegna il Gestore a provvedere la fornitura del servizio.

Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, regolarmente sottoscritta e redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. L'utente è tenuto a pagare un diritto fisso comprendente la spesa della scrittura, e le eventuali spese di registrazione. Dopo la firma l'utente riceve una copia del contratto su carta semplice; l'utente può comunque richiedere, a sue spese, la stipulazione della scrittura in doppio originale, oppure copia conforme della stessa in carta da bollo, oppure semplice fotocopia.

Con la firma del contratto l'utente riconosce e accetta il presente Regolamento in tutte le sue parti e si obbliga al rispetto dello stesso: per tale motivo, contestualmente alla stipula del contratto, all'utente viene consegnata una copia del regolamento e della carta dei servizi. Chi subentra nella proprietà di uno stabile o nell'esercizio di un'attività già collegata alla rete deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione pagando il diritto fisso di cui al 2° comma. I consumi maturati dall'ultima lettura del contatore fino alla data di nuova stipula saranno regolati fra le parti fatte salve condizioni diverse che permettano l'emissione di una bolletta a conguaglio al cedente.

Qualora dopo la stipula del contratto l'utente comunichi per iscritto la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio a tutti gli effetti anche se tale variazione non sarà stata fatta risultare con regolare voltura del contratto firmata dall'utente. A tal fine l'utente si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione inerente il contratto in corso.

Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipulazione di un nuovo contratto.

3.5 Titolare del contratto

La concessione di erogazione dell'acqua potabile è fatta di regola al proprietario dello stabile; nel caso di contratti di affitto per attività commerciali o di altro genere, può eccezionalmente essere fatta al locatario dietro presentazione di apposito nullaosta sottoscritto dal proprietario. In questo caso rimarrà a carico del proprietario il vincolo di solidarietà per le obbligazioni scaturenti dal contratto.

Secondo quanto disposto dall'art. 5 lettera d) della Legge 05.01.1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", la fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliari.

In caso di utenze raggruppate sarà possibile derogare alla disposizione di cui sopra solo nel caso in cui l'utente si impegni ad installare a propria cura e spese, a valle del contatore principale, tanti contatori quante sono le unità immobiliari servite.

Per le utenze esistenti o in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l'installazione di misuratori separati, è ammessa la fornitura di acqua a più unità immobiliari nello stesso fabbricato, secondo quanto stabilito dall'articolo 5.2.

Nell'ipotesi che precede, venendosi di fatto a costituire una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, ciascuno di essi è responsabile in solido del pagamento del prezzo dell'acqua, dei diritti accessori e di quanto altro dovuto in dipendenza della fornitura del servizio ai sensi del presente Regolamento.

Nel caso di forniture provvisorie per uso edilizio il Contratto viene stipulato dall'impresario edile o dal proprietario della costruzione. Tale Contratto, alla fine della validità del titolo abilitativo o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione, dovrà essere cessato e sostituito da un nuovo Contratto da intestare ai sensi del presente Regolamento.

Nel caso di forniture provvisorie per svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative il Contratto viene stipulato dal responsabile/titolare dell'ente che gestisce l'iniziativa.

E' fatto divieto assoluto all'Utente di cedere acqua a Terzi sotto qualsiasi forma, se non previsto nel Contratto e/o autorizzato dal Gestore, pena, previa contestazione del fatto, la sospensione immediata della fornitura e la risoluzione del Contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Gestore.

3.6 Durata del contratto

Ad eccezione delle utenze temporanee il contratto deve intendersi a tempo indeterminato, come previsto dall'articolo 1569 del codice civile. Il recesso è consentito mediante disdetta scritta con un preavviso minimo di almeno 30 giorni. Nel caso di vendita dello stabile o di cessione dell'attività l'utente cessante dovrà dare immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale provvederà alla chiusura della presa, salvo che contestualmente il subentrante non provveda alla voltura del contratto a proprio nome o alla stipulazione di un nuovo contratto.

3.7 Modifiche all'utenza

In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione, dello spostamento di presa o aumento/diminuzione della fornitura (diametro di una presa esistente), verrà redatta un'appendice al Contratto, che costituirà parte integrante dello stesso. Sarà a carico del richiedente un contributo per i costi della modifica secondo i criteri e le condizioni di cui al punto 3.2. La modifica e la redazione dell'appendice al Contratto avverranno solo dopo che l'Utente stesso avrà accettato per iscritto detto importo.

Il contributo per le spese di istruttoria, le spese per l'eventuale modifica dell'allaccio e le spese contrattuali saranno addebitate mediante fattura emessa dal Gestore.

3.8 Recesso dal contratto

La facoltà di recesso va esercitata dall'Utente per iscritto con invio a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo consegna diretta all'Ufficio del Gestore che ne attesterà il ricevimento. A seguito della presentazione dell'istanza di recesso il Gestore provvede alla rilevazione dei consumi ed alla definizione della pratica amministrativa, con emissione della fattura finale.

L'Utente è tenuto al pagamento della fattura finale oltre alle spese per il suggello dell'apparecchio di misura o per la rimozione dello stesso e/o per la chiusura della presa stradale, secondo quanto previsto dal Gestore.

Nel caso in cui la disdetta venga presentata da soggetti diversi dal proprietario, ma titolari del Contratto, ai sensi del presente Regolamento, questi devono dare tempestiva comunicazione al proprietario stesso; il Gestore rimane, quindi, sollevato nei confronti del proprietario da qualsiasi responsabilità per la interruzione del servizio.

Nel caso in cui il titolare del Contratto non eserciti la facoltà di recesso e l'utenza venga fruita da altri, il titolare stesso resterà responsabile nei confronti del Gestore dei relativi consumi fino a che non abbia esercitato il recesso stesso, secondo quanto sopra stabilito.

3.9 Sospensione della somministrazione

La fornitura di acqua può essere sospesa nei seguenti casi:

- a. utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- b. effettuazione di prelievi abusivi;
- c. cessione del contratto a terzi;
- d. irregolarità nella installazione o nella tenuta degli impianti di proprietà dell'utente;
- e. mancata realizzazione da parte dell'utente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;
- f. manomissione delle opere o del misuratore di consumi;
- g. decesso e fallimento dell'utente;
- h. morosità persistente oltre 30 giorni dalla costituzione in mora;
- i. impedimento all'esecuzione delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 4.11.

La sospensione viene disposta dal gestore dopo il decorso di 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, senza che l'utente abbia provveduto al riguardo. Nei casi indicati alle lettere b) ed f) non è richiesto obbligo di preavviso; nel caso indicato alla lettera e) occorre un preavviso scritto che si dimostri pervenuto all'utente almeno 24 ore prima della sospensione. Il gestore, con la sospensione della fornitura, provvede all'apposizione dei sigilli al misuratore e all'addebito delle spese di chiusura dell'utenza.

Nei casi di cui ai precedenti punti il Gestore addebiterà all'Utente le eventuali sanzioni, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché eventuali ulteriori oneri che il Gestore ha subito in conseguenza della sospensione.

Per utenze domestiche, è fatto salvo al Gestore il procedimento coattivo ed il diritto di sospendere, previa diffida la somministrazione dell'acqua. In tal caso l'utente potrà avvalersi delle fontane pubbliche per l'approvvigionamento idrico ai fini domestici.

3.10 Risoluzione del contratto

Il Contratto potrà essere risolto di diritto dal Gestore nei seguenti casi:

- dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- distruzione dell'immobile;
- uso diverso della somministrazione da quello stabilito in Contratto;
- sub-fornitura del servizio;
- accertata manomissione di sigilli e/o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore.

Nel caso di risoluzione del Contratto l'Utente è tenuto al pagamento di tutto quanto dovuto sulla base del Contratto stesso, oltre ai costi per la chiusura della presa stradale e per la rimozione dell'apparecchio di misura, salvo il diritto del Gestore al risarcimento di ogni danno subito.

La stipula di un nuovo Contratto con lo stesso Utente, il cui Contratto sia stato risolto ai sensi di quanto previsto ai precedenti punti, è subordinata al pagamento di quanto dovuto ai sensi del precedente comma.

Inoltre, il contratto potrà essere risolto ogniqualvolta siano intervenute cause di sospensione dello stesso, non sanate dall'utente entro il termine fissato dal gestore con relativa comunicazione.

Nel caso di sospensione e risoluzione del contratto saranno inoltre applicate le eventuali sanzioni di cui al punto 5.8 del presente Regolamento.

3.11 Decesso dell'utente

In caso di decesso del titolare del Contratto, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'Utente deceduto. Entro 180 giorni dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore ed a provvedere alla voltura del contratto a loro nome.

Il Gestore, qualora gli eredi o gli aventi causa non provvedano alla voltura entro il termine di cui al punto precedente può provvedere alla sospensione della somministrazione.

3.12 Fallimento dell'utente

In caso di fallimento la somministrazione viene sospesa. Il curatore del fallimento può subentrare in luogo del fallito nel Contratto, a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato, assumendosi tutti gli oneri relativi, anche per le forniture effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4 DISPOSIZIONI TECNICHE

4.1 Allaccio

Per allaccio si intende il complesso costituito dal tratto di tubazione e dalle apparecchiature, dispositivi ed elementi compresi tra la condotta adduttrice e l'apparecchio di misura.

L'acqua viene somministrata all'utente al rubinetto di presa collocato in apposito pozzetto al limite della proprietà privata, in maniera tale che gli addetti del Gestore possano facilmente accedervi. Ad eccezione del misuratore di consumo, il suddetto rubinetto delimita la proprietà degli impianti del Gestore da quella dell'utente ed identifica il punto di consegna della fornitura, salvo diverse situazioni previste dal gestore.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento spetta al competente ufficio del Gestore:

- stabilire il diametro della presa e le dimensioni del contatore in relazione alla tipologia d'utenza;
- scegliere il luogo per la realizzazione dell'allacciamento;
- individuare collocazione e caratteristiche della nicchia per il contatore;
- determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità dell'erogazione.

La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa; è possibile derogare alla norma di carattere generale per motivazioni di carattere esclusivamente tecnico.

La erogazione si intende in esercizio quando le opere da eseguire da parte del Gestore siano compiute e funzionanti; da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti.

Senza preventiva autorizzazione l'utente di una presa non può servirsi di essa per stabili o per locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

L'Utente non può per nessun motivo manomettere o modificare alcuna parte dell'allaccio. Qualora venisse riscontrata la manomissione o il danneggiamento di qualsiasi parte o elementi dell'allaccio, il Gestore eseguirà i necessari interventi di riparazione o ripristino a spese dei responsabili, addebitando loro ogni danno e/o conseguenza della manomissione. È fatta salva la facoltà di sospendere la somministrazione dell'acqua ed applicare le sanzioni di cui al punto 5.8. Il mancato pagamento di tali addebiti dà al Gestore la facoltà di sospendere la fornitura.

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

È vietato derivare acqua da fontanelle pubbliche o da altri punti di derivazione, anche provvisoriamente, senza il consenso del Gestore. Il Gestore non effettua somministrazioni con derivazioni dalle adduttrici e dalle reti distributrici destinate alle alimentazioni dei serbatoi di compenso o di distribuzione.

4.2 Lavori di allaccio e manutenzione

Gli interventi per la realizzazione dell'opera di presa alla rete di distribuzione esterna, le relative manovre sulla rete idrica necessarie per allacciare l'utenza e la posa del misuratore sono di esclusiva competenza del Gestore e le relative spese, stabilite dal gestore, sono a carico dell'utente.

Rientrano negli interventi di cui sopra anche le opere di scavo e successivo ripristino della sede stradale, mentre sono escluse le opere di scavo eseguite sulla proprietà privata.

Il Gestore potrà concordare con l'Utente che i lavori di scavo e successivo ripristino delle sede stradale per la realizzazione della presa o parte di essi vengano effettuati direttamente da quest'ultimo: in tal caso l'Utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore, mentre a quest'ultimo competerà una funzione di controllo. A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino l'Utente dovrà versare al Gestore, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura, una cauzione che sarà determinata dal Gestore. La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico del Gestore.

La realizzazione dell'allacciamento sulla tubazione principale, la posa del contatore e la posa del tratto di tubo tra il contatore e l'acquedotto comunale, dovrà essere obbligatoriamente realizzata dal personale incaricato dal Gestore.

L'utente deve garantire l'accesso in proprietà privata per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione e manutenzione dell'allacciamento.

La manutenzione dell'allaccio è effettuata a cura del Gestore con un contributo spese a carico dell'Utente.

4.3 Punto di consegna, pressione e portata

La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore alla bocca di presa altrimenti detta "Punto di consegna".

Ad ogni utenza domestica finale è assicurata una dotazione minima pro-capite giornaliera di 150 litri nelle 24 ore.

Il Gestore, a seguito di modifiche di rete o di impianti dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori della pressione di esercizio della rete in una determinata zona di distribuzione comunicando all'Utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'Utente possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.

Qualora l'ubicazione e/o le dimensioni dell'edificio da servire siano tali da non risultare compatibili con i valori minimo/massimo di pressione, l'Utente dovrà provvedere a proprie cure e spese, alla realizzazione di impianto privato di sollevamento/riduttore di pressione realizzati in accordo alle prescrizioni dettate dal Gestore del servizio idrico.

4.4 Modalità di somministrazione e apparecchi di misura

L'acqua viene somministrata attraverso il sistema a contatore; costituiscono eccezione alla norma di carattere generale quelle situazioni in cui, per motivazioni di ordine esclusivamente tecnico, si ritiene opportuno concedere erogazioni a bocca libera.

In questo caso, con apposita delibera di Giunta, il Gestore determinerà la quota di consumi annualmente imputati alle suddette tipologie d'utenza.

Ogni utenza è corredata di un idoneo apparecchio di misura, dimensionato in relazione alla tipologia dell'allaccio fornito, installato dal Gestore e di proprietà dell'Utente.

Qualora durante l'effettivo esercizio della presa gli uffici del Gestore ritengano il contatore non adeguato alla misura dei consumi possono, a loro esclusivo giudizio, procedere alla sua sostituzione con altro di diametro o tipo diverso. Ove occorrono modifiche dell'impianto privato l'utente, dietro segnalazione scritta degli uffici del Gestore, avrà l'obbligo di eseguirle.

Il Gestore stabilisce, a suo insindacabile giudizio, il calibro della presa e del contatore, in funzione della tipologia dell'utenza.

Nel caso sia necessaria una variazione del calibro, per mutate caratteristiche dell'utenza, il Gestore si riserva di addebitare all'Utente le spese relative e l'Utente si obbliga a sottoscrivere l'aggiornamento del Contratto.

Al momento dell'installazione tutti gli apparecchi di misura vengono muniti di un apposito sigillo. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata ad interferire con il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, all'applicazione delle sanzioni di cui al punto 5.8, alla risoluzione del Contratto e ad eventuale azione giudiziaria nei confronti dell'Utente.

L'Utente deve usare diligenza affinché l'apparecchio di misura sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti, ed è responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa, incuria o dolo, ed è tenuto, pertanto, a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione.

4.5 Ubicazione e accessibilità al contatore.

La scelta della posizione dove installare i contatori spetta esclusivamente al Gestore. Di norma contatori dovranno essere posizionati sulla proprietà privata immediatamente a ridosso della proprietà pubblica, entro un pozzetto o nicchia, dove gli addetti possano prontamente e facilmente avere accesso.

L'utente deve garantire l'accesso al misuratore ai soggetti incaricati dal gestore in qualsiasi momento questi lo richieda, per ogni necessità di servizio.

L'utente, nella collocazione e realizzazione del pozzetto, deve attenersi alle disposizioni prescritte dal competente ufficio del Gestore; il pozzetto destinato al contatore non deve contenere cavi elettrici, telefonici, impianti tecnologici ecc..

Nel caso in cui il contatore sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'Utente dovrà produrre l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo ove viene ad insistere il contatore. Sono a carico dell'Utente la costruzione e la manutenzione del pozzetto per contenere e proteggere il contatore, la sua custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere cagionato dall'acqua sfuggita dal contatore medesimo e dalla tubazione fra la presa ed il contatore.

4.6 Verifiche, manutenzione, nolo degli apparecchi di misura

L'Utente è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture e gelo della presa all'interno della proprietà privata e del contatore.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, l'Utente dovrà darne immediato avviso al Gestore, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

L'Utente dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa all'interno della proprietà private non abbiano a verificarsi danni per allagamenti o altro; danni che, anche se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi al Gestore.

Non sono comprese nella manutenzione ordinaria del contatore le riparazioni per guasti prodotti da gelo, da abuso o da incuria.

Per il collegamento alla rete acquedottistica è dovuta, da ciascuna utenza, una quota fissa determinata annualmente con delibera della Giunta Comunale.

Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura, può presentare istanza scritta al Gestore per chiederne la verifica. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al capo 5.1.

4.7 Spostamento dell'apparecchio di misura

Lo spostamento dell'apparecchio di misura può essere richiesto dall'Utente, ma deve essere realizzato solo dal personale del Gestore, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e pagamento delle relative spese.

Qualora durante l'esecuzione del Contratto il Gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo divenuto non più adeguato, può, a suo insindacabile giudizio, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo, con spese a carico dell'Utente. In ogni caso l'Utente nulla potrà pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno.

4.8 Approvvigionamenti autonomi (pozzi, sorgenti)

I pozzi o altre tipologie di captazione ad uso privato di acqua devono essere immediatamente comunicati al Gestore. Le condotte necessarie all'alimentazione e/o distribuzione delle acque approvvigionate non possono in alcun modo e in nessun caso essere collegate idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile derivante dall'acquedotto idropotabile comunale, anche nel caso siano provvisti di apposite valvole di intercettazione e di ritegno. La rete di distribuzione di tale acqua, comunque separata da quella potabile, deve essere facilmente riconoscibile e, qualora confluyente nella pubblica fognatura, sarà necessario provvedere al posizionamento di un misuratore in uscita per individuare le quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque.

Tali apparecchi di misura sono di proprietà dell'Utente che ne dovrà curare a proprie spese la manutenzione; parimenti sarà tenuto a segnalare tempestivamente al Gestore eventuali anomalie.

Il Gestore provvederà ad apporre e rimuovere i sigilli su detti apparecchi di misura.

Il Gestore può imporre per motivi tecnico-funzionali, a suo insindacabile giudizio ed a spese dell'Utente, una diversa collocazione del misuratore rispetto a quella originaria.

4.9 Impianto interno

Gli impianti, le condotte e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio di misura, sono di proprietà dell'Utente. Questi deve provvedere alla loro installazione, gestione e manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia ed avvalendosi nell'esecuzione dei lavori di imprese qualificate.

L'Utente è responsabile in via assoluta ed esclusiva dei danni e delle conseguenze pregiudizievoli che possano derivare da vizi di costruzione e/o manutenzione e/o esercizio dell'impianto interno o da sua vetustà od obsolescenza. Il Gestore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che possono derivare dagli impianti posti a valle dell'apparecchio di misura.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi irregolarità, il gestore può sospendere la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che il Cliente abbia eseguito, a sua cura e spese, le necessarie modifiche.

Si applicano in questi casi le disposizioni di cui agli articoli 3.9 e 3.10.

4.10 Serbatoi di accumulo

L'utente ha la facoltà di dotare a propria cura e spese il proprio impianto interno di un serbatoio di stoccaggio per garantirsi contro eventuali interruzioni dell'erogazione dell'acqua.

Il Gestore non assume responsabilità per eventuali deterioramenti della qualità dell'acqua dovuti a cattiva manutenzione, malfunzionamento dell'impianto di accumulo e/o qualsiasi altra possibile causa di degradazione della qualità dell'acqua accumulata. Ogni responsabilità è da imputarsi al proprietario e/o utente dell'impianto di accumulo.

Qualora venissero realizzati impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche da utilizzarsi per lo scarico dei servizi igienici si dovrà provvedere all'installazione di appositi misuratori in uscita per individuare le quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque.

L'installazione dei serbatoi di accumulo e la realizzazione degli impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche dovranno essere sempre dichiarati al gestore che, verificate le specifiche tecniche dell'impianto, dovrà rilasciare apposita autorizzazione.

4.11 Controlli

Il Gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, all'ispezione, alla lettura dei contatori ed alla verifica degli impianti interni per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio. Durante l'esecuzione dei lavori il gestore, con l'ausilio dei propri tecnici, effettua le verifiche ritenute necessarie: in caso di non conformità delle opere realizzate, il gestore può richiederne l'adeguamento o il rifacimento.

Qualora lo ritenga opportuno, il Gestore si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio.

Il personale del Gestore o altro personale da esso incaricato, ha pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata per assicurarsi della regolarità dell'impianto e della sua conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dalle altre prescrizioni del Gestore.

In caso di opposizione e ostacolo, decorsi 30 giorni dalla richiesta, il Gestore può sospendere l'erogazione dell'acqua finché le verifiche non hanno potuto aver luogo e finché non sia stata accertata la regolarità dell'impianto, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, nelle vigenti disposizioni di legge e nelle altre prescrizioni del Gestore, lo stesso potrà imporre all'Utente il relativo adeguamento, stabilendo un termine per la effettuazione dello stesso, decorso il quale potrà sospendere la somministrazione.

Si applicano in questi casi le disposizioni previste nel Paragrafo 3.9.

Per i contatori esistenti installati all'interno delle abitazioni, nel caso si manifestino consumi sospetti, sarà consentita al Gestore la possibilità di accedere liberamente alle proprietà, anche senza preavviso ed in qualunque momento, al fine di verificare la conformità delle opere, ed effettuare tutte le verifiche necessarie

4.12 Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione e di portata

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali limitazioni e/o interruzioni di fornitura o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (carezza idrica, incidenti, eventi naturali, scioperi, fughe, ecc.) oppure a guasti di impianti o rotture accidentali delle reti che richiedano indifferibili e straordinari interventi di manutenzione provvedendo, qualora possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause.

Il Gestore provvederà ad informare anticipatamente l'Utente della interruzione con gli strumenti di diffusione e informazione che riterrà più opportuni a tal fine, ad eccezione dei casi in cui la interruzione stessa sia conseguenza di cause imprevedibili ed improvvise e manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.

L'Utente, nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un'interruzione, preavvisata o improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

4.13 Obblighi dell'utente

L'Utente deve adoperarsi affinché siano preservati dalla manomissione e da guasti la condotta di presa, il contatore e gli altri apparecchi: è pertanto responsabile dei danni che dovessero avvenire per qualsiasi causa ed in tal caso sarà tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti e l'eventuale sostituzione. L'Utente dovrà provvedere ad adottare adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore; sono pertanto a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni e le eventuali sostituzioni. L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. Il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati pur adoprando, quando possibile, a segnalare all'Utente tali anomalie in caso di consumi eccezionali derivanti da fughe idriche sull'impianto interno a valle del contatore, qualora la fuga non sia imputabile a negligenza dell'utente e non abbia comportato un aumento dei volumi scaricati nella pubblica fognatura, il gestore si riserva la facoltà di applicare riduzioni sulle componenti tariffarie afferenti i servizi di fognatura e depurazione.

4.14 Utenze non domestiche

Per le erogazioni ad uso non domestico il Gestore stabilisce, in base alle informazioni fornite dall'utente, il calibro della presa e del contatore in funzione del quantitativo massimo previsto di acqua che può essere emunto dalla rete.

Nei casi in cui sia impossibile una valutazione attendibile del consumo annuo, quest'ultimo potrà essere inizialmente commisurato al diametro di presa concesso, con i seguenti valori fissi:

ƒ	presa diametro 13 mm.	200 mc/anno
ƒ	presa diametro 20 mm.	800 mc/anno
ƒ	presa diametro 25 mm.	1.600 mc/anno
ƒ	presa diametro 30 mm.	2.400 mc/anno
ƒ	presa diametro 40 mm.	4.000 mc/anno
ƒ	presa diametro 50 mm.	10.000 mc/anno
ƒ	presa diametro 60 mm.	14.000 mc/anno
ƒ	presa diametro 80 mm.	20.000 mc/anno
ƒ	presa diametro 100 mm.	40.000 mc/anno
ƒ	presa diametro 150 mm.	80.000 mc/anno
ƒ	presa diametro 200 mm.	120.000 mc/anno

4.15 Prolungamento, potenziamento e manutenzione rete

Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e rimangono di sua proprietà esclusiva anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete.

Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro.

4.16 Responsabilità

Il Gestore non può in alcun caso essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura che possono essere arrecati a causa della fuoriuscita di acqua sia nel tratto di tubazione a valle del rubinetto di presa che dallo stesso rubinetto e/o dal contatore per qualsiasi causa.

4.17 Risparmio idrico

L'utente deve adottare tutte le precauzioni ed i comportamenti atti ad assicurare il minor spreco possibile della risorsa idrica.

Il gestore si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui quantitativi di acqua mediamente consumata in un anno e di richiamare, qualora ravvisasse dei consumi eccessivi, l'utente ad un comportamento più responsabile.

Il gestore si riserva inoltre la facoltà di applicare una maggiorazione del 30% alla tariffa applicata ai consumi per la parte di essi registrati in esubero ai quantitativi annui garantiti e calcolati in base a quanto previsto al punto 8.2 dell'allegato 1.8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996 e/o in base alle opportune verifiche delle quantità medie locali determinate in funzione dei dati in proprio possesso.

4.18 Prelevamento abusivo e uso improprio

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del misuratore; sono altrettanto abusivi i prelievi effettuati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente, anche se effettuati a valle del misuratore.

E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo di acqua destinata al consumo umano per il lavaggio non professionale di veicoli, strade ed altri usi che non siano quelli propri cui è destinata l'acqua potabile.

Per esigenze di interesse pubblico e durante i periodi di siccità il Gestore e/o il Comune provvederanno ad emettere opportuni avvisi/ordinanze di razionalizzazione dell'acqua potabile, con possibili divieti, assoluti o parziali, di utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo e per il riempimento di piscine o vasche.

È altresì vietata la rivendita dell'acqua fornita dal gestore: il mancato rispetto di tale divieto comporta la risoluzione del contratto in essere e la conseguente sospensione del servizio.

L'effettuazione di un prelievo abusivo è perseguita a norma di legge e legittima il gestore a sospendere la fornitura, senza obbligo di preavviso.

L'utente che utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità, nel caso in cui sia determinabile, o dalla data di inizio della fornitura.

È fatto rigoroso divieto:

- prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione applicando alle bocche di fontane tubi di gomma o equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dai pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
- prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

L'inosservanza delle disposizioni dettate dal presente articolo determina l'applicazione delle procedure previste dagli articoli 3.9 e 3.10

4.19 Appareti a deflusso continuo, fontane

Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici

5 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

5.1 Accertamento e determinazione dei consumi

L'accertamento dei consumi avviene con cadenza annuale sulla base della lettura dell'apparecchio di misura rilevata dal personale del Gestore. L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale preposto l'accesso agli apparecchi di misura per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private.

Qualora non sia possibile eseguire la lettura, l'incaricato lascerà nella cassetta postale un apposita cartolina per l'autolettura contenente tutte le informazioni necessarie; l'autolettura può essere comunicata anche telefonicamente o per via telematica.

Il Gestore si riserva la facoltà di eseguire gli accertamenti dei consumi attraverso autoletture effettuate direttamente dagli intestatari dei contratti di somministrazione o da persone da essi autorizzate.

In caso di mancata consegna dell'autolettura nei tempi indicati, o in caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili al Gestore, quest'ultimo procederà alla fatturazione del consumo medio annuo degli ultimi 3 anni, sempre che le condizioni di consumo non siano cambiate, maggiorato di 150 mc per ogni unità immobiliare ad uso domestico, e di 500 mc per gli altri usi.

In quest'ultimo caso, ovvero nel caso di nuove erogazioni, la determinazione del consumo annuo potrà essere effettuata in base ad elementi tecnici e/o amministrativi disponibili, oppure mediante la determinazione di un consumo medio annuo.

In caso di contestazioni l'utente può chiedere la verifica del contatore che sarà eseguita dagli addetti del Gestore con adeguata strumentazione.

La spesa relativa è a carico dell'utente se le indicazioni, a deflusso ed a pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5%. Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'utente con una percentuale superiore al 5%, nessuna spesa verrà addebitata per la verifica effettuata. Inoltre, all'utente verrà rimborsato il maggior corrispettivo fatturato, determinato secondo i criteri stabiliti dai commi precedenti.

5.2 Utenze raggruppate

Per le utenze raggruppate, costituite da una aggregazione di più unità immobiliari e/o diverse categorie contrattuali, gli scaglioni di consumo tariffari e la quota fissa sono adeguati al numero delle utenze finali e tengono conto, qualora rilevante ai fini della fatturazione, delle categorie contrattuali che compongono il raggruppamento.

Il numero, la composizione delle unità immobiliari e le loro eventuali successive variazioni devono essere indicate dal condominio mediante apposita comunicazione, secondo le modalità stabilite dal gestore.

In assenza di tale comunicazione è facoltà del Gestore applicare all'intero consumo rilevato gli scaglioni dell'utenza singola appartenente alla categoria contrattuale con le tariffe maggiori.

La ripartizione interna dei consumi deve essere effettuata e organizzata a cura e spese dell'utente, ai sensi del punto 8.2.8 del D.P.C.M. 04.03.96, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche".

5.3 Pagamenti e morosità

La fatturazione dei consumi ha periodicità almeno semestrale, sulla base delle letture effettuate dal personale incaricato. Alla fine di ciascun periodo di lettura l'utente si impegna a pagare quanto fatturato in conseguenza dei metri cubi consumati, della quota fissa, degli eventuali canoni del servizio antincendio nonché dei corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue e di ogni altro onere derivante dal Servizio Idrico Integrato e/o disciplinato dalle norme contrattuali.

L'importo addebitato all'utente verrà determinato in base alle tariffe stabilite annualmente con delibera di Giunta, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Eventuali contestazioni circa gli importi addebitati in fattura non conferiscono all'Utente il diritto di sospendere il pagamento e in ogni caso vanno formulate esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata a/r entro un mese dalla data di emissione della fattura stessa ovvero direttamente presso l'Ufficio del Gestore. Al termine dei necessari riscontri, che dovranno essere effettuati entro 15 giorni dalla data della richiesta, il Gestore procederà all'accredito e/o al conguaglio degli importi eventualmente non dovuti sulla prima fattura utile.

In caso di mancato pagamento entro la scadenza fissata nella fattura il Gestore ha diritto ad applicare un'indennità di mora nella misura del 5% dell'importo della fattura stessa, con un importo minimo riferito a 20 metri cubi alla tariffa base.

5.4 Modalità di pagamento, ritardo, penali

Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente con le modalità ed alle relative scadenze indicate sulle bollette.

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, l'utente viene costituito in mora attraverso l'invio di apposita comunicazione con raccomandata AR.

Permanendo lo stato di insolvenza dell'utente, dopo un preavviso minimo di quindici giorni, il Gestore può sospendere l'erogazione sino a che il pagamento sia stato effettuato, senza che tale sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge.

Per il ripristino dell'erogazione l'Utente è tenuto a pagare le fatture scadute e le ulteriori spese per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti, ivi comprese quelle relative alla sospensione ed alla rimessa in servizio dell'allacciamento.

In ogni caso, per il ritardato pagamento l'utente dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:

- 3%, con un minimo di 0,15 €, per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla bolletta;
- 5%, con un minimo di 0,25 €, per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
- 7%, con un minimo di 0,35 €, per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

Inoltre, l'Utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, d'interruzione e di ripristino dell'erogazione eventualmente sopportate dal Gestore. Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore ai 3 mesi, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali. Il recupero delle somme addebitate per il ritardato versamento avverrà attraverso la loro esposizione sulla fattura successiva; in caso di sospensione definitiva dell'erogazione gli importi verranno addebitati mediante l'invio di apposita fattura.

5.5 Condizioni di pagamento particolari

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore, in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'Utente, e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi particolarmente consistenti secondo le norme interne per tempo in vigore.

5.6 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura l'Utente deve versare un deposito cauzionale infruttifero che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'Utente stesso.

In caso di cessazione del rapporto d'utenza il deposito sarà accreditato con l'ultima fattura utile.

Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

5.7 Tariffario

I costi applicati all'utenza per le operazioni di allacciamento alla rete, la stipula dei contratti, le volture, i distacchi, le riattivazioni, la posa dei contatori, la verifica della taratura, la chiusura del contatore ecc. saranno preliminarmente determinati mediante l'approvazione di specifico tariffario approvato con deliberazione della Giunta Comunale. E' facoltà della Giunta Comunale deliberare eventuali deroghe o speciali tariffe per strutture destinate a fini sociali, di culto ecc. ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

5.8 Sanzioni

Per l'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale sul procedimento sanzionatorio.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, oltre ai soggetti indicati nell'articolo 3 del Regolamento Comunale sul procedimento sanzionatorio, il Gestore ed il personale da questi autorizzato.

Fatto salvo quanto previsto da disposizioni di legge in materia, l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative come di seguito specificate:

1. per l'utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto sanzione da € 50,00 ad € 500,00;
2. per effettuazione di prelievi abusivi sanzione da € 100,00 a € 500,00;
4. per cessione non autorizzata del contratto a terzi sanzione da € 25,00 a € 500,00;
5. per irregolarità nella installazione o nella tenuta degli impianti di proprietà dell'utente sanzione da € 25,00 a € 500,00;
6. per la mancata realizzazione da parte dell'utente nei tempi previsti delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose sanzione da € 50,00 a € 500,00;
7. per manomissione delle opere o del misuratore di consumi sanzione da € 100,00 a € 500,00;
8. per morosità persistente oltre 30 giorni dalla costituzione in mora sanzione da € 25,00 a € 500,00;
9. per impedimento all'esecuzione delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 4.11 sanzione da € 50,00 a € 500,00.

ACQUE REFLUE

6 GENERALITA'

6.1 Servizio di fognatura e depurazione

Il Gestore, in conformità alle disposizioni di legge in materia, gestisce il sistema di raccolta, allontanamento e trattamento delle acque reflue urbane di provenienza domestica e, compatibilmente con la capacità della rete e degli impianti, industriale.

Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie, così come definite dalla normativa vigente.

Sono oggetto del regolamento:

- il procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità degli stessi.

Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

6.2 Tipologia delle acque reflue

Ai fini del presente regolamento gli scarichi nelle reti fognarie per acque reflue urbane possono essere distinti in funzione delle caratteristiche qualitative nelle seguenti categorie:

- Acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- "Acque reflue assimilate alle domestiche": quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche e provenienti dalle attività specificate dall'articolo 101 comma 7 lettere dalla a) alla f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni ivi specificate;
- "Acque reflue non domestiche": qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- "Acque bianche": acque di innaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati, acque sorgive;
- "Acque nere": acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque di prima pioggia.

6.3 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura

Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla stessa, con spese a carico dei titolari e secondo le modalità e le prescrizioni previste dal presente Regolamento.

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere con specifiche ordinanze, secondo quanto previsto dall'articolo 7.1.

Per località servita da pubblica fognatura deve intendersi quella prospiciente a strade in cui sia presente una fognatura pubblica, o comunque quella gravitante idraulicamente su di essa, ad una distanza massima dall'insediamento così determinata:

- fino a 5 abitanti/residenti o equivalenti (in caso di scarichi di acque reflue industriali): obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 50;
- fino a 10 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 100;
- fino a 15 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 150;
- fino a 20 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 200;
- fino a 25 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 250;
- fino a 30 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 300;

Si intendono facenti parte di una stessa località l'insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 mt. L'obbligatorietà di allacciamento può decadere nei casi in cui sia necessario l'attraversamento di strade provinciali, fiumi, torrenti, canali, con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi. La valutazione dell'obbligatorietà è di volta in volta definita dal Gestore.

Per i nuovi insediamenti, che diano luogo a scarichi di acque reflue domestiche o industriali, in zone servite dalla fognatura comunale, il Comune non rilascerà la licenza di agibilità e di abitabilità in mancanza di allacciamento alla pubblica fognatura.

L'opera di ampliamento del tratto di rete verrà eseguita a totale carico dell'utente, il quale dovrà provvedere anche ad ottenere eventuali nulla osta di terzi titolari di diritti esistenti sul tratto interessato. L'opera diverrà di proprietà del Comune e lo stesso potrà concedere l'allacciamento ad altri utenti limitrofi senza che l'utente promotore dell'ampliamento della rete vanti alcun diritto o richieda alcun rimborso.

Il Gestore ed il Comune, nel caso di un interesse pubblico e a loro insindacabile giudizio, potranno valutare, su richiesta degli interessati, la fornitura del materiale necessario per l'esecuzione dell'opera.

6.4 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi senza necessità di alcun tipo di trattamento e non necessitano di esplicita autorizzazione da parte del Gestore, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.

Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, recapitanti in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale, sono autorizzate dall'Autorità competente secondo la procedura definita dal paragrafo 8.2.

Lo smaltimento dei rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione misti ad acque provenienti da usi civili e trattati mediante l'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dal Gestore. Quest'ultimo, prima di concedere il relativo nulla osta, deve effettuare una verifica tecnica degli impianti e delle reti al fine di valutarne l'eventuale incompatibilità con il corretto funzionamento del sistema.

6.4.1 Disciplina degli scarichi civili domestici

I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento.

E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali. L'Utente dovrà obbligatoriamente provvedere a disperdere le acque meteoriche nel sottosuolo.

6.5 Scarichi di acque reflue industriali

Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane sono ammessi purché rispettino i limiti qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa vigente tempo per tempo nonché le prescrizioni dettate dal Gestore in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico a seguito di presentazione di apposita istanza redatta in conformità al modello appositamente predisposto.

L'autorizzazione deve essere richiesta in concomitanza con la presentazione della richiesta di allacciamento alla rete fognaria. È valida per quattro anni dal momento del rilascio; un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino all'adozione di un nuovo provvedimento autorizzatorio.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 9.3, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; diversamente alla scadenza lo scarico dovrà cessare immediatamente.

L'autorizzazione deve contenere le prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico avvenga in conformità alle disposizioni di legge e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricevente, per la salute pubblica e l'ambiente; dovrà inoltre tenere in debita considerazione le caratteristiche tecniche dello scarico, la sua localizzazione e le condizioni locali dell'ambiente interessato.

Entro 15 giorni dall'accadimento dovranno essere comunicate al gestore eventuali modifiche, innovazioni o ristrutturazioni del processo produttivo che dovessero comportare una modificazione qualitativa e/o quantitativa degli scarichi di acque reflue; questo, una volta effettuate tutte le valutazioni del caso, avvierà l'iter per il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.

Nell'ipotesi in cui l'intervento non influisca sulle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico deve comunque essere data comunicazione al Gestore che dovrà in qualsiasi caso verificare la compatibilità dei reflui con il corpo ricevente.

6.5.1 Disciplina degli scarichi industriali

I titolari di scarichi industriali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti, dalle norme contenute nel presente Regolamento nonché le prescrizioni dettate dal Gestore in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività o destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione, il Gestore può prescrivere che le acque meteoriche di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane, anche previo trattamento. In questi casi la quota di acque di dilavamento concorre alla formazione dello scarico di acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media annua dell'ultimo quadriennio.

6.5.2 Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose

I titolari di scarichi industriali contenenti sostanze pericolose, come individuati dalla normativa in materia, sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti, dalle norme contenute nel presente Regolamento nonché le prescrizioni dettate dal Gestore in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

Immediatamente a valle dello stabilimento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dalle Autorità preposte al controllo, a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di prelievo campioni.

Il Gestore nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di adeguati strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi

risultati, che devono rimanere a disposizione delle Autorità competenti al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale delle Autorità competenti al controllo all'uopo incaricato.

L'Utente è ritenuto responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a comunicare immediatamente ogni anomalia alle Autorità competenti al controllo.

6.6 Disciplina degli scarichi da acque meteoriche e delle acque di lavaggio

Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività produttive e/o attività accessorie ad esse connesse (quali ad esempio il trasporto e/o lo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione), dove si determini il rischio di dilavamento di sostanze pericolose di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 152/2006, il Gestore può prescrivere che le acque di dilavamento e/o di lavaggio di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane con opportuni limiti di portata.

In questi casi le acque di dilavamento e/o di lavaggio assumono le caratteristiche di acque reflue industriali e sono pertanto soggette al rispetto dei limiti in concentrazione del presente regolamento.

La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio delle aree esterne sono soggette alle prescrizioni definite

secondo il Regolamento Regionale 24 marzo 2006, nr. 4 nel rispetto di quanto stabilito dalla LR. 26 del 12 dicembre 2003. L'autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia e di lavaggio è competenza del Gestore nel caso di recapito alla pubblica fognatura oppure della Provincia nel caso di recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

7 ALLACCI

7.1 Allacci di insediamenti civili e assimilabili

Nelle aree servite da pubbliche fognature, qualsiasi scarico civile e assimilabile ha l'obbligo di allacciarsi alla pubblica rete fognaria, nei casi e alle condizioni stabilite dalla legge vigente in materia e/o dai provvedimenti delle Autorità competenti, secondo le modalità tecniche ed i procedimenti indicati nel presente Regolamento.

Nelle suddette aree, l'allacciamento degli insediamenti civili e assimilabili deve essere realizzato entro sei mesi dalla data di insorgenza dell'obbligo, previa presentazione della domanda di allaccio, secondo il modello predisposto dal Gestore.

In caso di inadempimento dell'Utente a quanto sopra stabilito il Gestore trasmette all'Utente stesso un invito a presentare la domanda di allaccio entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di ricezione dell'invito.

In caso di ulteriore inerzia dell'Utente il Gestore, previa ingiunzione, può disporre l'esecuzione d'ufficio delle opere d'allaccio, a spese dell'Utente.

Nei casi in cui in un'area non servita da pubblica fognatura venga realizzata una rete fognaria, il Gestore potrà comunicare agli Utenti titolari di scarichi civili e assimilabili nella zona l'invito a presentare domanda di allaccio anche con mezzi di diffusione generale, quali ad esempio la pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune, l'affissione di manifesti e così via.

In tali casi troveranno egualmente applicazione le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Gli insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura devono provvedere all'adeguamento degli allacci nelle seguenti ipotesi:

- entrata in funzione di nuovi impianti fognari;
- modifica, ampliamento o ricostruzione dei sistemi fognari esistenti;
- motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità del sistema fognario.

Qualora sussistano adeguati motivi igienico-sanitari possono essere obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura anche insediamenti già autorizzati a scaricare i propri reflui in luoghi diversi dalla fognatura stessa (es. pozzi neri, fosse settiche).

7.2 Richiesta di allacciamento

Nessun lavoro può essere iniziato senza l'autorizzazione del Gestore.

Prima dell'esecuzione dei lavori di costruzione, modifica e/o allacciamento, l'Utente deve presentare apposita richiesta di allacciamento e/o modifica di allacciamento, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dallo stesso o da un suo legale rappresentante, utilizzando i modelli appositamente predisposti.

A seguito della richiesta di allacciamento e/o modifiche di allacciamento e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento

di un corrispettivo a carico dell'Utente, il Gestore provvede a redigere apposito preventivo, calcolato preliminarmente ed in via provvisoria, contenente:

- l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'intervento richiesto;
- gli elementi necessari alla fattibilità tecnica dell'intervento richiesto, comprese le opere e le autorizzazioni a carico del richiedente, con la necessaria documentazione tecnica;
- le prescrizioni attinenti le opere da realizzarsi a cura del richiedente;
- l'indicazione degli adempimenti e della documentazione che il richiedente deve predisporre, in caso di accettazione del preventivo, per dare luogo all'intervento richiesto;
- l'indicazione dei tempi previsti di effettuazione dell'intervento richiesto;
- l'indicazione dell'ammontare da versare a titolo di deposito cauzionale, pari ad almeno il 50% delle spese preventivate.

Tale preventivo dovrà essere accettato per iscritto dal richiedente; in seguito all'accettazione e alla verifica del versamento del deposito cauzionale sarà stipulato il relativo contratto ed effettuato l'allacciamento da parte del Gestore.

Il Gestore potrà concordare con l'Utente che i lavori per la realizzazione dell'allaccio o parte di essi vengano effettuati direttamente da quest'ultimo: in tal caso l'Utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche del Gestore, mentre a quest'ultimo competerà una funzione di controllo. A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino l'Utente dovrà versare al Gestore, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata dal Gestore. La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico del Gestore.

Il contributo per le spese di istruttoria, le spese per la realizzazione dell'allaccio, di rilascio dell'autorizzazione ed il versamento del deposito cauzionale saranno addebitate mediante fattura emessa dal Gestore.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata per oltre tre mesi per motivi dipendenti esclusivamente dall'Utente, il Gestore ha la facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento dell'importo del contributo di cui sopra, previo preavviso al titolare del Contratto.

Qualora nel corso della realizzazione l'Utente rinunciassi all'allacciamento, per qualunque motivo, lo stesso si obbliga al pagamento del contributo, oltre alle spese accessorie e/o conseguenti.

7.3 Allacci di insediamenti industriali

Nelle aree servite da pubblica fognatura il titolare di qualsiasi scarico industriale dovrà richiedere al Gestore l'autorizzazione allo scarico nella fognatura stessa, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Il conferimento dei liquami dovrà essere in un unico tronco di fognatura, separato dalla rete delle acque bianche.

Gli scarichi derivanti dalle lavorazioni devono essere tenuti separati da quelli provenienti dai servizi (wc, lavandini, docce, mense, ecc.); prima dell'immissione nel tronco di fognatura unico deve essere realizzato un apposito pozzetto di ispezione e campionamento, di tipo e dimensioni approvate dal Gestore che deve avere, di norma, una profondità pari al doppio del diametro dello scarico, misurata al di sotto del tubo di uscita dal pozzetto.

Nel caso di insuperabili difficoltà tecniche per l'attuazione di quanto sopra, il Gestore potrà approvare soluzioni alternative, di volta in volta preventivamente concordate.

Per evitare la possibilità del riflusso delle acque reflue della fognatura ogni scarico dovrà essere dotato, in corrispondenza del punto terminale dell'allaccio, di idonea e valvola di ritegno dimensionata. Per gli insediamenti preesistenti, i titolari degli scarichi devono adeguarsi alle norme suddette al momento del rinnovo dell'autorizzazione o in occasione di interventi di Manutenzione straordinaria degli scarichi, se antecedenti.

7.4 Lavori di allaccio

I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere eseguiti in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento, alla normativa urbanistica e alle prescrizioni legislative e regolamentari di igiene e edilizi.

I lavori devono essere eseguiti secondo quanto previsto al punto 7.2. Il Gestore si riserva di verificare la regolare esecuzione dei lavori di allaccio durante e dopo la loro esecuzione per verificarne la regolarità e la rispondenza alla buona regola d'arte.

In caso di irregolarità o difformità, il Gestore può revocare l'autorizzazione all'allaccio fino al ripristino delle condizioni tecniche ritenute idonee.

Il Gestore, può ordinare il rifacimento delle opere difformi o irregolari, e/o la demolizione delle opere esistenti, e/o far eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato.

7.5 Norme tecniche

7.5.1 Fognolo

Il fognolo deve essere costruito con materiali altamente resistenti all'attacco chimico e fisico delle sostanze contenute nei reflui e totalmente esente da perdite nelle giunzioni. Devono pertanto essere impiegati esclusivamente tubi in grès muniti di giunti elastici o tubi in polietilene ad alta densità o tubi in PVC con borchiere per guarnizioni ad incollaggio, con assoluta esclusione di tubi in cemento.

Il fognolo deve essere completamente rinfiancato con gettata in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm 10 ed avere una pendenza non inferiore all'1% (cm 1 ogni metro) con dislivello minimo, tra l'origine e la confluenza, pari a cm 100. In presenza di particolari condizioni il gestore si riserva di autorizzare allacciamenti che non rispondano alle disposizioni di cui al precedente comma.

Il fognolo deve essere dotato all'interno del pozzetto della fognatura comunale di curva a 90° atta a convogliare il liquame dello scarico in aderenza alla parete interna del pozzetto medesimo. La curva deve essere posta ad una altezza dal fondo del collettore fognario non inferiore al suo diametro aumentato di cm 20. Eventuali materiali di demolizione e calcinacci devono essere prontamente rimossi dall'interno della fognatura comunale.

I fognoli inoltre devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- sezione curvilinea;
- pareti completamente impermeabili e lisce;
- diametro non superiore a quello del collettore d'innesto;
- immissione compatibile con la portata del collettore d'innesto.

All'altezza della confluenza del fognolo con la rete fognaria deve costruirsi, qualora già non esista, un pozzetto di ispezione delle dimensioni compatibili con quelle del fognolo provvisto di soletta e chiusino carrabile in ghisa sferoidale, il tutto da realizzarsi tenuto conto dei carichi esterni cui è soggetto.

Tutte le cadute verticali, bianche e nere, recapitanti in pubblica fognatura, devono essere sifonate ed ispezionabili alla loro base.

Nel caso di reti bianche e nere adiacenti e parallele, i manufatti di ispezione devono essere tra loro indipendenti in modo da garantire l'impossibilità di travaso.

Le caditoie devono essere sifonate e ricevere esclusivamente le acque di scorrimento superficiali che defluiscono naturalmente in esse.

Il fognolo deve essere munito di pozzetto di campionamento subito prima della confluenza in altri fognoli privati.

Il fognolo a servizio dello stabilimento industriale deve essere dotato di pozzetto di campionamento realizzato in un'area di libero accesso, all'esterno della recinzione, del tipo a stramazzo o ad accumulo e tale da consentire agli Enti preposti ed al Gestore il campionamento dei reflui.

All'interno delle aree a servizio di stabilimenti industriali, le acque nere di prima pioggia devono essere raccolte in apposite vasche di compenso e scaricate nella fognatura nera o mista comunale, previo eventuale trattamento nel caso non rientrino nei parametri di accettabilità. Resta onere del titolare della attività svolta sull'area dimostrare, col supporto di analisi chimiche ed eventuale documentazione tecnica, il rispetto dei limiti di legge e la conseguente possibilità di scarico in fogna senza ulteriori trattamenti. Qualora una deficienza di quota impedisca il libero deflusso dei reflui di un immobile, il manufatto di scarico dovrà essere dotato, a cura e spese del proprietario o del titolare dell'attività, di una stazione di sollevamento che adduca i reflui in una vasca di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da impedire eventuali rigurgiti, prima dell'immissione, per caduta naturale, nella fognatura comunale. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui.

L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. Gli impianti di sollevamento devono essere sempre muniti di almeno due pompe, di cui una di riserva.

La manutenzione della condotta e del pozzetto di allacciamento, nonché i danni che a causa della stessa possono derivare alla rete fognaria ovvero a terzi, sono ad esclusivo carico del Titolare dell'autorizzazione sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità. Nel caso in cui intervengano nuove norme in materia che impongano modifiche alle caratteristiche degli allacci alla rete fognaria, i proprietari del fognolo devono provvedere al rifacimento e/o adeguamento dell'allaccio, al fine di renderlo conforme alle nuove prescrizioni, a propria cura e spesa. Ogni allaccio alle pubbliche fognature deve essere mantenuto in perfetto stato di efficienza a cura del proprietario.

7.5.2 Allacciamento alla pubblica fognatura

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e industriali, fino al pozzetto di consegna compreso, sono eseguiti a cura e spese del richiedente.

I lavori necessari dal pozzetto di consegna fino al collettore fognario sono eseguiti dal Gestore dietro il pagamento da parte del cliente del contributo stabilito dal Gestore con apposito preventivo. Come previsto al punto 7.2, resta comunque salva la possibilità che i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dall'Utente; in tal caso spetta al Gestore verificare il rispetto delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione all'allacciamento.

Tutte le opere di scavo, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprietà privata, sono sempre a cura e spese del richiedente.

L'immissione degli scarichi nel collettore a stradale avviene di norma in pozzetti di ispezione esistenti. La tubazione privata deve corrispondere ai diametri degli imbocchi predisposti; le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura, devono avere andamento esclusivamente rettilineo in sede stradale, salvo particolari deroghe che possono essere concesse dal Gestore. In caso di assenza del pozzetto di ispezione, l'immissione nel collettore principale deve avvenire preferibilmente sulla generatrice superiore del tubo, oppure, nei casi in cui le altezze disponibili non siano sufficienti, nel senso della confluenza, con un angolo non superiore a 45 gradi e/o in posizione tale da consentire che lo scarico possa avvenire a gravità. Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti anche in caso di sovrappressioni all'interno del collettore recipiente mediante posa di idonea valvola di ritegno al fine di evitare il riflusso della portata all'interno delle tubature private.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.

L'immissione nella fognatura recipiente deve sempre avvenire a gravità, pertanto all'interno della proprietà dovrà essere predisposto un pozzetto di rilascio (rottura) del fluido in pressione.

7.6 Pozzetto di consegna

Al limite della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica in prossimità del collettore fognario, deve essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e braga d'ispezione. Nel caso in cui il collettore fognario passi in proprietà pubblica, il pozzetto di cui sopra deve essere posizionato nell'ultima proprietà privata adiacente alla stessa. Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà privata, previo accordo con il Gestore, il Cliente può richiedere al Comune l'autorizzazione al posizionamento nella proprietà pubblica.

Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto è collocato in posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso.

La braga di cacciata costituisce il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue: a monte, fino agli apparecchi di scarico, la competenza e la manutenzione spettano al proprietario; a valle, fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione spettano al Gestore.

La responsabilità dell'utente riguarda tutto il tratto dell'allacciamento a partire dal pozzetto di innesto sul collettore sino alla propria proprietà.

Il manufatto deve essere di dimensioni tali da consentire l'ispezionabilità da parte del personale addetto; il tappo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile rimozione, deve essere sempre accessibile in qualsiasi momento.

Nei casi di allacci esistenti alla pubblica fognatura realizzati direttamente senza l'interposizione del pozzetto di consegna ispezionabile e del sifone, la manutenzione del tratto di condotta fino al punto di immissione nel collettore principale è di competenza del Cliente.

7.7 Accessibilità degli scarichi

Gli scarichi delle acque reflue industriali devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore, o da soggetti da questi incaricati per il controllo, nel punto assunto a riferimento per la misurazione. Quest'ultimo, ad eccezione degli impianti di scarico di sostanze pericolose, coincide con l'apposito pozzetto. All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria il Gestore individuerà le prescrizioni che dovranno essere rispettate per la realizzazione del pozzetto di ispezione.

Qualora per motivi contingenti non fosse possibile rispettare le indicazioni prescritte, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché non ostacolino l'esercizio dell'attività di controllo.

Il pozzetto dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente; la sua allocazione dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata l'accesso all'area, da parte del personale addetto del Gestore, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.

7.8 Modifiche dell'allaccio

Chiunque voglia modificare, anche parzialmente, qualsiasi fognolo, deve presentare domanda al Gestore secondo le modalità previste al punto 7.1.

7.9 Impianti interni

L'impianto di fognatura all'interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone o del pozzetto prelievo campioni per le utenze industriali, è eseguito a cura e spese del Titolare l'autorizzazione all'allaccio, in conformità alle "norme tecniche" del presente Regolamento.

Gli impianti interni di fognatura ad uso pluviale devono essere dotati di appositi pozzetti con griglie idonee ad impedire l'immissione nella pubblica fognatura bianca di rifiuti urbani o assimilabili.

Il Gestore si riserva la possibilità di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio qualora lo ritenga opportuno.

In caso di modifica dell'impianto interno, compresa l'installazione di impianti di sollevamento della fognatura, l'Utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore, e ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.

7.10 Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio

Sono soggette a regolamentazione (formazione, convogliamento, separazione, raccolta, trattamento, scarico) tutte le acque di prima pioggia o di lavaggio secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale 24 marzo 2006 nr. 4.

Sono definite acque di prima pioggia tutte le precipitazioni che contribuiscono al dilavamento delle superfici colanti, ossia, le acque corrispondenti alla prima parte di ogni evento meteorico e corrispondenti ad una precipitazione pari ad almeno 5 mm di acqua uniformemente distribuita sull'intera superficie interessata.

La determinazione del volume delle acque di prima pioggia sarà pertanto effettuata in ragione della superficie complessiva del bacino colante interessato.

Tutte le restanti acque non sono da considerarsi al fine della determinazione del volume di stoccaggio in quanto non soggette a trattamento di depurazione.

Secondo quanto stabilito da Regolamento Regionale qualora sia fatto obbligo la regolamentazione delle acque di prima pioggia o di lavaggio necessita quanto segue:

- le superfici colanti devono essere impermeabilizzate;
- nel caso il recapito in corpo idrico superficiale e/o negli strati superficiali del sottosuolo le portate devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta definite vasche di prima pioggia, realizzate a perfetta tenuta idraulica e dimensionate in ragione di almeno 50 mc per ogni ettaro di superficie colante;
- le acque meteoriche di dilavamento devono essere convogliate mediante apposita rete di raccolta alle vasche di prima pioggia e devono essere dotate di un apposito sistema che ne escluda in caso di riempimento avvenuto la loro alimentazione. La rete di alimentazione deve essere dimensionata in base alle portate determinate nel caso di eventi meteorici di breve durata ed elevata intensità caratteristici della zona interessata o perlomeno nell'ipotesi di considerare eventi della durata di 15' e un coefficiente di afflusso alla rete pari a 1 per le superfici impermeabili del bacino colante e 0,3 per le restanti superfici contigue di qualsiasi tipo e/o natura esse siano, ad esclusione delle superfici incolte e/o ad uso agricolo.
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, devono essere sottoposte a trattamento in appositi impianti con funzionamenti in continuo, progettati sulla base della portata massima stimata in ragione degli eventi meteorici di cui al punto precedente, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla vigente normativa e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Gestore.

Le acque di prima pioggia e/o di lavaggio devono essere sottoposte a trattamento al fine del rispetto dei valori limite allo scarico in accordo a quanto stabilito dalla vigente normativa. Il trattamento delle suddette acque può avvenire sia separatamente che congiuntamente alle acque reflue secondo le indicazioni del Gestore e/o dell'Autorità Competente.

Durante le precipitazioni atmosferiche le acque di prima pioggia trattate da recapitare ai corpi idrici superficiali non possono essere scaricate.

Le opere di scarico devono essere realizzate in maniera tale da consentire il loro campionamento al fine di valutare la qualità, in accordo a quanto stabilito dal Gestore e/o dall'Autorità competente. Nel caso le acque di prima pioggia e/o di lavaggio abbiano quale recapito il suolo o gli strati superficiali del sottosuolo il loro smaltimento deve essere effettuato in maniera tale da consentire il prelievo di campionamento e/o l'effettuazione di qualsiasi altra operazione ritenuta necessaria dal Gestore e/o dall'autorità Competente durante la dispersione in qualsiasi maniera essa venga effettuata al fine di poter verificare la regolarità dello scarico.

Le acque di prima pioggia e/o di lavaggio devono essere recapitate ai seguenti ricettori:

- nella rete fognaria delle acque reflue nere e/o miste nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni

regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal Gestore del Servizio Idrico e approvati dall'Autorità d'Ambito secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 1 della L.R. 26/2003.

- in corpo idrico superficiale, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/2006;
- nel caso di zone non direttamente servite da reti fognarie e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali, e solo qualora l'Autorità Competente accerti l'impossibilità tecnica e l'eccessiva onerosità degli interventi necessari all'impiego di tali recapiti, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo

Al fine della di prevenire l'inquinamento delle acque di prima pioggia e/o di lavaggio necessita il rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- le superfici colanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento;
- nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, mediante sistemi a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi;
- i materiali impiegati nella pulizia debbono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta.

7.11 Separazione degli scarichi

I titolari di scarichi di qualsiasi tipo sono tenuti alla separazione delle fognature in ogni caso, indipendentemente dal fatto che la zona di interesse sia servita o non servita dalla pubblica fognatura, sia essa unica, separata o mista.

Tale obbligo riguarda altresì tutti gli insediamenti esistenti.

8 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

8.1 Ambito di applicazione

Sono soggetti alla disciplina del presente capo gli scarichi di acque assimilabili alle domestiche e di acque reflue non domestiche, classificate secondo le caratteristiche definite al paragrafo 6.2.

8.2 Procedura autorizzativa

La procedura di autorizzazione allo scarico è in carico all'Autorità Competente. Sono a completo carico dell'Utente tutti gli oneri necessari alla predisposizione della richiesta di autorizzazione compilata secondo le indicazioni dettate dal Gestore.

La domanda di autorizzazione deve contenere ed essere correlate dalla documentazione di seguito elencata:

- dati anagrafici del richiedente (se persona fisica);
- dati identificativi dell'azienda (indirizzo, sede, legale rappresentante, unità operative locali, attività svolta, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., Partita IVA, codice fiscale);
- estratto di mappa catastale o di P.R.G. in scala 1: 2000;
- planimetria generale dell'insediamento in scala 1: 500;
- planimetria in scala dell'insediamento con l'indicazione della rete di scarico, dei diversi tipi di reti di smaltimento delle reflue differenziate a colori (blu per le acque meteoriche, giallo per quelle civili, rosso per quelle produttive), l'ubicazione dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di depurazione;
- relazione tecnica contenente:
 - fonti di approvvigionamento idrico e relativa quantità d'acqua prelevata;
 - attività di lavorazione, con specificazione dei singoli reparti, ove richiesto;
 - i volumi dei reflui scaricati in quantità annua, giornaliera e punta oraria; - indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico in relazione al ciclo produttivo annuo, ove richiesto;
 - indicazione della tipologia del ricevitore e/o del recapito, ove richiesto;
 - individuazione del punto di consegna e/o del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, ove necessario;
 - sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;
 - indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, ove richiesto;
 - i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione, ove richiesto;
 - piano di primo intervento e cessazione dello scarico in caso di guasti ad impianti di pretrattamento;
 - identificazione delle analisi necessarie alla certificazione degli scarichi ed indicazione dei parametri di controllo nel rispetto della vigente normativa.

Resta salva la facoltà del Gestore di richiedere ulteriore o diversa documentazione per l'istruttoria della pratica. Verificate positivamente le condizioni tecniche e amministrative previste dalla normativa vigente in materia verrà rilasciata l'autorizzazione allo scarico a firma del Gestore.

Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a totale carico del richiedente e verranno addebitate allo stesso mediante fattura.

L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

Resta a carico del richiedente la consegna dei certificati delle analisi effettuate in relazione ai parametri necessari alla certificazione degli scarichi entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o dall'attivazione degli scarichi, salvo le deroghe per la messa a punto dei processi depurativi. In mancanza il gestore si riserva di sospendere l'autorizzazione stessa. Il certificato di analisi dovrà essere rilasciato da un laboratorio certificato e autorizzato. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di effettuare ulteriori analisi, addebitando le relative spese all'utente.

L'autorizzazione allo scarico di acque reflue non domestiche ha validità quadriennale, dal momento del rilascio. Il rinnovo dell'autorizzazione stessa deve essere richiesto un anno prima della scadenza; decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

Lo scarico non contenente sostanze pericolose, può essere provvisoriamente mantenuto oltre la data di scadenza dell'autorizzazione, purché siano rispettate le prescrizioni impartite nella stessa autorizzazione, e, nei tempi fissati, sia stata presentata istanza di rinnovo.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere espresso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Decorso quest'ultimo termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.

La modifica del Titolare dell'attività che dà origine allo scarico deve essere comunicata al Gestore per la voltura dell'autorizzazione, entro 3 mesi dalla modifica stessa.

In caso di cessazione dello scarico terminale o di chiusura di uno scarico parziale, il Titolare dello scarico deve dare tempestiva comunicazione al Gestore.

Qualora l'insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico, il Titolare è tenuto ad avanzare una nuova domanda di autorizzazione.

Il Titolare dello scarico può richiedere, per la messa a punto dei processi depurativi, che l'autorizzazione preveda un periodo provvisorio di esercizio, non superiore a 120 giorni, a decorrere dalla data di attivazione di esso.

Il Titolare dell'autorizzazione dovrà, almeno 10 giorni prima dell'attivazione, dare comunicazione con raccomandata a/r al Gestore, indicando la data in cui lo scarico verrà attivato.

In considerazione dell'indice di pericolosità, il Gestore potrà stabilire, nell'atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.

Ove venga rilevata l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ovvero delle norme del presente Regolamento, il Gestore può diffidare il Titolare dell'autorizzazione

allo scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere adempiute le prescritte obbligazioni od eliminate le irregolarità riscontrate. In caso di inerzia l'autorizzazione allo scarico può essere revocata.

Salva l'applicazione di oneri e sanzioni conseguenti, l'autorizzazione può essere revocata ove vengano rilevati danni, alterazioni o comunque anomalie al normale esercizio della rete fognaria o dell'impianto di depurazione.

Il Gestore provvede inoltre a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere detta autorizzazione per un tempo determinato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge allorché si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

8.3 Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi.

Ai fini della determinazione della tariffa loro applicata tutti gli utenti produttivi, titolari di uno scarico in fognatura pubblica, debbono presentare entro il 28 febbraio di ogni anno al gestore una denuncia delle quantità delle acque prelevate e delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso gli uffici del Gestore.

Gli Utenti, se introducono modificazioni nel processo produttivo che influiscono sulla quantità e sulle qualità delle acque scaricate dovranno segnalare l'evento nel termine di 15 giorni dall'accadimento. La diversa tariffazione per effetto della modificazione della qualità delle acque scaricate, se ricorre, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi industriali si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate; in caso di allacciamento all'acquedotto tale prelievo equivale alla quantità fatturata.

Nel caso di utilizzo di pozzo privato la quantità prelevata dovrà essere misurata tramite apposito apparecchio misuratore inamovibile ritenuto idoneo dal Gestore e munito di tutti gli accorgimenti necessari per escludere prelievi non misurati.

Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiale di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo decreto di concessione.

9 DISPOSIZIONI TECNICHE

9.1 Limiti di accettabilità

Gli scarichi degli stabilimenti industriali in pubblica fognatura devono essere conformi alle prescrizioni di legge in vigore.

Le autorità competenti, con appositi provvedimenti, possono fissare limiti di accettabilità e prescrizioni diverse, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Le acque di prima pioggia sono equiparate agli scarichi del comma 1 del presente articolo.

9.2 Diluizione degli scarichi

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui all'articolo 91 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti di legge.

9.3 Scarichi di sostanze pericolose

Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli insediamenti nei quali si realizzano processi che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'articolo 108 del D.Lgs 152/06.

Per le acque di processo di cui sopra il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Nell'autorizzazione può essere previsto che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è fatto obbligo, previa verifica e autorizzazione da parte del Gestore, l'installazione di adeguati strumenti di campionamento automatico per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti dovranno essere installati a cura

e spese dell'Utente, dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale preposto alle verifiche periodiche e/o alla taratura degli stessi. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti, è tenuto alla segnalazione di ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento degli stessi, nonché all'archiviazione presso i propri uffici della documentazione ufficiale di taratura.

9.4 Scarichi non ammessi

E' vietato immettere nella fognatura pubblica direttamente o indirettamente sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura (malte di cemento, oli, grassi, acque calde a 60°C, ecc.), rifiuti solidi.

Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti secondo quanto definito dai Regolamenti Regionali 24 marzo 2006 nr. 2 e 3 in accordo al D.Lgs 152 del 3 aprile 2006. La qualità, la tipologia e la quantità dello scarico deve sempre essere autorizzata dal Gestore del Servizio Idrico.

9.5 Impianti di pretrattamento

Nel caso in cui il rispetto dei valori limite di emissione sia conseguito tramite un apposito sistema di depurazione, il Titolare dello scarico è tenuto a curarne la perfetta efficienza ed il miglior livello di manutenzione.

La disattivazione di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere comunicata preventivamente al Gestore.

La disattivazione degli impianti per qualsiasi altro motivo, anche accidentale, deve essere comunicata immediatamente al Gestore, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.

In tal caso è fatto obbligo al titolare dell'impianto provvedere alla immediata interruzione dello scarico nella pubblica fognatura. A tal fine tale tipologia di impianti dovrà essere dotata degli opportune sistemi di sicurezza (ad es. vasca di accumulo).

Il Titolare dell'autorizzazione allo scarico ha l'obbligo di comunicare al Gestore qualunque alterazione, anche accidentale, delle caratteristiche delle acque scaricate, e qualunque sversamento fortuito di sostanze non conformi alle normative vigenti in materia.

9.6 Accertamenti e controlli

L'Autorità Competente effettua i controlli degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controllo.

L'Autorità Competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui agli articoli 133 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Gestore procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il Gestore potrà, in qualunque momento, secondo le forme stabilite dalle normative vigenti in materia, procedere alla verifica della qualità degli scarichi, dello stato degli impianti interni di fognatura di edifici e costruzioni a qualunque scopo destinati, al fine di constatarne lo stato di manutenzione e funzionamento.

Il Gestore potrà, inoltre, assumere ed applicare tutti i provvedimenti previsti dalla normative vigenti in materia.

Il titolare dello scarico è tenuto alla conservazione dei dati di misura della qualità e della quantità degli scarichi per un periodo di almeno 3 anni.

Almeno il 50% dei costi sostenuti dal Gestore per la verifica degli scarichi dovranno essere imputati all'utente.

9.7 Strumenti di misura e di analisi

Gli insediamenti domestici ed industriali che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, un idoneo apparecchio misuratore della portata delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura.

Tutti gli stabilimenti industriali sono tenuti ad installare idonei strumenti misuratori della portata degli scarichi industriali. I Titolari di tali scarichi devono annotare in un apposito registro le letture effettuate almeno ogni trenta giorni.

Qualora ne ravvisi la necessità il Gestore, sentite le competenti Autorità di controllo, può prescrivere ai Titolari di stabilimenti industriali ad integrazione e/o in aggiunta di quanto disposto dalle vigenti normative in materia, l'installazione di strumenti per il controllo automatico e per il rilevamento continuo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate. Tali impianti dovranno essere realizzati a totale cura e spese dell'utente, con l'obbligo di conservazione dei risultati delle analisi per un periodo non inferiore a 3 anni, da tenere a disposizione dell'Autorità competente al controllo e/o del Gestore.

I contatori e gli strumenti analizzatori dovranno essere preventivamente approvati dal Gestore, al fine di verificarne l'idoneità

tecnica. Inoltre devono essere installati in posizione di facile accesso e resi disponibili per le letture, per i controlli di verifica della congruità dei consumi o dei valori dichiarati e per il controllo del loro buon funzionamento.

Eventuali guasti o blocchi devono essere segnalati immediatamente al Gestore per gli adempimenti di competenza. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato al Cliente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.

Sono a carico dell'Utente le spese di manutenzione, verifica, taratura, collaudo e sostituzione delle apparecchiature.

9.8 Verifiche e controlli degli impianti privati

Il Gestore fissa il termine temporale e le altre modalità di raccordo all'impianto pubblico; può procedere al controllo delle installazioni prima del rinterro della trincea e può eseguire, a carico del proprietario, delle prove di tenuta o di controllo dell'allacciamento.

Il Gestore deve poter accedere in ogni condizione agli impianti privati per effettuare verifiche. In caso di difetti debitamente constatati, ne ordina la riparazione o se necessario la dismissione, il tutto a carico del proprietario e nel termine temporale che sarà fissato. In caso di non esecuzione, il Gestore può fare eseguire i lavori di messa in conformità a spese del proprietario.

9.9 Sversamenti accidentali

Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Gestore affinché possano essere tempestivamente adottati tutti i provvedimenti atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali e/o igienico-sanitari, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alle autorità competenti.

9.10 Acque reflue conferite a mezzo di autobotte

Possono essere conferiti tramite autobotti presso l'impianto centralizzato di depurazione i rifiuti e materiali liquidi previsti dall'articolo 110 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 tra i quali si comprendono:

- rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla Manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
- materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

È comunque facoltà del gestore autorizzare lo scarico nell'impianto di trattamento rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo depurativo.

Il conferimento presso gli impianti di depurazione a mezzo di autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

• Iscrizione all'Albo Nazionale di cui al Decreto Ministero Ambiente del 21/6/91 n. 324 ovvero nelle more di detta iscrizione l'autorizzazione provinciale per il servizio di evacuazione e trasporto liquami ed essere in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione all'Albo;

• Autorizzazione rilasciata dal Gestore per il conferimento di liquami presso l'impianto.

L'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo di quattro anni e potrà essere rinnovata. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione o per il rinnovo della stessa dovrà essere presentata su apposito modulo opportunamente predisposto dal Gestore.

Con la presentazione della domanda l'istante si impegna a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento in materia di conferimenti diretti all'impianto.

9.11 Convenzione per il trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue conferite tramite autobotte.

I conferimenti di acque reflue industriali sono ammessi a condizione che sia stipulata apposita convenzione nella quale verranno stabiliti i limiti di accettabilità (limiti coincidenti con quelli previsti per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria), le modalità di conferimento, le quantità ammesse e le condizioni economiche.

9.12 Formulario

Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto ogni carico dovrà essere accompagnato dal relativo formulario di identificazione in triplice copia compilato in conformità a quanto disposto dal citato decreto legislativo.

9.13 Acque reflue conferite agli impianti: controlli e campionamenti.

È facoltà del Gestore eseguire, all'atto del conferimento dei rifiuti, opportuni controlli sulla qualità dei medesimi.

Il gestore si riserva pertanto di verificare le qualità chimico-fisiche del materiale così conferito applicando, ove compatibili, le disposizioni di cui al precedente articolo 9.6. I costi delle analisi sono da considerarsi a carico dell'utente.

All'atto del conferimento a mezzo autobotte all'impianto di depurazione i controlli vengono eseguiti mediante verifica dei formulari e verifica delle caratteristiche macroscopiche del refluo, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di solventi. Qualora il controllo rilevasse una palese non conformità del rifiuto conferito, il Gestore si riserva di respingere il carico, dandone evidenza sul formulario nella parte riservata alle annotazioni.

9.14 Cucine collettive e ristoranti

Le acque reflue delle cucine collettive (stabilimenti pubblici o privati, ospedali, imprese ristoranti) devono essere pretrattate con un separatore di grassi.

9.15 Officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi

Le acque reflue di officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi devono essere trattate con impianti idonei.

9.16 Autorimesse private, parcheggi.

Le acque provenienti da parcheggi sotterranei, da autorimesse private o da autolavaggi saranno allacciate ai collettori pubblici delle acque reflue, con interposto un separatore di idrocarburi.

9.17 Piscine

Lo scarico delle acque di lavaggio, del troppo pieno e delle acque di scarico dopo l'arresto della clorazione da almeno 48 ore deve essere effettuato in un collettore per acque chiare. La valvola di svuotamento della piscina sarà di un diametro di 50 mm al massimo. L'acqua di lavaggio dei filtri deve essere scaricata in un collettore di acque reflue.

9.18 Cantieri

I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento. Il Gestore può far effettuare a spese della proprietà un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.

10 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

10.1 Spese

Per l'istruttoria dei procedimenti di allaccio e di autorizzazione allo scarico devono essere corrisposte le relative spese al Gestore contestualmente alla presentazione della domanda. Il loro pagamento costituisce condizione per la procedibilità dell'istruttoria.

10.2 Allacciamento

I costi di allacciamento, comprendono:

- le spese di preventivazione e di sopralluogo, comunque dovute dal richiedente anche qualora i lavori non vengano realizzati;
- le spese di allacciamento, dovute in caso di nuovo allacciamento o di variazione di allacciamento esistente.

Il Cliente, deve curare ed ottemperare ai lavori a suo carico, a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione, come l'autorizzazione del Gestore, i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale.

Il Gestore vigila in modo che non sia compromesso il regolare funzionamento delle fognature pubbliche, provvedendo a verificare che i manufatti siano conformi alle prescrizioni tecniche impartite. Il Gestore effettua, con l'ausilio dei propri tecnici, le verifiche in corso d'opera ritenute necessarie durante l'esecuzione dei lavori, nonché il collaudo finale delle opere realizzate, con oneri a carico del Cliente stabiliti dal Gestore. In caso di non conformità delle opere realizzate, il Gestore può richiedere l'adeguamento o il rifacimento.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di reti fognarie esistenti, il Gestore provvede a propria cura e spese all'esecuzione delle opere necessarie al riordino o al rifacimento degli allacciamenti privati esistenti non idonei, fino al pozzetto di consegna.

10.3 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico dell'Utente, e quale responsabile in solido del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili deve provvedervi a propria cura e spese. La responsabilità dell'Utente è da considerarsi sino al pozzetto di consegna sia esso su suolo pubblico che privato. Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme, anche del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

È facoltà del Gestore competente emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi e/o irrogando le sanzioni previste.

10.4 Tariffa servizio fognatura e depurazione

Per il servizio di fognatura e depurazione è dovuta al gestore un compenso proporzionale al volume di acqua conferita.

Al fine della determinazione della quota tariffaria il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

Le tariffe per il servizio vengono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga".

Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

La tariffa è riscossa dal Gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.

10.5 Fonti di approvvigionamento autonome

Gli insediamenti civili ed industriali che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti autonome rispetto al pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), entro il 28 febbraio di ogni anno devono denunciare al Gestore la quantità, e per gli stabilimenti industriali anche la qualità delle acque scaricate.

10.6 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, e in particolare al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 05/02/97 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

10.7 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento inerenti il servizio di raccolta e collettamento delle acque reflue saranno applicate le sanzioni di cui al Titolo V, Capo I e II, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Salva l'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma, il Gestore può revocare l'autorizzazione allo scarico o adottare ulteriori provvedimenti (es. esecuzione d'ufficio dei lavori di allaccio), nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

L'Utente che causa danno o inconvenienti alle strutture fognarie o ai sistemi di depurazione, è tenuto al risarcimento dei danni diretti o indiretti causati, ferma restando la responsabilità diretta per danni causati a terzi.

LINEA GUIDA

SCHEMA TIPO

Comune di

Provincia di Sondrio

AREA TECNICA

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

*** ***** ***

CARTA DEI SERVIZI

*** ***** ***

1. PRESENTAZIONE
2. L'AZIENDA E I SUOI SERVIZI
3. TUTELA DEL CLIENTE
4. STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
5. QUALITÀ DEL SERVIZIO
6. RECLAMI
7. RESOCONTO ANNUALE
8. RIMBORSI ED INDENNIZZI
9. TARIFFE, FATTURAZIONE, CONTESTAZIONE SUL PAGAMENTO
10. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
11. SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO DEI NUMERI DI TELEFONO DA CONTATTARE
12. MODULO UNICO PER RECLAMI, RIMBORSI, SEGNALAZIONI
13. MODULO GRADIMENTO DEI SERVIZI FORNITI

1. PRESENTAZIONE

La Carta del Servizio idrico Integrato (SII) costituisce una precisa scelta di chiarezza e trasparenza nel rapporto tra il Gestore S.EC.AM. e gli utenti; permette al singolo cittadino di conoscere ciò che deve attendersi dal Gestore e costituisce, allo stesso tempo, un mezzo per controllare che gli impegni siano rispettati.

In particolare, la carta si prefigge il raggiungimento di due obiettivi principali:

- miglioramento della qualità dei servizi forniti;
- miglioramento del rapporto tra gli utenti e il Gestore S.EC.AM..

Più nello specifico, la presente Carta fissa i principi, ed i relativi standard di qualità che il Gestore s'impegna a rispettare, per l'espletamento del SII, inteso quale insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione di acque reflue.

Dal momento che la condivisione è un aspetto fondamentale di una carta dei servizi, la presente Carta dei Servizi dovrà essere concordata con le associazioni di tutela dei consumatori indicate nell'elenco di cui alla D.d.s. Regione Lombardia 5 giugno 2013 - n. 4775 "Primo provvedimento di aggiornamento per l'anno 2013 dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale 1 ottobre 2003, n. 21.

Gli standard caratteristici del servizio sono monitorati e trasmessi con frequenza semestrale all'Ufficio d'Ambito di Sondrio, nonché posti a disposizione dei Comuni ove opera il Gestore.

Restano fermi gli obblighi informativi nei confronti dell'utenza, del Garante dei servizi d'interesse economico e generale della Regione Lombardia e dell'Osservatorio regionale dei servizi di pubblica utilità, di cui agli artt. 3, 4, 7 e 8 della l.r. 26/2003.

La presente Carta è stata adottata in data gg mese anno ed ha validità coincidente con la durata dell'affidamento al Gestore, disposto dall'Ufficio d'Ambito di Sondrio, con deliberazione n. 15, dell'8.5.2013, del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme della Conferenza dei Sindaci, di cui alla delibera n. .., del, ed approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. .., del

La presente Carta del SII si applica nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Sondrio, relativamente ai Comuni ove il Gestore è stato immesso nella gestione del SII o di taluno dei servizi che lo compongono.

È previsto l'aggiornamento della Carta ogni volta che un Comune affida al Gestore Secam il SII, con contestuale revisione degli standard. Anche in tale occasione saranno consultate le associazioni di tutela dei consumatori.

Eventuali variazioni e/o integrazioni, qualora non direttamente conseguenti a vincoli introdotti da atti aventi forza di legge o da regolamenti ovvero da provvedimenti regolatori cogenti emanati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas naturale (Aeeg), saranno preventivamente approvate dall'Ufficio d'Ambito prima di essere applicate e divulgate dal Gestore o, comunque, effettuate a seguito di un processo di analisi svolto d'intesa tra Ufficio d'Ambito e Gestore.

Le variazioni significative saranno rese note mediante comunicazione scritta all'indirizzo di recapito delle bollette e mediante avviso pubblicato sulla stampa locale.

La Carta dei servizi è inviata a ciascun utente del SII. La stessa può inoltre essere richiesta gratuitamente al Gestore:

- presso il servizio clienti, telefonando al n° 0342-215338;
- scaricandola direttamente dal sito :
 - o del comune www..... nella sezione;
 - o del Gestore www.secam.net nella sezione "Aree cittadini".
 - o dell'Ufficio d'Ambito www.provincia.so.it/ambiente/ufficio_ambito

2. L'AZIENDA E I SUOI SERVIZI

Costituita nel 1995, Secam è una società per azioni a capitale interamente pubblico, detenuto dai 78 Comuni della provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità Montane e dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio. Subentrata nelle attività fino ad allora svolte dal Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina-Alto Lario, Secam ha allargato progressivamente il suo raggio d'azione, sia a livello tecnico sia dal punto di vista territoriale.

Da gennaio 2011 ha incorporato le società ASM Sondrio, SPL Tirano e SCA Morbegno.

Oggi conta su circa 200 collaboratori ed è attiva nei servizi di igiene urbana e nel servizio idrico integrato.

Il servizio di acquedotto erogato da SECAM è certificato ISO 9001 (cert. n. 5733/0)

Al momento SECAM gestisce direttamente gli acquedotti di Sondrio, Tirano, Morbegno, Talamona, Traona, Civo e Cedrasco per un totale di circa 50.000 abitanti serviti.

La quantità d'acqua distribuita in un anno è di circa 7 milioni di metri cubi, mentre la lunghezza totale delle tubature gestite è di circa 315 km.

Sono presenti impianti di potabilizzazione a raggi UV.

La carta si riferisce, per il servizio di acquedotto, ai seguenti usi potabili:

- a) uso civile domestico;
- b) uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
- c) altri usi, relativi ai settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo.

Per gli usi non potabili sono previste norme e limiti nella regolamentazione adottata a livello locale, resi noti all'utenza dal soggetto erogatore del servizio.

Secam possiede anche un laboratorio di analisi interno dedicato esclusivamente al SII; tale laboratorio esegue circa 3.500 analisi l'anno condotte in parallelo a quelle effettuate per legge dall'ASL per le acque potabili.

SECAM gestisce i depuratori dei Comuni di:

Chiuro – Ponte Valtellina – Castello dell'Acqua – Unione della Valmalenco – Aprica – Sondrio – Civo – Dazio – Morbegno - Talamona – Rogolo.

I depuratori gestiti da SECAM trattano i reflui secondo il procedimento chimico cosiddetto a "fanghi attivi".

I mc/annui trattati sono circa 14.150.000.

Il Gestore S.EC.AM. nell'erogare i servizi si ispira ai seguenti principi:

Eguaglianza ed imparzialità di trattamento

Tale principio si esplica nel garantire l'eguaglianza dei diritti degli utenti e la non discriminazione per gli stessi, ed in particolare nel garantire uguale trattamento agli utenti, a parità di condizioni impiantistico-funzionali, nell'ambito di tutto il territorio di competenza.

Continuità

Costituisce impegno prioritario dell'azienda erogatrice del servizio garantire un servizio continuo e regolare ed evitare eventuali disservizi, o ridurne la durata. Qualora questi si dovessero verificare per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti utilizzati, l'erogatore del servizio si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza.

Partecipazione

L'erogatore del servizio ha il dovere di fornire all'utente le informazioni che lo riguardano; quest'ultimo può avanzare proposte, suggerimenti ed ha il diritto di inoltrare reclami. Per gli aspetti di relazione con l'utente, l'azienda erogatrice del servizio garantisce l'identificabilità del personale e individua i responsabili delle strutture. L'utente ha diritto di richiedere e ottenere singolarmente o tramite le associazioni che rappresentano interessi collettivi le informazioni che lo riguardano e può avanzare proposte, suggerimenti ed inoltrare reclami.

Cortesia

L'erogatore del servizio si impegna a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti dell'utente, fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni.

Efficacia ed efficienza

L'erogatore del servizio persegue l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

L'erogatore del servizio pone la massima attenzione alla chiarezza e alla semplificazione del linguaggio utilizzato nei rapporti con l'utente.

3. TUTELA DEL CLIENTE

Accessibilità al servizio

Per consentire l'accesso alle informazioni riguardanti il servizio svolto, il Gestore S.EC.AM. garantisce le seguenti modalità:

Tabella 1

SERVIZIO	ACCESSO
Ufficio relazioni con l'utenza	<p>via Caimi n. 42 a SONDRIO, aperto da lunedì a venerdì nei seguenti orari: Mattino 8.30 - 12.15 Pomeriggio (martedì e giovedì) 14.00 - 15.00</p> <p>Via Morelli 14 MORBEGNO Mattino da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 Pomeriggio mercoledì 14.30 - 17.00</p> <p>c/o Comune Piazza IV Novembre 6 TALAMONA Mattino martedì 9.00 - 12.00 Pomeriggio giovedì 14.30 - 17.30</p> <p>Via S.Agostino, 13 TIRANO Mattino lunedì-mercoledì-venerdì 8.30-12.15 Pomeriggio martedì e giovedì 14.00-15.00</p>
Sito internet	www.secam.net
Indirizzo e-mail	segreteria@secam.net

Sportelli al pubblico

Gli sportelli aperti al pubblico osservano l'orario riportato nella tabella 1. Presso gli sportelli vengono espletate le seguenti pratiche:

- richiesta allacciamenti;
- subentri/volture;
- segnalazioni;
- richieste letture contatori;
- richieste rettifiche di fatturazione.

I tempi di attesa agli sportelli medi e massimi risultano essere rispettivamente 5 min e 15 min , in funzione della tipologia di sportello.

Svolgimento di pratiche per via telefonica/corrispondenza

Gli utenti possono chiamare il numero 0342-215338, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. In particolare, telefonicamente è possibile:

- segnalazioni;
- richieste letture contatori;
- richieste rettifiche di fatturazione.

I tempi di attesa dell'utente agli apparecchi telefonici: medi risultano essere rispettivamente 5 minuti. Il Gestore S.EC.AM. risponderà alle richieste di informazioni pervenute per iscritto entro 10 giorni decorrenti dall'arrivo della richiesta dell'utente (farà fede il timbro postale o la data di protocollo di arrivo all'erogatore).

Facilitazioni particolari

Al fine di agevolare l'accesso di alcune categorie di utenti, il Gestore S.EC.AM. fornisce le seguenti facilitazioni:

- tempi di allacciamento, attivazione della fornitura e ripristino del servizio ridotti del...% (indicare percentuale) per i portatori di handicap e i malati gravi;
- percorsi agevolati e preferenziali (es. rampe, servizi igienici, porte automatiche...) e tempi di attesa ridotti negli uffici per disabili e anziani non previsto al momento;
- trascodifica in Braille della presente Carta dei servizi;
- presenza di dispositivi telefonici per sordomuti (DTS).

Agevolazioni per utenti in condizioni di disagio socio/economico

Utenti in condizioni economiche disagiate o in precarie condizione mediche possono accedere alle seguenti facilitazioni:

-
-

Servizio di consulenza utenti

Il Gestore S.EC.AM. svolge anche altri servizi a pagamento che il singolo cittadino può richiedere direttamente all'Azienda. I servizi a pagamento sono:

- risparmio idrico;
- analisi batteriologiche e chimiche.

Il prezzario con il dettaglio dei costi non è allegato a questa Carta dei Servizi. È possibile richiedere informazioni per tale servizio telefonicamente tramite il numero 0342-215338 o per iscritto all'indirizzo segreteria@secam.net.

Rispetto degli appuntamenti concordati

Per le attività che richiedono una visita a domicilio, il personale del Gestore S.EC.AM. concorda il giorno e la fascia oraria dell'appuntamento con il cliente: l'erogatore del servizio richiede una disponibilità all'utente non superiore a 2 ore.

Continuità del servizio

Il Gestore S.EC.AM. fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni, assicurando la reperibilità 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni.

La mancanza del servizio potrà essere imputabile solo a eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio stesso. In caso d'interruzione del servizio, saranno fornite adeguate e tempestive informazioni all'utenza. Il Gestore S.EC.AM. limiterà al minimo necessario i tempi di disservizio compatibilmente con i problemi tecnici insorti. Nel caso si verificassero, per i motivi sopra esposti, sospensioni di durata superiore a 12 ore il Gestore S.EC.AM. attiverà un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

Il ritardo o la mancata messa in opera del servizio sostitutivo comporteranno il riconoscimento dell'indennizzo di cui al paragrafo 8 della presente Carta.

Tempi di preavviso di interventi programmati e durata

Ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell'erogazione del servizio, il Gestore S.EC.AM. avviserà gli utenti almeno 48 ore prima. L'interruzione programmata non avrà durata superiore a 12 ore.

Il mancato rispetto dei predetti termini darà luogo alla corresponsione dell'indennizzo di cui al paragrafo 8 della presente Carta.

Pronto intervento

Il Gestore S.EC.AM. dispone di un servizio di Pronto Intervento attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, attivo chiamando i numeri indicati nella tabella 2

Tabella 2

Zona	Servizio	Orari	Numero telefono
Area Sondrio	Guasti relativi al servizio acquedotto	Tutti i giorni, festivi compresi, 24 ore su 24	337 397135
Area Morbegno	Guasti relativi al servizio acquedotto	Dal lunedì alle 8.00 al venerdì alle 17.00	0342 615904
		Tutti i giorni, festivi compresi, 24 ore su 24	329 3636715
Area Tirano	Guasti relativi al Servizio acquedotto	Tutti i giorni, festivi compresi, 24 ore su 24	348 7734729 392 0504047
Centralino Secam: 0342 215338			

Si indicano di seguito i tempi d'intervento garantiti dal Gestore S.EC.AM.:

- il tempo massimo di primo intervento in caso di situazioni di pericolo, connesse anche al determinarsi di situazioni di qualità dell'acqua nocive per la salute umana, è stabilito in 2 ore;
- il tempo massimo dalla segnalazione di primo intervento, in caso di guasto del contatore o di altri apparecchi accessori installati fuori terra, è stabilito in 2 ore;
- il tempo massimo, dalla segnalazione, di primo intervento in caso di guasto o occlusione di tubazione o canalizzazione interrata è stabilito in 2 ore;
- il tempo massimo per il ripristino del servizio interrotto a seguito di guasto è stabilito in 4 ore;
- il tempo massimo per l'avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti è stabilito in 4 ore.

L'intervento è immediato, compatibilmente con altri interventi della stessa gravità eventualmente già in corso.

Il mancato rispetto degli anzidetti termini comporta il riconoscimento a favore dell'utente dell'indennizzo di cui al paragrafo 8 della presente Carta.

Crisi idrica

In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attività dell'erogatore, il Gestore S.EC.AM. informa con adeguato preavviso l'utenza, specificando le misure, concordate con l'Ufficio d'Ambito di Sondrio, da adottare per coprire il periodo di crisi.

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo delle risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione di rete;
- turnazione delle utenze.

S'intendono comunque richiamate le previsioni di cui agli artt. 4.17, 4.18 e 4.19 del Regolamento del SII.

4. STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Sono considerati standard relativi al rapporto contrattuale i tempi stabili per l'erogazione delle prestazioni di competenza del Gestore.

I tempi di prestazione di seguito indicati sono considerati al netto del tempo necessario al rilascio di autorizzazioni o permessi da parte terzi, alla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a carico dell'utente.

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, insorgano difficoltà a rispettare scadenze garantite o già comunicate, il Gestore comunicherà tempestivamente all'utente il nuovo termine e il motivo del rinvio.

Preventivazione per l'allacciamento all'acquedotto

È il tempo massimo (espresso in giorni lavorativi) intercorrente tra la presentazione della richiesta dell'utente ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie determinazioni.

Livello di qualità: 8 giorni dalla richiesta

- a. Il preventivo contiene: corrispettivi con componenti di costo, documentazione necessaria per l'attivazione del servizio, schema del contratto di fornitura.

Esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza idrica

È il tempo massimo tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura (compresa l'installazione del contatore) nel caso in cui non siano necessari lavori d'intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale.

Livello di qualità: 8 giorni dalla richiesta (al netto dei tempi occorrenti per l'ottenimento di autorizzazioni da parte di terzi).

Attivazione e riattivazione del servizio

È il tempo massimo intercorrente fra la data di definizione del contratto di fornitura e l'avvio della stessa nel caso di attivazione del servizio, di riapertura del contatore senza modifica della sua portata o di riattivazione nei casi di subentro.

Livello di qualità: 3 giorni per l'attivazione e 3 giorni per la riattivazione (indicare il tempo di riattivazione nel caso di sospensione per morosità se differente da quanto precedentemente indicato).

Cessazione del servizio

È il tempo massimo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente e la disattivazione della fornitura idrica.

Livello di qualità: 3 giorni dalla richiesta.

Allacciamento alla fognatura

È il tempo massimo (espresso in giorni di lavorativi) intercorrente tra la presentazione della richiesta dell'utente ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie determinazioni.

Livello di qualità: 8 giorni dalla richiesta (al netto dei tempi occorrenti per l'ottenimento di autorizzazioni da parte di terzi).

Rilevazione consumi

La lettura dei contatori avviene con frequenza semestrale.

Qualora non sia possibile effettuare la lettura del contatore, l'incaricato lascia nella cassetta della posta un'apposita cartolina per l'autolettura, contenente tutte le informazioni utili per la lettura del consumo. L'autolettura può essere comunicata al Gestore anche per via telefonica al numero 0342-215338 o per via telematica al sito www.secarn.net.

Verifiche funzionalità del contatore

L'utente, in contraddittorio con i tecnici del Gestore, può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore. Il tempo massimo d'intervento per la verifica del contatore, fissato a partire dalla segnalazione dell'utente, è stabilito in 8 giorni.

L'utente ha la facoltà di presenziare alla prova di verifica e quest'ultima avviene sempre per appuntamento.

Il Gestore comunicherà per iscritto all'utente i risultati della verifica entro 3 giorni dalla medesima.

Se dalla verifica il contatore risulta funzionare correttamente, l'utente è tenuto, a titolo di contributo alle spese di verifica, al pagamento di un corrispettivo, che è addebitato nella prima fattura utile.

Quanto fosse, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento del contatore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso è sostituito a spese del Gestore, su cui gravano anche tutte le altre spese.

La ricostruzione dei consumi avviene tramite coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo sino al momento in cui si è prodotta l'irregolarità ove sia determinabile; in caso di indeterminabilità la ricostruzione non può superare i ... giorni.

Il risultato della verifica deve essere sempre comunicato all'utente.

Verifica del livello di pressione

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna, tale verifica sarà effettuata entro 4 ore dalla richiesta della stessa.

Nel caso in cui il valore di pressione non risulti compreso nei limiti previsti dalla presente carta al successivo paragrafo 5, il Gestore provvederà a risolvere il problema.

In caso contrario, il Gestore comunicherà all'utente i risultati della verifica dalla medesima.

La risposta scritta è effettuata entro 3 giorni, il tempo decorre sempre a far data dal sopralluogo tecnico.

I risultati del controllo effettuato sono comunicati all'utente direttamente o a mezzo lettera, a seconda della richiesta.

5. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il Gestore S.EC.AM., coerentemente con i principi di efficacia, efficienza e continuità, fissa e garantisce delle soglie di qualità dei servizi forniti, al fine raggiungere il soddisfacimento delle aspettative della clientela. Gli standard di qualità sono rappresentabili tramite parametri quantitativi che consentono di valutare i livelli delle prestazioni erogate.

Caratteristiche chimico-fisiche acqua potabile

Vengono di seguito elencati alcuni parametri considerati significativi per la valutazione della qualità dell'acqua. Il gestore S.EC.AM. è tenuta a fornire i valori caratteristici indicativi dei seguenti parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti il più possibile omogenei (verranno definiti in relazione agli affidamenti SII assunti da Secam in via transitoria):

Parametri	Unità di misura	Valore rilevato	Valori di riferimento
durezza totale	°F		1,5-50
Na+	mg/l		200
K+	mg/l		-
Se++	mg/l		10

Ca ⁺⁺	mg/l		-
Mg ⁺⁺	mg/l		-
HCO ₃	mg/l		-
SO ₄	mg/l		250
NO ₃	mg/l		50
F	mg/l		1.5
Cl	mg/l		250
pH	mg/l		assente
residuo fisso a 180°	mg/l		1500
nitriti	mg/l		0.50
ammoniaca	mg/l		0.50
cloruri	mg/l		250

Le verifiche di potabilità delle acque, senza costi per l'utenza, avvengono nei punti più significativi della rete di distribuzione, nei luoghi e con la periodicità riportati nelle tabelle consultabili sul sito internet del Gestore (www.secam.net) e dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio (www.provincia.so.it/ambiente/ufficio_ambito).

I valori effettivi dei parametri variano in funzione delle fonti di approvvigionamento. I dati analitici dell'acqua distribuita nei Comuni serviti da SECAM vengono pubblicati ed aggiornati sul sito internet www.secam.net e inoltrati agli utenti che ne effettuano richiesta.

Portata di esercizio

SECAM garantisce non meno di 0,1 l/s per ogni utenza domestica (od unità abitativa, nel caso di utenze condominiali), riferita al punto di consegna, conformemente all'art. 4.3 del regolamento del SII.

Pressioni minima e massima

La pressione minima di esercizio è pari a un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato.

6. RECLAMI

I reclami rappresentano un diritto fondamentale che gli utenti possono esercitare nei confronti dell'erogatore del servizio e un'importante occasione di miglioramento per quest'ultimo. Gli utenti possono presentare reclamo qualora riscontrino ritardi, inadempienze o in generale un cattivo funzionamento del servizio.

Il reclamo può essere presentato in forma verbale o per iscritto.

a) reclamo verbale

SECAM ha predisposto una Procedura di gestione reclami nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Qualità.

L'utente può sporgere reclamo sia verbalmente che per iscritto, utilizzando la modulistica disponibile presso l'Ufficio Clienti, in particolare scrivendo a SECAM o chiedendo al personale di sportello dell'Ufficio Clienti di compilare il modulo reclami.

Nel caso di reclamo fatto di persona, l'utente si reca presso gli Uffici Clienti, il funzionario redige il verbale che dovrà essere sottoscritto dall'utente. L'utente deve inoltre fornire tutti gli elementi e la documentazione

in suo possesso attinente l'oggetto del reclamo, al fine di consentire all'ufficio l'espletamento dell'istruttoria. Una copia del verbale deve essere consegnata all'utente.

b) reclamo scritto

I reclami scritti devono essere effettuati attraverso la presentazione di apposita richiesta da inviare al seguente indirizzo, anche via fax o mail: 0342212181 o segreteria@secam.net.

Per facilitare gli utenti è stato predisposto il modulo allegato alla presente carta dei servizi. Si sottolinea che l'utilizzo del modulo non è obbligatorio dato che l'utente può formulare le proprie proposte, segnalazioni e/o reclami ricorrendo anche altri strumenti, come un normale foglio di carta. Lo stesso modulo è altresì reperibile presso il sito internet, (indicare indirizzo web www.secam.net.) e può essere richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica (segreteria@secam.net). I reclami scritti devono essere corredati delle informazioni e dei documenti che possono servire per ricostruire ed accertare la fondatezza del richiamo stesso ed inviati all'indirizzo segreteria@secam.net e presentati entro **xx giorni** dal verificarsi dell'evento (a fede la data di spedizione o del protocollo di ingresso dell'erogatore in caso di recapito diretto). L'utente ha la possibilità di integrare la documentazione in un momento successivo; in tale caso i tempi di risposta da parte dell'Azienda decorrono dalla presentazione della documentazione integrativa.

Entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del reclamo, o dalla data di ricezione della documentazione integrativa, SECAM s'impegna a riferire all'utente l'esito degli accertamenti compiuti e a fornire i tempi entro i quali provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate. Se la complessità della richiesta non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, il cliente verrà tempestivamente informato sullo stato di avanzamento della pratica di reclamo. Tutta la corrispondenza dovrà riportare l'indicazione del referente della pratica e del responsabile dei rapporti con l'utenza ed il numero telefonico interno aziendale.

I clienti, che rilevano inadempienze rispetto agli obblighi assunti dal Gestore, possono rivolgersi al Comune di residenza, all'Ufficio d'Ambito ed alle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. I riferimenti delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti validi nel territorio dell'ambito territoriale ottimale di Sondrio sono indicati nella D.d.s. Regione Lombardia 5 giugno 2013 - n. 4775 e successive integrazioni.

Il Gestore s'impegna comunque a partecipare ad eventuali tentativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivate dall'utente.

7. RESOCONTO ANNUALE

Il Gestore predisponde annualmente, entro la scadenza del 31 marzo, un resoconto a seguito di confronto con le associazioni di tutela dei consumatori coinvolte in sede di redazione della Carta stessa e con l'Ufficio d'Ambito di Sondrio.

Il resoconto contiene la valutazione del raggiungimento di tutti gli obiettivi di qualità del servizio indicati nella Carta, gli indici sui tassi di reclamo, il confronto con i dati precedentemente riscontrati, la valutazione del grado di soddisfazione dell'utente e eventuali suggerimenti e segnalazioni di disfunzioni; è a disposizione degli utenti che ne fanno richiesta.

Il Gestore è tenuto a tenere traccia di ogni reclamo presentato, attraverso la registrazione al protocollo aziendale, evidenziando:

- a) la data di presentazione del medesimo
- b) l'autore del reclamo
- c) la data di invio della risposta motivata

- d) i numeri di protocollo della corrispondenza relativa al reclamo
- e) la soluzione del problema e la data della stessa
- f) quant'altro necessario per ricostruire la procedura di evasione del reclamo.

8. RIMBORSI ED INDENNIZZI

SECAM, a fronte di proprie documentate inadempienze degli impegni relativi ai seguenti standard:

- tempo per l'attivazione/riattivazione della fornitura,
- tempo di risposta alle richieste scritte degli utenti;
- tempo di verifica del contatore di utenza (verifica interna);

riconosce, su richiesta dell'utente, un rimborso forfettario pari a €.....

Standard	Rimborso
Ritardo nella risposta alle richieste scritte€
Mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati€
Mancato rispetto delle tempistiche degli interventi programmati€
Mancato rispetto delle tempistiche di pronto intervento€
Ritardo sul tempo di preventivazione€
Ritardo sul tempo di allacciamento acquedotto/fognatura€
Ritardo sul tempo di attivazione/riattivazione del servizio€
Ritardo sul tempo di cessazione del servizio€
Mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio (caratteristiche chimico-fisiche, portata, pressione)€
Errori di fatturazione€

L'importo viene accreditato sulla prima bolletta utile o in altra forma di accredito ritenuta opportuna.

Per ottenere tale rimborso, l'utente dopo la compilazione del modulo unico allegato al presente documento provvede alla sua trasmissione (posta, fax e-mail).

Le somme dovute a titolo di rimborso sono riconosciute al cliente entro 20 giorni da quando il Gestore abbia verificato l'irregolarità descritta nel reclamo.

A tal proposito si ricorda che SECAM può impiegare sino ad un massimo di 30 giorni per verificare il reclamo stesso.

Il rispetto dei 30 giorni può essere garantito solo nel caso in cui il Gestore sia in possesso del presente modulo compilato in tutte le sue parti da parte del cliente in o comunque di tutte le informazioni in esso previste.

In caso di riconoscimento della fondatezza della richiesta, SECAM accrediterà l'importo sulla prima bolletta utile. Se il Gestore non rispetta i tempi di accredito è tenuta al rimborso di un indennizzo doppio.

In caso di mancato accoglimento del reclamo o, comunque, di sussistenza di cause d'esclusione dell'obbligo d'indennizzo, sarà data comunicazione scritta e motivata all'utente.

Casi di esclusione del diritto all'indennizzo

SECAM non è tenuta a corrispondere gli indennizzi di cui al precedente paragrafo qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, sia riconducibile ad una delle seguenti cause:

- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi, mancato ottenimento di atti di terzi;

- b) cause imputabili all'utente, quali la sua mancata presenza ad un appuntamento concordato con il Gestore per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero qualsiasi altro fatto imputabile all'utente.

Inoltre il Gestore non è tenuto a corrispondere gli indennizzi qualora l'utente non sia in regola con i pagamenti.

Qualora si verificassero disservizi del servizio idrico imputabili ad azioni di soggetti terzi diversi dal Gestore, questi si impegna comunque a fornire i dati e le informazioni in proprio possesso a tutti gli utenti che ne facciano richiesta.

9. TARIFFE, FATTURAZIONE, CONTESTAZIONE SUL PAGAMENTO

I consumi sono rilevati con le modalità riportate nel paragrafo 4 e sono fatturati con periodicità semestrale.

Le fatture emesse possono essere emesse in base a contenere sia i consumi reali i consumi presunti, calcolati sulle precedenti letture rilevate. A seguito di lettura viene emessa una fattura di conguaglio.

Nel caso in cui i consumi progressi già fatturati siano superiori a quelli desunti dalla lettura, verrà emessa una fattura a credito in favore dell'utente.

La rettifica di fatturazione avviene qualora vengano individuati errori in eccesso o in difetto nei consumi; l'individuazione e correzione degli stessi avverrà d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura.

Per i casi in cui l'errore sia segnalato dall'utente, la rettifica avverrà entro 15 giorni (farà fede il timbro postale o, in caso di presentazione direttamente agli uffici dell'azienda, la data di protocollo della comunicazione), per le modalità di presentazione del reclamo si veda il capitolo 6.

Gli eventuali pagamenti in eccesso verranno restituiti entro 60 giorni dal momento in cui viene segnalato l'errore di fatturazione.

La rettifica della fatturazione e il relativo rimborso saranno effettuati con la fattura successiva, salvo espressa richiesta da parte dell'utente.

Descrizione della bolletta

Oltre a quanto prescritto dalla normativa fiscale, nella bolletta sono riportate le seguenti informazioni:

- a) nome, cognome e codice fiscale o denominazione societaria e partita iva dell'intestatario del contratto di fornitura
- b) indirizzo di fornitura e, se diverso, indirizzo di recapito;
- c) dati identificativi della fornitura (numero contratto e/o codice identificativo dell'utente finale, nel caso di utenze condominiali, il numero di unità immobiliari servite);
- d) tipologia d'utenza;
- e) tipologia e composizione della tariffa applicata e relativa spiegazione;
- f) eventuale minimo contrattuale impegnato per le utenze non domestiche;
- g) matricola e tipologia di misuratore installato;
- h) periodo di riferimento della fatturazione, data di emissione e scadenza del pagamento (cd eventuale rateizzabilità dell'importo dovuto);
- i) precisazione se la bolletta è di conguaglio, basata su consumi stimati o mista;
- l) le letture rilevate e/o eventuali autoletture valide ai fini della fatturazione, ai sensi delle condizioni contrattuali di fornitura, e/o le letture stimate e la relativa data;
- m) i consumi effettivi e/o stimati;
- n) i consumi fatturati per il periodo di riferimento;
- o) le modalità per comunicare l'autolettura previste dalle condizioni contrattuali di fornitura;

- p) in caso di bollette di conguaglio, l'indicazione del periodo di riferimento e dei consumi già contabilizzati nelle precedenti bollette;
- q) le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dall'utente;
- r) la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, con la precisazione dell'eventuale esistenza di precedenti bollette che non risultino pagate al momento dell'emissione della bolletta ove è riportata tale informazione;
- s) il tasso d'interesse di mora in caso di ritardo nei pagamenti, ai sensi delle condizioni generali di fornitura;
- t) l'illustrazione delle procedure previste dalle condizioni contrattuali in caso di morosità e i relativi costi eventualmente addebitabili all'utente;
- u) l'entità del deposito cauzionale eventualmente versato dall'utente;
- v) i recapiti telefonici per la chiamata del servizio segnalazione guasti e per il servizio di informazioni ai clienti;
- z) il recapito per la presentazione, anche in forma scritta, di reclami o richieste d'informazioni.

I contenuti della bolletta sono in ogni caso conformati alla prescrizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'art. 21, commi 13 e 19, D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011; a tal proposito si fa riferimento alla Delibera AEEG n 586/2012/R/idr del 28 dicembre 2012 "Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato").

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro il termine indicato sulla stessa, decorso il quale verranno applicati gli indennizzi e gli interessi calcolati secondo quanto indicato dall'art. 5.4 del regolamento del SII.

Si precisa che tra la data di ricezione della bolletta e la scadenza di pagamento devono essere garantiti almeno 10 giorni di calendario.

Trascorsi 30 giorni di calendario dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, SECAM invia un sollecito di pagamento, a valere quale costituzione in mora.

In caso di morosità persistente per 30 giorni dal predetto sollecito di pagamento, il Gestore, tramite lettera raccomandata, comunica al cliente che trascorsi altri 15 giorni dalla ricezione del preavviso, in assenza di pagamento, il servizio viene sospeso sino al saldo del debito maturato, senza che tale sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso, risarcimento od indennità.

Di tale sospensione deve esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed al Sindaco del Comune ove si trova l'utenza.

Le forniture sospese per morosità potranno essere riattivate soltanto dopo che l'utente abbia pagato il debito pregresso e le spese di chiusura e riattivazione; in tal caso la riattivazione della fornitura avverrà entro 2 giorni lavorativi dal pagamento.

In nessun caso è addebitabile all'utente subentrante la morosità pregressa.

In caso di contestazione relative al pagamento di bollette, dall'avvio della procedura di reclamo e sino alla sua decisione finale, sono sospesi i termini per il pagamento delle fatture; in tal caso il ritardo nel pagamento delle fatture non determina la sospensione del servizio.

Nei casi in cui la contestazione del pagamento non venga accolta, l'utente è tenuto al pagamento delle spese di accertamento sostenute dal Gestore.

10. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

È assicurato a ciascun utente il diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Gestore, in conformità alla l. 7 agosto 1990, n. 241 e al d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

La richiesta di accesso deve essere motivata e può essere presentata sia verbalmente che per iscritto presso gli uffici clienti.

SECAM deve rispondere al richiedente nel termine di 30 giorni; il rifiuto e la mancata risposta devono essere denunciati dall'utente all'Ufficio d'Ambito di Sondrio, fermi restando i rimedi previsti dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

L'accoglimento della richiesta consente all'utente di esaminare i documenti e gli atti che lo riguardano e di estrarne copia, salvo il rimborso all'azienda dei costi di riproduzione.

11. SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO DEI NUMERI DI TELEFONO DA CONTATTARE E GLOSSARIO

Pronto intervento	0342-215338
Richiesta rimborso	
Chiarimenti bollette	

Glossario

Acquedotto – È il servizio tramite il quale l'acqua viene prelevata dalla fonte, trattata mediante la potabilizzazione e immessa nella rete idrica, per la distribuzione alle utenze. L'utente paga questo servizio con una quota variabile in base ai metri cubi consumati e differenziata a seconda degli scaglioni di consumo.

Autolettura – È il numero che compare sul contatore ad una certa data che è stato rilevato dall'utente e comunicato al Gestore, affinché lo utilizzi per la fatturazione.

Causa di forza maggiore – Sono le circostanze impeditive dell'adempimento degli impegni assunti dal Gestore dovute ad atti autoritativi, eventi naturali eccezionali, scioperi, mancato rilascio di atti od espletamento di procedure da parte terzi, o comunque fatti non imputabili al Gestore.

Consumi fatturati – Sono i consumi d'acqua, in metri cubi fatturati nella bolletta per il periodo di competenza.

Consumi rilevati – Sono i consumi di acqua, in metri cubi, tra due letture del contatore rilevate o autoletture, pari alla differenza tra i dati rilevati, rispettivamente, all'ultima ed alla penultima lettura.

Consumi stimati – Sono i consumi d'acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal contatore o autoletture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici dell'utente disponibili al Gestore.

Data di ricevimento – È la data di protocollo di arrivo al Gestore o la data di richiesta delle prestazione presentata allo sportello o formulata per via telefonica o telematica.

Depurazione – È il servizio tramite il quale le acque raccolte dalla fognatura vengono trattate in appositi impianti e rese compatibili con l'ambiente per poter essere rilasciate. L'utente paga questo servizio con una quota variabile (euro/mc) commisurata ai metri cubi di acqua consumata.

Fognatura – È il servizio tramite il quale le acque superficiali e le acque reflue provenienti dalle attività umane sono raccolte e convogliate nella rete fognaria, fino al depuratore. L'utente paga questo servizio con una quota variabile (euro/mc) commisurata ai metri cubi di acqua consumata.

Gestore – È il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato; nel caso specifico è la Società SECAM SpA a seguito della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'08/05/2013 n.15 "Atto di indirizzo dell'ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio – Individuazione di SECAM S.p.A. quale gestore transitorio del Servizio Idrico Integrato di riferimento per l'intero ambito territoriale ottimale di Sondrio".

Metro cubo – Il metro cubo (mc) è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua. 1 mc equivale a 1000 litri.

Morosità – È la situazione in cui si trova l'utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il ritardo di pagamento della bolletta può comportare l'addebito di interessi di mora, nonché, persistendo tale condizione, la sospensione della fornitura.

Servizio Idrico Integrato – È l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Standard generale di qualità – È il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni.

Standard specifico di qualità – È il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire all'utente.

Ufficio d'Ambito – È l'ente, costituito in forma di azienda speciale, attraverso cui la Provincia esercita le funzioni di organizzazione dei servizi idrico integrato.

Utente – È l'utilizzatore finale o consumatore allacciato alla rete dei servizi in esso compresi, in forza dell'affidamento deliberato dalla competente autorità amministrativa, in particolare per

"LOGO GESTORE"

" DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE GESTORE"

RECLAMI, OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI SUL SERVIZIO ACQUEDOTTO

I dati e le informazioni raccolti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione tecnica e amministrativa della presente segnalazione.

MODALITA' DI INOLTRO:

di persona:

xxxx presso l'Ufficio Clienti "YYYYYYY" - Via XXXX - Città
xxxx presso l'Ufficio Clienti "YYYYYYY" - Via XXXX - Città
xxxx presso l'Ufficio Clienti "YYYYYYY" - Via XXXX - Città
xxxx presso l'Ufficio Clienti "YYYYYYY" - Via XXXX - Città

via posta: "nome e indirizzo gestore"

via fax: "numero gestore"

via mail: "mail dedicata gestore"

AI RECLAMI SARÀ DATA RISPOSTA SCRITTA ENTRO 10 GIORNI (15 SE È NECESSARIO UN SOPRALLUOGO)

Data

Cognome

Nome

Città

Indirizzo

Telefono*

e-mail

* *Barrare la casella se autorizza "nome gestore" ad inviare tramite SMS (messaggi di testo sul cellulare) informazioni di pubblica utilità relative ai servizi svolti dalla stessa.*

Codice fornitura

Indirizzo fornitura

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Questionario customer satisfaction

I dati e le informazioni raccolte saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della presente indagine di customer satisfaction.

Nome
Cognome
Indirizzo

Il personale le sembra disponibile, professionale e cortese?

SI No Non so

Le risulta facile accedere al servizio telefonicamente, per posta, via mail?

SI No Non so

Ritiene di facile comprensione la bolletta dei consumi?

SI No Non so

Giudica buona nel complesso la qualità del servizio acquedotto?

SI No Non so

Eventuali osservazioni



Azzera



Invia



Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003


PRESCRIZIONI COMUNALI PER IL RIPRISTINO DELLE SEDEI STRADALI

I lavori che interesseranno le diverse tipologie stradali presenti sul territorio comunale dovranno attenersi all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. I lavori dovranno essere eseguiti secondo i migliori procedimenti prescritti dalla buona tecnica considerando il fatto che le pertinenze stradali eventualmente manomesse quali opere d'arte, cunette, banchine e tutti gli altri accessori componenti del corpo stradale, dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte con le stesse modalità in cui si trovavano allo stato preesistente ed osservando le eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite, all'atto esecutivo dei lavori dal personale preposto dell'Ufficio Tecnico G&M dell'Ente.
2. I lavori dovranno essere eseguiti adottando tutte le necessarie precauzioni necessarie ad evitare danni a persone e/o cose;
3. Il richiedente dovrà provvedere a proprie cure e spese alla formazione ed al mantenimento di idonea segnaletica orizzontale in conformità a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
4. Durante l'esecuzione dei lavori, si dovrà apporre idonea segnaletica di sicurezza, se necessaria anche luminosa, delle zone temporaneamente sottratte al transito e di quelle di pericolosità, osservando le norme fissate in materia dall'Art. 21 del vigente Codice della Circolazione Stradale e dall'art 30 del Regolamento di Esecuzione e successive modifiche ed integrazioni apportate con D.L. 10.09.1993 n° 360.
5. Dovrà essere verificato ed assicurato su tutta l'area interessata dai lavori il perfetto smaltimento delle acque meteoriche, al fine di evitare ristagni delle stesse sul piano viabile;
6. Durante l'esecuzione dei lavori sarà vietato ingombrare la sede stradale con materiali ed attrezzi oltre quanto strettamente necessario e dovranno essere osservate tutte quelle prescrizioni di cui al Nuovo Codice della Strada;
7. la sede stradale interessata dai lavori dovrà essere ripristinata come di seguito specificato:
 - a. il rinterro, eseguito a strati ben costipati e rullati, con materiale idoneo privo di terra e non da recupero degli scavi;
 - b. ricostruzione della sovrastruttura stradale mediante strato di base in tout-venant dello spessore di almeno cm. 40 e comunque sino al livellamento dell'intera superficie stradale;
 - c. dopo il completo assestamento, minimo 60 gg, fresatura a freddo di tutta la zona interessata dallo scavo per uno spessore di cm. 10;
 - d. fresatura di cm 3 / 4 oltre all'area di cui al punto c);
 - e. Posa di Bynder spessore 6/7 cm sulla superficie fresata di cui al punto c);
 - f. Stesura di manto d'usura spess. 3/4 cm su tutta l'area d'intervento (punto c) e punto d) in modo che ad opera ultimata risulti un nastro continuo e regolare, perfettamente in quota con l'esistente pavimentazione stradale.

PLANIMETRIA TAGLIO STRADA

ESEMPIO SEDE STRADALE OGGETTO D'INTERVENTO



8. E' vietato apportare qualsiasi variazione anche solo come cambiamento d'uso a quanto previsto dal presente allegato senza specifica ulteriore autorizzazione da parte di questo Ente;
9. Il Gestore rimane unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa di quanto assentito, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resterà unica responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero venire a verificarsi in conseguenza della costruzione e della manutenzione delle opere oggetto della presente, restando completamente sollevato il Comune nonché i funzionari di esso dipendenti. Il presente allegato non sostituisce alcuno degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di controllo e sicurezza delle costruzioni, obblighi a cui il richiedente è comunque tenuto ad ottemperare;
10. Il Comune di Livigno sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato o fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto in oggetto viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi. Il Comune si riserva altresì la facoltà di richiedere quelle varianti di dettaglio o aggiuntive che, senza alterarne le caratteristiche essenziali dell'opera, fossero ritenute opportune nell'interesse della proprietà stradale e del traffico.



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 10/11/2014

Oggetto : AFFIDAMENTO S.I.I. ALLA S.EC.AM. SPA QUALE GESTORE UNICO DELL'ATO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e all'art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:

Livigno, li 12/11/2014

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Colturi / INFOCERT SPA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Livigno,
Il Segretario Generale
F.to Stefania Dott.ssa Besseghini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005